

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	31
GIUSTIZIA (II)	»	54
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	68
DIFESA (IV)	»	77
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	78
FINANZE (VI)	»	100
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	126
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	132
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	138
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	142
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	150
AFFARI SOCIALI (XII)	»	156

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	166
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	187
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	191
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	193

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza
del vicepresidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 13.15.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XIII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, nell'illustrare il provvedimento, che si caratterizza per la presenza di cinque disposizioni di delega, alle quali si accompagnano svariate disposizioni di carattere sostanziale, rileva che, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, esso pone più di un aspetto problematico. Riferisce in primo luogo che numerose modifiche della disciplina vigente contenute nel testo non appaiono coordinate con le

preesistenti fonti, su cui incidono in maniera non testuale. Segnala inoltre che in certi casi la disciplina sostanziale proposta appare del tutto decontestualizzata rispetto al restante ordinamento e pertanto bisognevole di essere collocata all'interno di un appropriato contesto normativo. Emblematico sotto tale profilo gli appare il caso dell'articolo 3, che integra la disciplina in materia di servitù di cui al titolo VI del libro III del codice civile, senza novellarlo. Dà poi conto della presenza di numerose disposizioni volte a legificare parzialmente discipline di rango regolamentare o comunque incidenti su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato. Per quanto riguarda le norme di delega, enumera alcuni casi in cui i principi e criteri direttivi appaiono allo stato alquanto generici, con l'effetto che la discrezionalità del legislatore delegato non risulta adeguatamente circoscritta, nonché taluni altri in cui essi si sovrappongono all'oggetto della delega. Sul piano procedurale, osserva che in quattro casi su cinque il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo è fissato in modo non univoco, mediante la cosiddetta tecnica dello scorrimento. Rappresenta infine la necessità che due rubriche siano riformulate, non rispecchiando esse al momento il contenuto dei rispettivi articoli.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3119 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 42 articoli, ripartiti in 5 Titoli oltre ad un sesto recante le disposizioni finali, e dedicati, rispettivamente, alla semplificazione e alla sicurezza agroalimentare, alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica, alla competitività e allo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari, a specifici interventi in singoli settori produttivi e ai rifiuti agricoli, reca un contenuto estremamente ampio e complesso;

esso comprende, oltre a numerose disposizioni di immediata applicazione, anche disposizioni di delega, contenute agli articoli 5 (riordino e semplificazione della normativa in materia di agricoltura), 6 (società di affiancamento per le terre agricole), 9 (riordino e riduzione di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e revisione della disciplina della riproduzione animale), 15 (riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati) e 25 (sostegno al settore del riso);

sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il disegno di legge non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talune disposizioni intervengono mediante modifiche non testuali; in altri casi, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in

molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Tali modalità di produzione normativa si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo:

all'articolo 3, che integra la disciplina in materia di servitù di cui al titolo VI del libro III del codice civile, senza novellarlo;

all'articolo 7, in materia di agricoltura e acquacoltura biologiche, che abroga taluni articoli del decreto legislativo n. 220 del 1995, sostituendoli con una nuova disciplina, senza tuttavia collocarla nell'ambito del citato decreto legislativo;

agli articoli 8-ter e 8-sexies che introducono un'organica disciplina, rispettivamente, in materia di indennità espropriative dormienti e di esercizio dell'attività di manutenzione del verde, senza inserirla in alcun contesto normativo;

all'articolo 9, comma 7-bis, che interviene in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli organismi pagatori regionali senza novellare il decreto legislativo n. 91 del 2011;

all'articolo 13, commi 2, 3 e 4, che reca disposizioni in materia di produzione di latte, avulse da qualsiasi contesto normativo;

all'articolo 25-*quater*, che reca tre distinte disposizioni concernenti l'apicoltura senza novellare la legge in materia (legge 24 dicembre 2004, n. 313);

all'articolo 29-*bis*, che disciplina il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne senza intervenire sul decreto legislativo n. 4 del 2012, il cui capo II è dedicato alle sanzioni per la pesca illegale;

infine, il disegno di legge, agli articoli 1, comma 9-ter e 25-*octies*, modifica disposizioni di recentissima approvazione (e, segnatamente, la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green*

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

sul piano dei rapporti con le fonti secondarie del diritto:

in numerosissime circostanze, il disegno di legge incide in modo non testuale ovvero mediante esplicite novelle su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001). Ciò si riscontra, in particolare, all'articolo 1, commi 6 e 7, che interviene sul passaporto di identificazione dei bovini, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, di cui il comma 8 abroga due disposizioni; all'articolo 8-*quater*, che, da un lato fissa direttamente per legge la misura del contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare che l'articolo 233, comma 10, lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda ad un decreto interministeriale e, dall'altro lato, demanda ad un decreto interministeriale l'aggiornamento dell'entità del contributo, operando così una sorta di delegificazione sulla base di una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; all'articolo 16, che integra in maniera non testuale il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2007; all'articolo 25-*septies*, sulla denominazione di “fungo car-

docello” o “cardoncello”, che integra la disciplina recata dal regolamento di delegificazione concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, e all'articolo 29, comma 2, che novella il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

infine, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 4, demanda ad un decreto di natura non regolamentare (del quale, peraltro non è obbligatoria neppure la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione di “disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela” dei prodotti agroalimentari. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica” e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ‘fuga dal regolamento’ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti ‘atipici’, di natura non regolamentare”;

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare

elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega (si vedano, a titolo meramente esemplificativo, le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 15, comma 1), mentre, in alcuni casi, è lo stesso oggetto della delega a non essere formulato in modo chiaro (si veda l'articolo 5, comma 1, che delega il Governo a raccogliere "in un codice agricolo e in eventuali appositi testi unici" tutte le norme vigenti in materia di agricoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno); più in generale, in molti casi, i principi e i criteri direttivi sono formulati in termini generici (si veda, per tutti, il principio contenuto all'articolo 9, comma 2, lettera *a*), dove lo stesso principio, consistente nella "revisione delle competenze e riordino degli enti, società e ed agenzie vigilati (...)", è qualificato come « eventuale ») con la conseguenza che, nella suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo;

sempre sul piano della formulazione delle norme di delega, all'articolo 6, recante delega in materia di società di affiancamento per le terre agricole, non risulta chiaro come le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 – sulla formazione dei giovani imprenditori e sull'onere, gravante sui medesimi, di dimostrare le eventuali innovazioni apportate all'azienda presso la quale effettuano l'affiancamento – si leghino con i principi e i criteri direttivi contenuti al comma 1, anche tenuto conto che la relativa attuazione sembra presupporre l'esercizio della delega;

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio delle deleghe, il disegno di legge, agli articoli 5, comma 3, terzo periodo, 6, comma 4, ultimo periodo, 9, comma 4, ultimo periodo e 15, comma 2, terzo periodo, stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a

tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che « appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla "tecnica dello scorrimento" e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

sul piano della formulazione del testo, all'articolo 16, mentre la rubrica si riferisce al sostegno della pesca sociale e allo sviluppo di prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica, il testo dell'articolo fa generico riferimento ai prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o derivanti da agricoltura biologica o a ridotto impatto ambientale e di qualità; la rubrica dell'articolo 25-*octies* fa invece generico riferimento alle aziende agricole, mentre l'articolo tratta nello specifico il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili;

infine, il disegno di legge nel testo presentato al Senato reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 4, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 1, commi 6 e 7, all'articolo 8-*quater*, all'articolo 16, all'articolo 25-*septies* e all'articolo 29, comma 2, nella parte in cui incidono in maniera non testuale ovvero mediante esplicite novelle su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si sopprimano il terzo periodo dell'articolo 5, comma 3, l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 4, l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, e il terzo periodo dell'articolo 15, comma 2, nella parte in cui consentono il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco il termine ultimo per l'esercizio della stessa;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

in particolare, all'articolo 3 – che integra la disciplina in materia di servitù di cui al titolo VI del libro III del codice civile, senza tuttavia novellarlo – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

all'articolo 5, comma 1, che delega il Governo a raccogliere « in un codice agricolo e in eventuali appositi testi unici » tutte le norme vigenti in materia di agricoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno, si dovrebbe meglio chiarire l'oggetto della delega;

al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si dovrebbe meglio precisare il principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 9, comma 2, lettera *a*); si dovrebbero altresì specificare, al fine di distinguerli dall'oggetto, i principi e criteri contenuti all'articolo 15, comma 1, lettere *a*) e *b*);

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, si dovrebbe chiarire come le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 si leghino con i principi e i criteri direttivi contenuti al comma 1;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 16 e all'articolo 25-*octies*, si dovrebbero coordinare i contenuti delle rubriche con quelli dei relativi articoli ».

Andrea GIORGIS, presidente, nel condividere la proposta di parere del relatore, auspica che i rilievi in essa formulati – e in particolare quelli riguardanti le deleghe legislative – possano trovare adeguato seguito presso la Commissione di merito. A tale riguardo ricorda che la legislazione delegata rappresenta una modalità di produzione normativa che appare meritevole, a suo avviso, di un'approfondita riflessione in ambito parlamentare, in ragione anche della forza espansiva che la caratterizza nell'attuale fase e di talune problematiche, non del tutto risolte, che la accompagnano.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	12

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.30.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 novembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, nel corso della seduta del 18 novembre scorso, le Commissioni avevano convenuto di rinviare l'esame del provvedimento a una seduta successiva al 25

gennaio, al fine di consentire al Governo di svolgere il richiesto supplemento di istruttoria sul provvedimento e sugli emendamenti presentati al nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, allo scopo di approfondire i profili di carattere finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento in discussione, deposita agli atti delle Commissioni tre note elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento delle finanze (*vedi allegato*), evidenziando l'opportunità della predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Nel sottolineare come il Governo stia esaminando con serietà e spirito di collaborazione le questioni ricomprese nel testo unificato in titolo, ribadisce la volontà del Governo di assicurare il prosieguo dell'iter del provvedimento, ferma restando tuttavia la necessità di compiere una previa valutazione dell'impatto finanziario connesso alle disposizioni in esame, alcune delle quali richiedono la previsione di apposite coperture finanziarie.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che la predisposizione della relazione tecnica rientra nella esclusiva competenza del Governo.

Patrizia TERZONI (M5S), dopo aver evidenziato che non rientra nelle competenze dei presentatori di una proposta di legge di iniziativa parlamentare la predisposizione della relativa relazione tecnica, di competenza unicamente del Governo, evidenzia come, a suo avviso, l'atteggiamento manifestato dall'Esecutivo nel corso dell'esame del provvedimento e nella seduta odierna sottenda, in realtà, un intento «ostruzionistico». Alla luce della posizione manifestata dal Governo, propone quindi ai membri della Commissione, e in particolare ai colleghi della maggioranza, di valutare la possibilità di procedere comunque e in ogni caso nell'esame del testo unificato.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nell'aderire alla proposta testé avanzata dall'onorevole Terzoni, stigmatizza l'atteggiamento in sostanza ostruzionistico del Governo, che, a distanza ormai di otto mesi dalla presentazione degli emendamenti, dichiara le proprie contrarietà sul testo unificato in esame, impedendo così al Parlamento di svolgere la sua funzione principale, quella di legiferare.

Tino IANNUZZI, *relatore per la VIII Commissione*, nel prendere atto della documentazione oggi depositata dal sottosegretario Baretta, conferma la volontà delle Commissioni di proseguire l'iter del testo unificato in esame. Fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, le Commissioni valuteranno l'opportunità di richiedere al Governo la relazione tecnica, la cui predisposizione è di pertinenza del Governo. Nell'evidenziare la disponibilità dei relatori ad approfondire la questione dell'esercizio in forma associata di funzioni comunali, tipica delle unioni di comuni, esprime forte disappunto per l'atteggiamento dilatorio del Governo, al quale manifesta, invece, la forte volontà delle

Commissioni di proseguire nell'esame del testo unificato, la cui approvazione è fortemente attesa dalle realtà locali del Paese.

Edoardo FANUCCI (PD), nel sottolineare come il tempo trascorso sia stato necessario per consentire al Governo di approfondire le questioni di carattere finanziario connesse al provvedimento in titolo, evidenzia la necessità di esaminare la documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo alla luce delle novità legislative apportate dalla legge di stabilità per il 2016, la quale ha, in particolare, introdotto norme volte a favorire l'aggregazione dei servizi e delle funzioni svolte dai comuni di piccole dimensioni.

Giampaolo GALLI (PD) esprime talune perplessità circa i contenuti attuali del provvedimento, atteso che lo stesso pare orientarsi verso soluzioni non pienamente coerenti con le disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2016 in materia di accorpamento e semplificazione delle funzioni svolte dai comuni di piccole dimensioni, nell'ottica più generale del conseguimento degli obiettivi prefissati di *spending review*. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, osserva altresì che, qualora il provvedimento non comportasse particolari oneri a carico della finanza pubblica – circostanza questa sulla quale manifesta tuttavia il proprio scetticismo –, potrebbe allora ragionevolmente ipotizzarsi una sua applicazione anche nei confronti dei comuni di dimensione superiore a quelli rubricati dal testo come «piccoli», laddove in caso contrario sarebbe invece necessario procedere ad una puntuale quantificazione degli stessi e alla individuazione delle relative modalità di copertura.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente all'onorevole Galli che le questioni da lui ora affrontate sono state ampiamente esaminate nel corso di un ampio e articolato esame preliminare del provvedimento, al termine del quale le Commis-

sioni hanno adottato il testo unificato in esame.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, sottolinea come, a suo avviso, non sia opportuno riaprire il dibattito nel merito, anche alla luce dell'ampia discussione già svolta dalle Commissioni sul testo unificato. Ritiene invece opportuno comprendere quali siano le reali intenzioni del Governo, la cui documentazione, oggi depositata, sarà oggetto di approfondimento da parte delle Commissioni.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) auspica che il seguito dell'esame del provvedimento possa avvenire – come peraltro già accaduto nel corso delle fasi precedenti – nell'ambito di uno spirito di collaborazione fattivo e concreto, previa approfondita disamina della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, alla luce della quale potranno essere adeguatamente valutate le questioni tuttora irrisolte, anche sotto il profilo della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Spera pertanto che la ripresa della discussione possa aver luogo in tempi quanto più possibile ravvicinati, tenuto conto anche del fatto che il testo elaborato dai relatori rappresenta un punto di sintesi che ha registrato l'ampio consenso da parte dei diversi gruppi parlamentari, in quanto volto a valorizzare la realtà dei piccoli comuni del nostro Paese.

Giulio MARCON (SI-SEL) ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva volontà di pervenire ad una positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento, anche al fine di evitare che possa ripetersi quanto già verificatosi in occasione dell'infruttuoso esame parlamentare del provvedimento relativo alla tutela del personale del comparto scolastico, meglio noto come « quota 96 ».

Simone VALIANTE (PD), nel concordare con quanto rilevato dal collega Borghi, pur comprendendo le osservazioni

formulate dal collega Galli, giudica necessario un chiarimento sulle reali intenzioni dell'Esecutivo circa il prosieguo dell'*iter* del provvedimento in esame, ritenendo, altresì, opportuna una riflessione al fine di valutare se il modello istituzionale delineato nello stesso provvedimento sia da considerarsi una scelta opportuna per il Paese.

Mauro GUERRA (PD) osserva come il provvedimento in titolo sia l'indice di una attenzione specifica nei confronti di territori e comunità locali che attraversano una condizione di particolare difficoltà, in termini sia di spopolamento sia di arretratezza economica. Ritiene quindi che, alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nel corso della seduta odierna, le diverse questioni da esso poste potranno essere fatte oggetto di nuova valutazione nell'ottica di pervenire alla positiva conclusione dell'esame di merito presso le Commissioni riunite V e VIII, ciò senza trascurare quelle esigenze di razionalizzazione e di progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi svolti dai comuni di piccole dimensioni che hanno già trovato recepimento nell'ultima legge di stabilità.

Antonio MISIANI (PD) segnala che il provvedimento in esame, sul quale si è peraltro registrata una convergenza di fondo da parte delle diverse forze parlamentari, non appare in contraddizione rispetto al citato processo di graduale associazione delle funzioni svolte dai comuni di piccole dimensioni. Nell'evidenziare come il provvedimento medesimo sia piuttosto finalizzato ad introdurre adeguate forme di sostegno verso talune specifiche realtà territoriali del nostro Paese caratterizzate da fenomeni di spopolamento e crisi socio-economica, reputa necessario procedere preliminarmente ad una approfondita valutazione della documentazione depositata nella seduta odierna dal sottosegretario Baretta.

Rocco PALESE (Misto-CR) rileva l'opportunità, anche dal punto di vista della

successiva articolazione dei lavori delle Commissioni riunite V e VIII, di acquisire dal Governo un chiarimento preliminare circa l'effettiva disponibilità, già a partire dall'esercizio in corso, delle occorrenti risorse finanziarie onde far fronte agli oneri recati dalle disposizioni in esame, quantificabili nell'ordine di alcune decine di milioni di euro.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ferma restando la necessità di assicurare la dovuta coerenza tra l'esigenza di procedere, da un lato, alla progressiva razionalizzazione ed aggregazione delle funzioni svolte dai comuni di piccole dimensioni e, dall'altro, alla valorizzazione di quelle medesime realtà territoriali, ribadisce l'intenzione del Governo di superare l'attuale *impasse* registratasi nell'esame del provvedimento. In tale ottica, ritiene anzi che la documentazione predisposta dai competenti uffici ministeriali e depositata agli atti delle Commissioni riunite V e VIII nella seduta odierna, oltre a recare taluni specifici chiarimenti in ordine a singole questioni rimaste irrisolte, potrebbe rappresentare anche uno strumento utile alla individuazione degli aspetti di merito che necessitano ancora di un ulteriore approfondimento, in ciò fornendo una possibile

cornice entro cui riprendere fattivamente l'esame del testo.

Maino MARCHI (PD) osserva come, anche in ragione della documentazione depositata dal sottosegretario Baretta nella seduta odierna, le Commissioni potrebbero comunque valutare, nel prosieguo dei lavori, se richiedere la predisposizione di una relazione tecnica da parte del Governo.

Patrizia TERZONI (M5S), nel sottolineare che, dalla documentazione consegnata dal Governo emerge una contrarietà su gran parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, ribadisce la necessità che l'Esecutivo renda chiare le proprie reali intenzioni sul prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di valutare attentamente la documentazione consegnata dal Governo nella seduta odierna e di riconvocare le Commissioni riunite nei primi giorni del mese di marzo al fine di decidere in quella sede sul prosieguo dei lavori, alla luce della valutazione effettuata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb.

**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 15 febbraio 2015

APPUNTO

A.C. 65 e C. 2284 - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Iter

Il provvedimento, in **prima lettura alla Camera**, reca misure volte a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, ed è stato assegnato il 20 maggio 2013, in sede referente, alle **Commissioni riunite V Bilancio e VIII Ambiente**. Il provvedimento è iscritto, per il seguito dell'esame, all'odg delle Commissioni riunite (Aula VIII Commissione) per la **seduta di martedì 16 febbraio, alle ore 12.00**.

- Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del **18 novembre** scorso durante la quale è stato illustrato il nuovo testo unificato. Nell'occasione è intervenuto, in rappresentanza del Governo, il Sottosegretario Pier Paolo Baretta.

I relatori del provvedimento sono per l'VIII Commissione Ambiente Tino Iannuzzi (PD) ed Enrico Borghi (PD). Il relatore per la V Commissione Bilancio è Antonio Misiani (PD).

Il testo della proposta di legge riproduce, in larga misura, quello approvato dalla Camera nella XVI legislatura e non divenuto legge dello Stato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Si segnala che il **nuovo testo unificato** contiene alcune disposizioni onerose che trovano copertura anche nelle tabelle A e B della legge di stabilità. Tali coperture dovranno in ogni caso essere riverificate in considerazione del tempo trascorso.

Sul nuovo testo sono pervenute le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio. In particolare:

- Il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel ribadire**, in via preliminare, **la necessità che venga predisposta** dalle amministrazioni competenti **una relazione tecnica**, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, diretta a fornire puntuale dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in questione, formula una serie di puntuali osservazioni su ogni singola disposizione del nuovo testo, rimarcandone le diverse criticità attinenti gli aspetti finanziari.

- il **Dipartimento delle Finanze**, con riferimento all'**articolo 17**, che prevede interventi agevolativi a favore dei piccoli comuni, segnala come la definizione puntuale degli interventi da finanziare sarà effettuata in un secondo momento, con successivo decreto MEF. Tale decreto dovrà assicurare il rispetto della dotazione finanziaria annua del Fondo.
- l'**Agenzia del Demanio** risponde sulle previsioni recate dagli **articoli 16 e 28**, nella parte in cui si prevede che le Regioni dispongano il trasferimento del demanio idrico alle province. L'Agenzia del Demanio, nello specifico, precisa che il Demanio idrico è demanio necessario Statale e tale è rimasto stante la mancata attuazione del D.Lgs. 85/2010 che ne dispone il trasferimento in proprietà alle Regioni. Queste ultime dal 2001 (decreti Bassanini) esercitano le funzioni gestorie sotto ogni profilo (amministrativo, riscossione ed introito dei proventi, legiferano in materia di canoni, sono competenti per gli aspetti idraulici, idrogeologici, etc.), ma la proprietà del demanio idrico è tuttora Statale. Per siffatte ragioni, le richiamate previsioni necessitano di essere modificate in quanto vanno circoscritte al solo decentramento delle funzioni che, peraltro, è già avvenuto nel corso degli anni.

Sul nuovo testo **risultano presentati anche alcuni emendamenti** in relazione ai quali sono pervenute risposte parziali dagli uffici tecnici (che si allegano).

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Contenuto del provvedimento

Il testo attuale consta di **31 articoli**, a fronte dei 19 del testo d'origine. In estrema sintesi, il provvedimento si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 - Finalità: promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonchè tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storicoculturale e architettonico.

Art. 2 - Ambito di applicazione: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti classificabili secondo i seguenti criteri: aree di dissesto idrogeologico; marcata arretratezza economica; significativo decremento della popolazione; disagio insediativo; scarsità dei flussi turistici o inadeguatezza dei servizi sociali; difficoltà di comunicazione; territorio particolarmente ampio; comprendenti frazioni in condizioni di disagio; unione dei comuni montani; all'interno di un Parco nazionale o regionale o di un'area protetta; in possesso di "bandiera arancione", "bandiera blu" o parte del "Club dei Borghi belli d'Italia". L'elenco è definito con DPCM e aggiornato ogni tre anni.

Art. 3 - Disposizioni riguardanti i piccoli comuni: semplificazione del codice dei contratti pubblici, possibilità di pagare tributi e bollette attraverso i concessionari AAMS, possibilità di acquisire le stazioni ferroviarie o le case cantoniere o i sedimi ferroviari dismessi, semplificazione delle norme per la programmazione delle opere pubbliche, l'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi nonchè del controllo di gestione.

Art. 4 - Attività e servizi: Stato ed enti territoriali garantiscono l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali (ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socioassistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali, ecc.) attraverso centri multifunzionali istituiti in forma associata.

Art. 5 - Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali a cura del MIPAAF.

Art. 6 - Promozione della filiera corta: promozione del consumo e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile.

Art. 7 - Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta: si ricollega all'articolo precedente prevedendo le misure necessarie per incentivare l'acquisto e il consumo dei relativi prodotti.

Art. 8 - Attività di informazione: promozione da parte dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dell'attività informativa relativa ai prodotti in vendita nei mercati alimentari.

Art. 9 - Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta: pone talune condizioni per la vendita nei mercati alimentari in relazione all'esercizio della relativa attività.

Art. 10 - Programmi di e-government: precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici.

Art. 11 - Servizi postali e programmazione televisiva pubblica: garanzia del servizio postale e possibilità di affidare alle Poste i servizi di tesoreria e di cassa comunali; attenzione ai piccoli comuni nella programmazione televisiva pubblica.

Art. 12 - Sanità nelle aree rurali e montane: predisposizione di un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane; adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle ASL delle aree montane e rurali (con incremento del 25% del finanziamento pro-capite delle ASL montane).

Art. 13 - Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane: predispone un duplice piano per i trasporti e per l'istruzione nelle aree in questione, concertato tra PCM, Ministero della Salute e MEF.

Art. 14 - Borse di studio per le aree montane e rurali: prevede assegni e borse di studio da parte del MIUR in favore di laureandi e giovani laureati.

Art. 15 - Istituti scolastici: regioni o enti locali possono stipulare convenzioni con il MIUR per il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali in deroga alle norme di accorpamento degli stessi.

Art. 16 - Servizio idrico nei piccoli comuni: le autorità di ambito possono prevedere agevolazioni in favore dei piccoli comuni nei quali la disponibilità di risorse idriche sia superiore ai fabbisogni; l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativa per i comuni fino a 3.000 abitanti montani; le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici vengono concesse in via prioritaria alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.

Art. 17 - Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni: è istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di 20 milioni annui per 2016. Le risorse sono destinate a sgravi fiscali sugli immobili, incentivi al recupero del patrimonio abitativo, agevolazioni all'acquisto di immobili abbandonati, incentivi per manifestazioni ed eventi, formazione di giovani fino a 35 anni di età, formazione e sviluppo di "cooperative di comunità".

Art. 18 - Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni: è istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per finanziare interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, messa in sicurezza delle infrastrutture e delle scuole, promozione dello sviluppo economico e sociale, insediamento di nuove attività produttive. Hanno priorità i progetti presentati da unioni di comuni con più di 10.000 abitanti.

Art. 19 - Programma 6000 campanili: garantisce continuità al programma fino al 2020, dando priorità ai progetti proposti dai comuni istituiti a seguito di fusioni tra comuni.

Art. 20 - Piano nazionale per i territori rurali: predisposizione di un Piano nazionale per i territori rurali, per riqualificare le aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. È istituita la Cabina di regia del Piano. I piccoli comuni trasmettono alla cabina di regia proposte di contratti di valorizzazione rurale. L'attuazione del Piano avviene a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione delle risorse UE nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nonché delle ulteriori risorse eventualmente disponibili durante il periodo di programmazione PAC 2014-2020.

Art. 21 - Realizzazione progetti pilota per interventi di afforestazione e riforestazione: definizione di un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione.

Art. 22 - Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani: i comuni montani adottano misure per contrastare l'abbandono dei terreni montani, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico.

Art. 23 - Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura nei comuni di montagna: reca misure a sostegno dell'agricoltura nei comuni montani.

Art. 24 - Provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni: misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati ed in stato di degrado.

Art. 25 – Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree montane e rurali: mantenimento dell'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali. I comuni facenti parte di unioni di comuni e unioni di comuni montani esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni di programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico e quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali UE.

Art. 26 - Recupero e riqualificazione dei centri storici: lo Stato favorisce interventi per il recupero, la tutela e la riqualificazione dei centri storici nei piccoli comuni, anche al fine di attivare i finanziamenti eventualmente previsti nei PON e POR nell'ambito dei fondi strutturali UE per il periodo 2014-2020.

Art. 27 - Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici: è istituito nello stato di previsione del MIT. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è dotato di 50 milioni.

Art. 28 – Demanio idrico ed energia: prevede, tra le diverse misure, che i proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico siano introitati dalle Regioni le quali, possono disporre il trasferimento del demanio idrico alle province

Art. 29 – Promozione di alberghi diffusi: promozione della realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro di immobili in disuso.

Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria: la norma dispone una clausola di **invarianza della spesa** prevedendo che, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 17, 18 e 20, all'attuazione del presente provvedimento legislativo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 31 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano: sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

1363



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO IX

Roma,

Prot. Nr. _____
Rif. Prot. Entrata Nr. 52927
Allegati:
Risposta a Nota del:



All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo

SEDE

e, per conoscenza:

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 65 – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base.

È pervenuto per le valutazioni di competenza il disegno di legge indicato in oggetto, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base.

Al riguardo, si ribadisce in via preliminare che lo schema di provvedimento non risulta corredato della prevista relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge n. 196/2009, diretta a fornire puntuale dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame.

Conseguentemente, si chiede la predisposizione di un'apposita relazione tecnica che, nel quantificare gli oneri previsti nel disegno di legge e reperire idonei strumenti di copertura finanziaria, relativamente agli interventi non onerosi, dia dimostrazione della neutralità finanziaria e del fatto che all'attuazione del provvedimento stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Premesso quanto sopra, in ordine alle singole disposizioni si rappresenta quanto segue:

Articolo 2, commi 3 e 4: la prevista istituzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno e di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di un elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno previste dal disegno di legge in esame ed il suo periodico aggiornamento, comporta oneri di personale e di funzionamento non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Articolo 3, comma 2: si esprimono perplessità riguardo alla non applicabilità dell'articolo 128 – commi 3, 5, 6, 7 e 9 – del d.lgs. 163 del 2006, in quanto la previsione di strumenti come la programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche tende ad organizzare e rendere coerente la complessa attività di pianificazione e sviluppo delle opere sul territorio. In ogni caso, si rinvia anche alle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 3, comma 5: la disposizione prevede, per i comuni di cui al comma 1, la facoltà di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché con le rappresentanze delle altre confessioni religiose. Tali convenzioni sono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui alla legge n. 662/1996.

Al riguardo, nel segnalare che tale previsione è suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, si rinvia alle valutazioni del Ministero per i beni e le attività culturali se sussistono risorse da destinare allo scopo, nell'ambito della citata legge n. 662/1996.

Articolo 3, comma 7: la disposizione prevede la facoltà per i Comuni di acquisire le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere secondo il valore economico definito dall'Agenzia del Territorio e per tale finalità viene istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti. Inoltre, viene previsto che i Comuni possono acquisire il sedime ferroviario dismesso da utilizzare come piste ciclabili.

Al riguardo, si segnala che non risultano preordinate risorse da destinare al costituendo fondo presso la Cassa depositi e prestiti, né sono indicate le modalità di finanziamento per l'acquisto da parte dei comuni. Conseguentemente, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della disposizione e si rinvia comunque alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.

Articolo 3, comma 8: si prevede che i Comuni possano acquisire in comodato d'uso gratuito e con specifica convenzione le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere dell'Anas S.p.a.

Al riguardo si segnala che, in assenza di relazione illustrativa, non è evidenziata la finalità della disposizione che, peraltro, contrasterebbe con quanto previsto al comma 7.

Articolo 3, comma 9: si prevede che per il rinnovo dell'offerta turistica il MIBACT in collaborazione con Ferrovie dello Stato, previo accordo con le Regioni ed enti locali interessati, promuova la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali volti alla fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

Sul punto, nel rinviare alle valutazioni del MIBACT, si fa presente che occorre adeguata relazione tecnica che, in accordo alla asserita generica neutralità finanziaria della disposizione in base a quanto previsto all'art. 30, dimostri che alla succitata attività di promozione è possibile fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3, comma 10: la disposizione in esame prevede modifiche all'articolo 135, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. In particolare, si dispone che i previsti piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio anche per i territori dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti. Trattandosi di disposizione a carattere programmatico, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e, in via generale, si fa presente che la vecchia dizione "Ministero per i beni e le attività culturali" deve essere sostituita dalla vigente denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Articolo 4: Rispetto al testo precedente elaborato dal Comitato ristretto e posto come testo base, l'attuale disposizione riporta l'aggiunta di un periodo finale al comma 2, in base al quale i centri multifunzionali di servizi dei comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con imprenditori agricoli. La modifica de quo non risolve le criticità della norma, che comporta oneri non quantificati a carico della finanza pubblica, pertanto, sul punto si ribadisce il parere contrario già espresso con nota n. 34730 del 8 maggio 2015, in quanto la disposizione reca oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Articolo 5: il comma 1 prevede, tra l'altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

Si chiede di specificare in relazione tecnica le risorse da utilizzare a legislazione vigente per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Inoltre si esprime parere contrario in quanto il comma 4, relativo allo sviluppo dell'e-commerce, determina oneri da quantificare e privi di idonea copertura finanziaria.

Inoltre, si fa presente che gli incentivi previsti potrebbero configurarsi come aiuto di stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del Trattato CE. Si richiede dunque, per garantire la compatibilità con l'ordinamento comunitario, l'inserimento, al comma 4, dopo le parole "delle aree parco dei territori montani" delle seguenti "nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato".

Infine la previsione di cui al comma 5, prevede, tra l'altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponesse un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra proprietari e affittuari interessati.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione è suscettibile di determinare oneri non quantificati a fronte dei quali non risulta congrua la relativa copertura finanziaria. Infatti il riferimento alle "risorse disponibili a legislazione vigente" è troppo generico e non si evince a quali specifiche risorse debba farsi riferimento. Conseguentemente, si esprime parere contrario alla norma formulata negli attuali termini.

Articolo 6: prevede che i Comuni di cui all'articolo 3, al fine di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, promuovono il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti e incentivandone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione in questione è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti pertanto si esprime parere contrario.

Articolo 7: per favorire la vendita dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta di cui all'art. 6, viene previsto che i Comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, riservino agli esercenti la vendita dei prodotti in esame almeno il 25 per cento del totale dei posteggi nelle suddette aree pubbliche, mentre le strutture commerciali debbono riservare alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare e si rinvia anche alle valutazioni del competente MIPAAF.

Articolo 8: la disposizione – prevedendo l'obbligo da parte degli enti territoriali di promuovere nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio adeguate attività informative sulle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita – è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali. Pertanto, si chiede di specificare in relazione tecnica le risorse da utilizzare a legislazione vigente per l'attività di informazione, prevista dall'articolo stesso.

Articolo 9: la disposizione individua le condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta nei mercati alimentari. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare e si rinvia alle valutazioni del MISE e MIPAAF.

Articolo 10: Si rinvia alle valutazioni del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione

Articolo 11: il comma 1 dispone che il MISE individui le modalità attraverso le quali il concessionario del servizio postale universale ne garantisca l'espletamento nei comuni di cui all'art. 2 della disposizione in esame. Al riguardo, nonostante la clausola che assicura che tale previsione si attuerà compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente per il finanziamento del servizio postale universale, si ritiene che la disposizione sia suscettibile di recare maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le risorse destinate a copertura degli oneri del servizio universale sono state progressivamente ridotte e che il contratto di programma in corso di definizione per il periodo 2015-2019 deve prevedere, ai sensi della legge di stabilità 2015, una riduzione dei costi del servizio per ricondurli nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Pertanto, si ricorda che, in conformità ai principi comunitari, compete all'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM), attraverso l'adozione di provvedimenti di natura regolatoria, "la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio" (art. 2, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 261/1999).

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che la prevista eguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio postale dei comuni con popolazione residente pari o inferiori a 5.000 abitanti con il resto del territorio nazionale, si pone in contrasto con la previsione di cui all'articolo 1, commi 277 e 278, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), che prevedono la possibilità per il concessionario del servizio postale universale di introdurre misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale. L'introduzione del comma in oggetto andrebbe ad incidere sull'equilibrio sinallagmatico dell'istituendo contratto di programma 2015-2019, con relativa necessità di riequilibrio dello stesso e possibili nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Per tali ragioni si esprime parere contrario sull'ulteriore corso della disposizione. Si rinvia in ogni caso alle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento del tesoro, anche con riferimento ai commi da 3 a 4.

Articolo 12, commi 1 e 3: le norme in esame sono dirette, a prevedere un piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane disponendo un adeguamento del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie ubicate nei comuni montani, con incremento di 25 per cento della quota capitaria loro assegnata da assegnare secondo criteri che tengano conto della dispersione territoriale della popolazione, della composizione per classi di età e della rete di offerta sanitaria sul territorio. Il piano deve altresì prevedere una riorganizzazione della rete territoriale della medicina di base.

Al riguardo, si rappresenta in primo luogo la necessità di una relazione tecnica che dia conto dell'impatto finanziario delle disposizioni in oggetto. Inoltre, si osserva che il riparto del finanziamento allo stato avviene fra le regioni, sulla base della popolazione residente, secondo l'attuale metodologia dei costi e fabbisogni standard, recentemente introdotta dal decreto legislativo 68/2011. Una volta effettuato il riparto fra regioni, sono queste ultime a provvedere, all'interno del proprio territorio, a dotare le proprie aziende sanitarie delle risorse necessarie a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie per la popolazione di riferimento, secondo criteri che possono sicuramente tenere conto di differenti esigenze legate all'orografia e alle diverse densità di popolazione esistenti sul territorio. Le norme ora proposte, invece, introducono un diverso criterio di riparto (in una non meglio precisata "*sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali*") del finanziamento del SSN, rispetto a quello vigente, e, tuttavia, sulla base di non meglio specificati parametri che appaiono di difficile concreta esplicitazione e applicazione e che pertanto potrebbero determinare importanti criticità nell'effettuare il riparto del finanziamento. Peraltro il vincolo legislativo della maggiorazione della quota capitaria del 25 per cento suddetto (su una platea non quantificata) potrebbe comportare un maggior fabbisogno sanitario complessivo a livello nazionale, con incremento degli oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti. Pertanto non può che esprimersi parere contrario.

Articolo 12, comma 2: è diretto a prevedere un piano di salvaguardia per i servizi sanitari delle aree rurali e montane della Provincia autonoma di Bolzano. Al riguardo, si rappresenta la necessità che il comma sia integrato con una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 12, comma 4: parere contrario. Si prevede che il servizio maturato dal personale medico presso strutture sanitarie operanti nelle zone montane venga valutato ai fini dell'iscrizione nel ruolo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 502/1992. Al riguardo si osserva che la norma richiamata dispone la possibilità di valutare il servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie (lett. a) e dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi (lett. b)), che rispettivamente alla data del 31 dicembre 1997 e del 31 dicembre 1998 erano in possesso di determinati requisiti, al fine di poter chiedere l'inquadramento nel ruolo sanitario del SSN. Pertanto, la stessa non può essere applicabile al personale in questione avendo già esaurito i suoi effetti giuridici. In ogni caso, la norma proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, per le regioni in piano di rientro, potrebbe compromettere, altresì, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in detti piani.

Articolo 12, comma 5: parere contrario. La previsione di non precisati assegni e borse di studio in favore di medici specializzandi vincolati all'impegno di esercitare la professione per almeno 5

anni in strutture situate in zone montane e rurali, risulta asistemica e si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999 in materia di determinazione annuale del fabbisogno formativo di medici specializzandi e con quelle di cui agli articoli 37 e 38 del medesimo decreto legislativo concernenti le modalità di frequenza alle attività didattiche, mediche ed assistenziali delle scuole di specializzazione medica. La stessa è, inoltre, suscettibile di determinare oneri non quantificati ai quali si farebbe genericamente fronte nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio del MIUR.

Articolo 12, comma 6: parere contrario. La generica previsione di non precisate misure economiche e provvidenze a favore di laureati che intendono specializzarsi e perfezionarsi presso strutture in zone montane e rurali determina maggiori oneri, non quantificati e non coperti, a carico della finanza pubblica.

Articolo 13: Occorre la relazione tecnica che dia dimostrazione dell'assenza di oneri in ordine alla predisposizione del piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane e del piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane.

Articolo 14: La disposizione prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca, nell'ambito dei propri stanziamenti annuali di bilancio, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a istituti scolastici secondari, corsi universitari, di specializzazione e di alta formazione inerenti la medicina veterinaria, l'enologia, le scienze agrarie, discipline alberghiere, scienze del turismo, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad effettuare tali studi, per un periodo di almeno tre anni, in seno a strutture ubicate nelle zone montane e rurali. Si richiede la relazione tecnica che quantifichi l'onere derivante dall'intervento in questione e dia dimostrazione della sufficienza delle risorse che si assume disponibili ai fini della copertura nonché dell'idoneità delle stesse.

Articolo 15: Parere contrario in quanto la disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. In ogni caso, si chiede di specificare in relazione tecnica le risorse da utilizzare a legislazione vigente per l'attuazione delle disposizioni.

Articolo 15, comma 1: La disposizione prevede che nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente le regioni o gli enti locali possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al DPR n. 81/2009, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la proposta normativa in esame vanificherebbe precedenti risparmi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento della rete

scolastica, dalle quali sono attese rilevanti economie di bilancio. Infatti, all'applicazione dei commi 5 e 5 bis dell'art. 19 del D.L. n. 98/2011 (mancata assegnazione del posto di dirigente scolastico e Dsga per le scuole sottodimensionate, suscettibile di innescare chiusura e/o accorpamento di istituti scolastici statali) sono correlate economie pari, per l'anno scolastico 2014/2015, a 162 milioni di euro. L'obbligo di conseguire tali economie è stato peraltro mantenuto anche dopo la riformulazione degli stessi commi 5 e 5 bis predetti ad opera dell'art. 15 del D.L. n. 104/2013, che ha previsto che, con accordo in sede di Conferenza Unificata che assicuri l'invarianza di spesa, si stabiliscano i criteri ed i parametri per la definizione del contingente complessivo di dirigenti scolastici e dsga e per la loro distribuzione tra le Regioni.

Occorrerebbe in ogni caso idonea relazione tecnica che prefiguri la disponibilità, da parte delle Regioni e delle Autonomie locali, delle occorrenti risorse (quanto a spese per il personale, 120.000 euro annui a titolo di sola retribuzione del dirigente scolastico e del Dsga per ogni istituto mantenuto in attività) per il mantenimento in attività di scuole per le quali, per effetto delle disposizioni prima citate, si farebbe invece luogo a diverso dimensionamento, al fine del raggiungimento delle economie già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 15, comma 2: La disposizione prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

Inoltre, la norma in esame prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche, insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto.

In proposito, si segnala che tale disposizione – per quanto riferita all'esercizio di una facoltà – potrebbe determinare un depauperamento del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, dovuto alla cessione di beni mobili informatici ancora utilizzabili, con conseguenti aggravii di spesa in ragione dei correlati acquisti per la sostituzione dei cespiti ceduti. Infatti, un tale trasferimento avverrebbe, con ogni verosimiglianza, anche prima che i beni in questione – ammortizzabili nel periodo massimo di cinque anni – siano divenuti inadeguati per le esigenze funzionali dell'amministrazione d'appartenenza.

Al riguardo, si esprime **parere contrario** posto che dalla norma derivano nuovi e maggiori oneri non quantificati e privi della relativa copertura finanziaria.

Articolo 15, comma 3: la proposta genera nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per contributi da erogare agli studenti dei comuni montani per neutralizzare i costi aggiuntivi per l'accesso alle sedi scolastiche non collegate da servizi pubblici. In mancanza di relativa copertura finanziaria dell'onere, nonché di apposita relazione tecnica che dia dimostrazione della quantificazione dell'onere nonché dell'idoneità delle fonti di copertura, si esprime parere contrario.

Articolo 16: la disposizione prevede che i soggetti subentranti nelle funzioni attribuite alle ex Autorità d'ambito territoriale, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica e che i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dagli enti locali interessati e destinati al finanziamento diretti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico.

In proposito, nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia del Demanio, si segnala che la relazione tecnica dovrà dimostrare che con le previste agevolazioni sia in ogni caso garantita la copertura integrale del costo del servizio.

Articoli 17 e 18: Parere contrario, in quanto il fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze non presenta sufficienti disponibilità.

Articolo 19: Si esprime parere contrario in quanto dalla disposizione discende un onere indeterminato e non quantificato. Inoltre, la procedura di assegnazione delle risorse è mal formulata, in quanto si limita a fare riferimento ad appositi decreti ministeriali senza individuare l'amministrazione competente all'emanazione di tali decreti.

Ciò premesso, si fa presente che le risorse, già specificamente allocate nell'ambito dei singoli programmi operativi, possono essere utilizzate esclusivamente rispettando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei programmi operativi 2007-2013, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione 2014-2020. Inoltre, nel comma 5 del presente articolo va eliminata la frase "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio", poiché le rimodulazioni dei programmi sono di esclusiva competenza dell'Autorità di gestione del programma stesso. Si ritiene che, al fine di garantire l'asserita neutralità finanziaria dell'istituzione della cabina di regia, sia necessario integrare l'articolo con la previsione che ai componenti della stessa cabina non sono attribuiti rimborsi spese, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 20, comma 4: la norma prevede la predisposizione di un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. All'attuazione degli interventi previsti nel Piano si provvede a valere sulle risorse finanziarie

derivanti dalla rimodulazione delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione 2014-2020.

Al riguardo, si fa presente, prioritariamente, che le risorse, già specificamente allocate nell'ambito dei singoli programmi operativi, possono essere utilizzate esclusivamente rispettando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei programmi operativi 2007-2013, ormai in fase di chiusura, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione 2014-2020. Inoltre, nel comma 4 del presente articolo va eliminata la frase "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio", poiché le rimodulazione dei programmi sono di esclusiva competenza dell'Autorità di gestione del programma stesso.

Articolo 21: la disposizione prevede un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale.

Al riguardo, come già rappresentato con la citata nota n. 34730, ai fini dell'ulteriore corso della disposizione, è necessario che nel testo dell'articolo sia espressamente indicato che il MATTM provvede alla realizzazione dei progetti pilota nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che nella relazione tecnica vengano indicati i capitoli e le autorizzazioni di spesa che si intendono utilizzare per tale finalità.

Conseguentemente, si fa presente che il parere favorevole è subordinato alla condizione che nel testo dell'articolo sia espressamente indicato che il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare provveda alla realizzazione dei progetti pilota nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che nella prevista relazione tecnica dovranno essere indicati i capitoli e le autorizzazioni di spesa che si intendono utilizzare per tale finalità.

Articolo 22: tra le misure indicate al fine di contrastare l'abbandono dei terreni montani si prevede che i comuni montani diano attuazione all'articolo 2028 del codice civile con l'emanazione di un provvedimento stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale o forestale, ed impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale. In particolare, il citato provvedimento stabilisce la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle sue competenze.

Al riguardo, si segnala che tale disposizione non sembra del tutto in linea con l'articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone, tra l'altro, che "Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di

concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato". Infatti, anche nel caso particolare dei terreni montani in discorso, per i quali il proprietario risulti assente o irrintracciabile, potrebbe riscontrarsi almeno la fattispecie contemplata dall'articolo 827 del codice civile per cui i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano, di regola, al patrimonio dello Stato (beni immobili vacanti). Pertanto, detti terreni, posti i necessari accertamenti, dovrebbero piuttosto rientrare nella proprietà dello Stato – eccezion fatta per quelli ubicati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Sardegna e Sicilia – anche per eventuali fini di valorizzazione. In proposito, comunque, si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia del Demanio.

Articolo 23: Si rinvia alle valutazioni del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 24: per la disposizione circa il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni valgono considerazioni analoghe a quelle rappresentate in merito all'articolo 22. Infatti, si prevede che i comuni di cui all'articolo 2 del provvedimento esaminato diano attuazione ad un regolamento stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse, relativamente a immobili inutilizzati e in stato di degrado, di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi o non rintracciabile o altrimenti impedito.

Peraltro, dal tenore della norma non può escludersi il ricorrere anche della fattispecie inerente ai beni derivanti da eredità giacenti, in quanto ai sensi dell'articolo 586 del codice civile "In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia". In proposito, comunque, si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia del Demanio.

Articolo 26, comma 1: Prevede, tra l'altro, che lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei programmi operativi nazionali o nei programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020. Al riguardo si ritiene che la disposizione sia suscettibile di determinare oneri che occorre quantificare e dei quali va indicata idonea copertura finanziaria.

Articolo 27: Parere contrario, in quanto il fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze non presenta sufficienti disponibilità.

Articolo 28: si reputa che andrebbero fornite delucidazioni in merito all'esercizio delle "funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico" da delegarsi agli enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56

Articolo 29: si evidenzia che l'espressione "immobili in disuso" andrebbe chiarita, al fine di escludere che in tale locuzione possa rientrare anche la fattispecie degli immobili abbandonati di cui all'articolo 24, rispetto ai quali sono state segnalate le susposte criticità.

Il Ragioniere Generale dello Stato





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICI VII e XII

Prot.

44584

Roma,

All' Ufficio Coordinamento Legislativo
(rif. e-mail del 18 settembre 2015 h: 10.50)

e, p.c. Alla Direzione studi e ricerche economico-
fiscali
(rif. e-mail del 22 settembre 2015 h: 14.31)

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 65 – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali.

Con la email a margine indicata, codesto Ufficio ha trasmesso il documento in oggetto, per le valutazioni di competenza,

Al riguardo, sentita la Direzione studi e ricerche economico-fiscali, si rappresenta quanto segue.

Il disegno di legge intende introdurre misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali.

In particolare, l'articolo 6 (Promozione della filiera corta) dell'articolato prevede che i comuni interessati dalla disciplina promuovano il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile; nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva costituirà titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti, di tali prodotti. Tale

utilizzo deve essere adeguatamente documentato *“attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati”*.

Al riguardo, si rappresenta che il contenuto obbligatorio delle fatture ai fini Iva è disciplinato dall'articolo 226 (e seguenti) della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, che, al n. 6), individua *“la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi”*. Poi, l'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede che la fattura contenga l'indicazione della *“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”* (lettera g)). Pertanto, una volta soddisfatta l'indicazione in fattura del contenuto minimo obbligatorio, non risultano elementi ostativi alla previsione di ulteriori dati nell'ambito di normative di carattere extrafiscale.

Ciò detto circa la normativa vigente in argomento, l'articolo 6 in commento implica valutazioni di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento, invece, all'articolo 16 (Servizio idrico nei piccoli comuni) non si rilevano valutazioni da esprimere atteso che la disposizione in esame riguarda entrate di carattere non tributario connesse alla gestione del servizio idrico integrato.

All'articolo 17, comma 2 (Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni), si prevedono interventi a favore dei piccoli comuni, individuati dall'articolo 2, per:

- a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili, destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
- b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche;
- c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;
- d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
- e) incentivi per interventi di recupero e restauro delle facciate di uno o più edifici ubicati nei centri storici;
- f) promozione di attività educative per la prima infanzia nonché di servizi socio assistenziale alle persone;
- g) agevolazioni per manifestazioni ed eventi artistici, culturali e di spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni interessati dalla disciplina, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;
- h) incentivi per favorire la formazione in loco, stage, alternanza scuola-lavoro da parte dei giovani sino ai 35 anni di età residenti nei piccoli comuni;


- i) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di «cooperative di comunità» in grado di affiancare o sostituire i servizi pubblici diretti alla comunità locale;
- l) incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici;
- m) incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura;
- n) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo in loco di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

La definizione puntuale degli interventi da finanziare sarà effettuata con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 marzo di ciascun anno, sentita la Conferenza unificata. Tale decreto dovrà assicurare il rispetto della dotazione finanziaria annua del fondo di 20 milioni di euro. Sul punto si rinvia alle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Si segnala, in aggiunta, che il carattere generico delle disposizioni, che potrebbero essere attuate anche mediante interventi di carattere non fiscale, non consente di formulare valutazioni tecniche.

Parimenti, non hanno osservazioni di competenza in merito alle restanti disposizioni del disegno di legge in esame.

IL DIRETTORE

Paolo Puglisi



I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	52

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	53

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori della seduta odierna, avverte che, essendo pervenuta una richiesta in tal senso da parte del Gruppo di Forza Italia, i lavori della Commissione, se non vi sono obiezioni, saranno sospesi dalle ore 10.30 alle ore 11.

La Commissione acconsente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la seduta di ieri si è conclusa con l'approvazione dell'emendamento del relatore Francesco Sanna 7.42. Avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 7.42 sono preclusi gli emendamenti Gasparini 7.15, Ferrari 7.16 e Lattuca 7.14.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferite all'articolo 8.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Civati 8.1, Fraccaro 8.6 e 8.7, Centemero 8.14, 8.13, 8.12 e 8.16, Parisi 8.3, sugli identici emendamenti Parisi 8.2 e Centemero 8.15, sugli emendamenti Centemero 8.17 e 8.18. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 8.8. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Centemero 8.11. Si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento Mazziotti Di Celso 8.9, ritenendo opportuno effettuare un approfondimento. Esprime, infine, parere favorevole all'emendamento Famiglietti 8.5.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La Commissione respinge l'emendamento Civati 8.1.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Fraccaro 8.6, sottolinea la necessità che venga scelto un criterio volto a privilegiare la generalità piuttosto che la specificità delle categorie interessate dal conflitto di interessi e preannuncia quindi il proprio voto contrario, in quanto l'emendamento va nella direzione opposta a quella a suo giudizio più corretta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fraccaro 8.6 e 8.7.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 8.14, ribadisce la necessità che la legge si fondi su un principio di generalità, ritenendo l'elencazione di settori di appartenenza assai pericolosa. Giudica la connessione tra la carica di Governo ricoperta e il settore nel quale il soggetto detiene una concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari l'unico criterio oggettivo sul

quale fondare il conflitto di interessi. Ritiene che l'individuazione di determinati settori costituisca la prova di un accordo politico tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle e paventa il rischio che in tal modo si compia una selezione innaturale della classe politica basata più su motivazioni personali che su criteri oggettivi.

Danilo TONINELLI (M5S) ribadisce la contrarietà del Movimento 5 Stelle rispetto all'impianto della proposta di legge in esame e ritiene che gli interventi del collega Sisto siano motivati dalla volontà di non permettere l'approvazione, da parte del Parlamento, di alcuna legge sul conflitto di interessi.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.14.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 8.13, fa presente che esso ha la finalità di sopprimere una disposizione a suo giudizio assai pericolosa, dovendosi usare massima cautela nell'individuazione di fatti compiuti per interposta persona. Ritiene che indagini di questa delicatezza debbano essere compiute dalla magistratura piuttosto che da un'Authority, anche al fine di non permettere la paralisi del Governo a seguito di indagini compiute su fatti che coinvolgono soggetti con incarichi governativi di rilievo.

Danilo TONINELLI (M5S), contrariamente a quanto affermato dal collega Sisto, giudica corretto che le indagini si compiano anche sui fatti compiuti per interposta persona e ritiene altresì che debbano essere inclusi nel novero dei soggetti anche i parenti fino al secondo grado e gli affini.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.13.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Centemero 8.12, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.12.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Centemero 8.16, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea che l'articolo in esame reca interventi volti ad escludere dalla politica operatori di determinati settori, come quello dell'editoria e della comunicazione, individuati a monte con un intento discriminatorio.

Andrea CECCONI (M5S), non comprendendo per quale motivo non si possano individuare determinati settori notoriamente esposti a situazioni di conflitto d'interessi, fa notare che appare necessario prevedere norme certe in materia, visto che per anni, a causa di una normativa lacunosa, si è favorita la concentrazione delle situazioni di conflitto d'interessi più disparate. Quanto al merito del comma 1 dell'articolo 8, evidenzia la necessità di far rientrare nell'ambito di applicazione del conflitto di interessi patrimoniale anche i familiari del titolare della carica di governo.

Emanuele FIANO (PD) osserva che il provvedimento non reca alcun intervento discriminatorio, limitandosi a prevenire o a disciplinare i casi di conflitti di interessi in presenza di determinate condizioni. Fa notare che una disciplina rigorosa in materia, come ad esempio quella vigente negli Stati Uniti o in altri Paesi europei, non vieta l'accesso alle cariche politiche di soggetti potenzialmente ricadenti in situazioni di conflitto d'interessi patrimoniale, ma permette di prevenire e sterilizzare ogni forma di interferenza.

Quanto alla questione posta dal deputato Cecconi, in ordine al possibile inserimento dei familiari del titolare della carica nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 8, ritiene che tale problematica vada approfondita.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO ritiene che il comma 1 dell'articolo 8, stabilendo che l'Autorità proceda esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, includa una valutazione circa la posizione

dei familiari del titolare delle cariche, già presa in considerazione nell'ambito delle medesime dichiarazioni del coniuge, nonché dei parenti entro il secondo grado disciplinate dallo stesso articolo 5. Ritiene, in ogni caso, che una normativa in materia debba circoscrivere eventuali limitazioni nello svolgimento di certe attività a circostanze eccezionali e ben identificabili.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una precisazione, giudica grave che si vogliano introdurre norme discriminatorie individuando determinati settori sensibili sulla base di elementi di connessione non basati su un accertamento definitivo svolto in sede giudiziaria. Non ritiene poi corretto citare a paragone altri Paesi, come gli Stati Uniti, che, a suo avviso, possiedono una tradizione giuridica completamente diversa dalla nostra, soprattutto in materia di esercizio dell'azione penale. Ribadisce che il suo gruppo non è contrario all'introduzione di una legge sul conflitto d'interessi, ma non condivide lo strumento che si è scelto per disciplinarlo. Preannuncia, infine, il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Centemero 8.16.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ritiene opportuno che il relatore chiarisca, presentando un'apposita proposta di modifica, la portata interpretativa del comma 1 dell'articolo 8.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per una precisazione, fa notare che il contenuto del comma 1 dell'articolo 8, se si esaminano con attenzione, in particolare, le lettere a) e b), porta ad escludere i familiari del titolare della carica e non ad includerli. Auspica, quindi, che il relatore chiarisca la portata normativa della disposizione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una ulteriore precisazione, fa notare che la questione interpretativa relativa al comma 1 dell'articolo 8 appare pretestuosa, giudicando chiaro il contenuto della disposizione.

Riccardo NUTI (M5S) giudica necessario esplicitare che nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 8 rientrano anche il coniuge nonché i parenti ed affini entro il secondo grado.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) ritiene che la discussione che si è sviluppata rischi di essere sterile. Osserva, infatti, che nella norma è scritto chiaramente come, per ricadere nei casi di conflitto di interesse, il soggetto debba essere un proprietario.

Emanuele FIANO (PD), pur riconoscendo lo spirito costruttivo dei colleghi del M5S, fa presente che il tentativo di ricomprendere anche i parenti dell'incaricato rischia di restringere anziché ampliare il campo di applicazione della norma. Invita, quindi, a prestare maggiore attenzione alla necessità di colpire il possesso fittizio, che è il punto centrale della questione.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea come la discussione dimostri che occorre fare maggiore chiarezza, precisando che il proprio gruppo non è animato da nessuna volontà di restringere il numero delle situazioni che possono ricadere nei casi di conflitto d'interesse. Ribadisce, quindi, la propria perplessità, sottolineando i dubbi sul fatto che la norma ricomprenda anche i parenti stretti.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.16.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Parisi 8.3 da lui sottoscritto, evidenziandone la finalità di evitare di precludere l'accesso alle cariche politiche a tutti coloro che si occupano di editoria. Rileva che tale discriminazione opera anche con riguardo ai proprietari di imprese del settore pubblicitario, oggetto degli identici emendamenti Parisi 8.2 e Centemero 8.15. Invita, dunque, a votare a favore di queste proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Parisi 8.3 e gli identici emendamenti Parisi 8.2 e Centemero 8.15.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Centemero 8.17, sottolineando l'importanza dell'introduzione della parola « concretamente » che obbliga l'organo di controllo a fare le proprie valutazioni utilizzando il criterio della concretezza dei fatti.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) apprezza l'intenzione dell'emendamento ritenendolo, tuttavia, superfluo o insufficiente.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.17.

La seduta sospesa alle 10.30, riprende alle 11.15.

Danilo TONINELLI (M5S), considerati i tempi ristretti di esame del provvedimento, stigmatizza l'interruzione dei lavori della Commissione, motivata dall'esigenza del Gruppo di Forza Italia di partecipare ad una conferenza stampa nella quale sono stati contestati proprio i lavori che la Commissione sta svolgendo sulla proposta di legge in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene corretto che la presidenza della Commissione, come avvenuto anche in passato, accolga la richiesta dei rappresentanti dei Gruppi di partecipare ad iniziative politiche, pur non condividendone i contenuti.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo riguardo a quanto riportato dalle agenzie di stampa in ordine alle affermazioni del capogruppo in Assemblea del Gruppo Forza Italia, sottolinea la correttezza delle affermazioni del relatore del provvedimento, che non ha provocato nessuno, ma ha invece espresso un'opinione, riguardo alla quale sottolinea la propria personale condivisione, e che invita tutti a rispettare.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 8.18, richiama le considerazioni già svolte in ordine all'emendamento Centemero 8.17.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 8.18.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede al presidente chiarimenti riguardo all'emendamento a sua firma 8.8.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che l'emendamento, che riporta sostanzialmente quanto già previsto dal testo della proposta di legge, è finalizzato a restituire un ordine logico alle fattispecie della partecipazione detenuta nel capitale sociale di società quotate in mercati regolamentati e del controllo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che nella formulazione originaria del testo il requisito che veniva preso in considerazione era quello del controllo, mentre successivamente è stato individuato il limite di partecipazione al capitale sociale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che la presenza della congiunzione «nonché» nel testo originario della proposta rende il criterio della partecipazione aggiuntivo rispetto a quello del controllo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che l'emendamento sia volto a restituire un ordine logico alle due fattispecie e ribadisce il rischio di stabilire una ipotesi di controllo qualora la partecipazione al capitale sociale sia inferiore a quote prefissate. A tale riguardo non ritiene opportuno che tale valutazione sia affidata ad una Autorità indipendente. Preannuncia, in ogni caso, la propria astensione sull'emendamento in esame.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, nel confermare quanto precisato dal presidente in ordine all'emendamento in esame, fa presente che anche nella valu-

tazione degli intrecci azionari, le partecipazioni sotto soglia vengono considerate ove ricomprese in patti di sindacato. Ritiene inoltre del tutto appropriata tecnicamente la scelta di affidare all'Autorità *antitrust* tale genere di controllo, rappresentando la stessa Autorità l'istituzione più competente in tal senso. Sottolinea infine l'investitura politica che questa avrà successivamente alla modifica delle modalità di elezione dei propri membri prevista dalla proposta di legge in esame.

Andrea CECCONI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sull'emendamento Mazziotti Di Celso 8.8, pur comprendendone le motivazioni alla base. Ritiene corretto, infatti, che si proceda ad una valutazione di partecipazioni anche inferiori a quelle stabilite dal codice civile e ritiene l'Autorità *antitrust* il soggetto più competente a tale riguardo, pur non concordando sulla modalità di elezione dei suoi componenti definita dalla proposta di legge.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che non possa essere considerata indipendente una Autorità nominata dal Parlamento in carica. Giudica quella definita dalla proposta di legge una modalità elettiva di tipo politico, non essendo più effettuata dagli organi di garanzia del Parlamento, bensì dall'Assemblea nel suo complesso e non concorda sulla attribuzione di poteri tali da incidere sulle sorti del Governo in carica ad un organo che sarà eletto dalla maggioranza parlamentare.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che il nodo centrale del provvedimento sia costituito proprio dalle modalità di nomina dei membri dell'Autorità *antitrust*, riguardo alla quale auspica che vengano introdotte clausole di garanzia a favore delle minoranze.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, invita i colleghi ad effettuare la discussione su tale argomento nel momento in cui la Commissione esaminerà

l'articolo della proposta di legge che definisce le modalità elettive dei componenti dell'Autorità.

La Commissione approva l'emendamento Mazzioti Di Celso 8.8 (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Centemero 8.11 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 8.8 a propria firma.

Riguardo al proprio emendamento 8.9, precisa che esso ha la finalità di applicare il criterio della alterazione delle regole del mercato e della concorrenza a tutti i settori individuati al comma 1. Osserva, infatti, che il testo della proposta di legge prevede che per alcuni settori, e in particolare per le comunicazioni, l'editoria e le opere pubbliche, l'incompatibilità dipenda dalla rilevanza nazionale delle imprese, mentre invece per altri settori, e in particolare energia, difesa, credito e pubblicità non sia previsto tale criterio. Invita, pertanto, il relatore ad effettuare una riflessione al riguardo, per evitare che partecipazioni, seppur minime, in settori quali quelli sopra ricordati, possano configurare una incompatibilità al contrario di ciò che dovrebbe avvenire in caso di possesso, ad esempio, di una televisione purché non di rilevanza nazionale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che i settori dell'energia, del credito e della difesa abbiano una rilevanza oggettiva, che non necessita di essere specificata.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che l'emendamento Mazzioti Di Celso 8.9 restringa il campo di applicazione dei commi 1 e 2 e non ravveda la necessità di introdurre il criterio dell'alterazione del mercato. Fa presente, inoltre, che la valutazione dell'Autorità ha luogo solo nel caso in cui la partecipazione sia inferiore alle soglie stabilite, essendo prevista in ogni caso quando la partecipazione supera tali soglie.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, giudica importante un supplemento

di riflessione proprio in ordine a quanto rilevato dal collega Cecconi, in quanto se non viene effettuata una valutazione sulla alterazione della concorrenza per le partecipazioni al di sopra della soglia stabilita, si verificherebbero situazioni paradossali in cui anche la partecipazione a piccole aziende dei settori per cui non è previsto il criterio della rilevanza nazionale, come ad esempio l'energia, configurerebbe una fattispecie di incompatibilità.

Propone pertanto l'accantonamento del suo emendamento 8.9.

La Commissione accantona l'emendamento Mazzioti Di Celso 8.9.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) si chiede se l'emendamento Famiglietti 8.5 preveda la semplice possibilità di sentire l'interessato, escludendo che vi sia una effettiva capacità del medesimo di incidere sulla decisione dell'Autorità.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, conferma che l'impostazione dell'emendamento Famiglietti 8.5 è quella descritta dal deputato Sisto, precisando che l'intento è quello prevedere il rispetto del contraddittorio, evitando al contempo che sia introdotta una fase procedurale alternativa ad esito negoziale che possa mettere in discussione la decisione dell'Autorità.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) condivide quanto testé riferito dal relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) manifesta preoccupazione per il contenuto del presente emendamento, facendo notare che si introduce un finto contraddittorio. Giudica grave una impostazione del provvedimento tesa ad affidare ad un'Autorità, nominata dalla politica, il potere di decidere sul destino del titolare della carica di governo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO osserva che la finalità dell'emendamento Famiglietti 8.5 è quella di assicurare il contraddittorio con il titolare della carica di governo, senza tuttavia introdurre

forme negoziali che possano incidere sulla deliberazione dell'Autorità.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che non sia superfluo prevedere un passaggio procedurale nel quale il soggetto interessato possa manifestare il proprio consenso.

La Commissione approva l'emendamento Famiglietti 8.5 (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9. Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Centemero 9.13, Ferrari 9.5, Costantino 9.3 e Mazziotti Di Celso 9.12.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.7, nonché parere contrario sull'emendamento Centemero 9.14, sugli identici emendamenti Centemero 9.15 e Parisi 9.4, sull'emendamento Centemero 9.16. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.25 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 9.17, 9.18 e Parisi 9.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 9.22, e parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.9.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Centemero 9.19 e Parisi 9.1, nonché parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.10. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.11, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: Dopo il comma 11 inserire il seguente: 11-*bis*. L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso. A tal fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento Centemero 9.21.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede delucidazioni al relatore sulle motivazioni del parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 9.7, non comprendendo le ragioni per le quali non si parli più di soggetti interessati.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, fa notare che l'emendamento mira ad identificare il soggetto interessato nel titolare della carica di governo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che la finalità dell'emendamento in questione è quella di prevedere un onere di comunicazione a favore del titolare della carica di governo circa la scelta compiuta relativamente al soggetto gestore.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo per una precisazione, si chiede per quale ragione non sia possibile ricomprendere nell'ambito della norma anche i familiari del titolare della carica di governo.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, osserva che la questione posta dal deputato Toninelli appare fondata, meritando un approfondimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene che l'emendamento Famiglietti 9.7 riconosca un diritto soggettivo a favore del titolare di carica di governo, risultando impregiudicata, in ogni caso, la possibilità di ascoltare altri soggetti interessati.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL), dopo aver osservato che non comprende il motivo per il quale occorra mettere il titolare della carica di governo a conoscenza di quale soggetto gestore sia stato scelto, ritiene opportuno ricomprendere tra i destinatari di tale forma di comunicazione anche i familiari del titolare della carica. Auspica che il relatore possa rivedere il

suo parere su tale emendamento, sul quale preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene opportuno prevedere un ampliamento dei poteri dell'Autorità.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, alla luce di quanto testé emerso dal dibattito, invita il presentatore dell'emendamento Famiglietti 9.7 a ritirarlo. Fa notare che qualsiasi ulteriore valutazione potrà essere svolta in sede di esame in Assemblea.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) ritira il suo emendamento 9.7, riservandosi di valutare una sua eventuale ripresentazione in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento Centemero 9.14. Illustra quindi l'emendamento Centemero 9.15, identico all'emendamento Parisi 9.4, prospettando l'opportunità di disciplinare in modo rigoroso le modalità di alienazione dei beni affidati in gestione.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) intervenendo sugli identici emendamenti Centemero 9.15 e Parisi 9.4, sottolinea che nel testo base è stato inventato un istituto inutile che imita il *blind trust* statunitense. Il problema è che nel modello proposto non c'è l'assoluta non conoscenza del gestore e della sua gestione. Si tratta di un istituto assolutamente non idoneo al mondo imprenditoriale italiano che avrà l'unico effetto di allontanare gli imprenditori dalla politica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Centemero 9.15 e Parisi 9.4.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) illustra il suo emendamento 9.16 volto a inserire il riferimento all'assenso degli interessati nell'ambito delle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9, per evitare un vero e proprio mandato in bianco.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 9.16.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) intervenendo sull'emendamento del relatore 9.25 chiede la portata della parola alienazione e a che cosa la stessa si riferisca.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, precisa che si tratta di un'alienazione parziale su ogni singolo caso toccato dal conflitto d'interessi. Per questo si parla di condizioni e non di regole.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) intervenendo sull'emendamento 9.25 del relatore osserva che si tratta di un contenitore senza contenuti. Si chiede, infatti, se sia previsto il consenso del soggetto. In caso contrario si tratterebbe di una formula eccessiva e lesiva dei diritti del soggetto interessato. Dichiara il voto contrario del suo gruppo all'emendamento 9.25.

La Commissione approva l'emendamento 9.25 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco SANNA (PD), *relatore*, interviene per modificare il parere favorevole precedentemente espresso sull'emendamento Famiglietti 9.10, che contiene un riferimento all'articolo 6, comma 13, precedentemente accantonato. Ritiene quindi opportuno accantonare anche l'emendamento Famiglietti 9.10.

La Commissione accantona l'emendamento Famiglietti 9.10.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Centemero 9.17 teso a ripristinare, con la soppressione del quinto periodo del comma 2, una minima possibilità di interlocuzione del titolare della carica di governo con il gestore. Si tratta di un passaggio non secondario. Rileva altresì che avere un minimo di informazioni sulla propria azienda non modifica l'istituto del mandato fiduciario.

Emanuele FIANO (PD) non concorda con quanto affermato dal collega Sisto.

Ritiene infatti che bisogna evitare anche la minima informazione sulla gestione delle proprie imprese da parte del titolare della carica di governo al fine di evitare un riflesso sulla sua attività istituzionale.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) dissentendo col collega Sisto, osserva che il *blind trust* statunitense è un fondo cieco totale. In questo caso si tratta di una versione all'italiana, basata su un contratto di tipo fiduciario. Quindi pur non condividendo il principio alla base delle disposizioni del testo in esame, ritiene che bisogna essere logici fino in fondo e prevedere un distacco totale del titolare della carica di governo dalla gestione delle sue imprese. Osserva infine che la legge sembra fatta guardando al passato mentre andrebbero inserite tipologie di conflitti di interesse riferiti all'esistente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa osservare al collega Bianconi che nella legislazione americana il gestore non è sconosciuto al titolare della carica di governo, mentre la gestione è totalmente cieca. In questo, a suo avviso, il testo in esame replica l'istituto della legislazione statunitense.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) sottolinea che nel testo base, a differenza del *blind trust* statunitense, si prevedono forme di conoscenza della gestione da parte del titolare della carica di governo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) replicando al collega Bianconi rileva che lo stesso relatore Sanna ha parlato di un *blind trust* in versione italiana. È un istituto a suo avviso inapplicabile in riferimento alla situazione costituzionale e legislativa italiana, che ha una storia del tutto diversa da quella anglosassone e statunitense.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) osserva che il problema che deriva dalla conoscenza della gestione delle proprie imprese da parte del titolare della carica di Governo è quello della possibilità di intervenire

nella propria azione istituzionale per favorire la sua azienda.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 9.17 e 9.18.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento Parisi 9.2 volto a prevedere i diritti di conoscenza della gestione delle proprie aziende da parte del titolare della carica di governo. Si tratta di misure che non inficiano la base dell'istituto della gestione fiduciaria che, altrimenti, scoraggerebbe gli imprenditori ad entrare in politica.

La Commissione respinge l'emendamento Parisi 9.2.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di riformulazione dell'emendamento Ferrari 9.8.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ferrari 9.8 ritiene che sia fondamentale che vi sia l'autorità a fare da tramite alla presentazione del rendiconto.

Emanuele FIANO (PD), facendo proprio l'emendamento Ferrari 9.8, accetta la proposta di riformulazione del medesimo emendamento avanzata dal relatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.8, come riformulato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ferrari 9.8, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 9.22 ne illustra la *ratio*, ritenendo che la disposizione su cui tale emendamento va ad incidere faccia riferimento ad un tipo di sanzione inafferrabile nei contenuti. Nel ritenere pertanto che l'approvazione dell'emendamento in questione riconduca

alla introduzione di tipologie sanzionatorie più certe, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Centemero 9.22 e approva l'emendamento Ferrari 9.9 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sugli identici emendamenti Centemero 9.19 e Parisi 9.1, ne chiarisce la *ratio*, ritenendo che le misure individuate dall'articolo su cui tali proposte emendative vanno ad incidere destino perplessità in merito all'individuazione dei poteri dell'autorità, giudicando necessario che detta autorità debba essere sottoposta a regole vincolanti, che la sottraggano a possibili condizionamenti da parte del Governo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo su tali identici emendamenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Centemero 9.19 e Parisi 9.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Famiglietti 9.10 è accantonato, mentre l'emendamento Costantino 9.3 è stato ritirato.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Famiglietti 9.11 nei seguenti termini: «Dopo il comma 11 inserire il seguente: 11-*bis*. L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso. A tal fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti».

Giuseppe LAURICELLA (PD), intervenendo sull'emendamento Famiglietti 9.11, nel testo riformulato proposto dal relatore, dichiara di non dividerne la riformulazione, e paventando una riproposizione del modello di amministrazione giudiziale,

invita a prestare attenzione nel dare ampia discrezionalità all'autorità.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo a sua volta sull'emendamento Famiglietti 9.11, nel testo riformulato proposto dal relatore, esprime alcune critiche a tale proposta di riformulazione, che rischia di conferire una sorta di delega in bianco all'autorità. Ritenendo che l'autorità stessa non debba avere mano libera, ma che il suo ruolo debba essere predefinito da norme di origine parlamentare, affinché sia garantita la terzietà tra politica, autorità e gestori, preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento così come risulterebbe dalla riformulazione proposta.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi chiede che sia accantonato il proprio emendamento 9.11.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento Famiglietti 9.11, pur fornendo ulteriori chiarimenti in merito alla riformulazione precedentemente proposta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Famiglietti 9.11 si intende accantonato così come l'emendamento Centemero 9.21 e ricorda che il suo emendamento 9.12 è ritirato.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, ricorda infine che l'emendamento Ferrari 11.4 è stato ritirato. Invita quindi il relatore ad esprimere il parere sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 11.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 11.1 e 11.2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.6, mentre invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Schullian 11.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 11.6 del relatore.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si chiede se basti una legge ordinaria per introdurre principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) giudica inaccettabile introdurre con legge ordinaria principi generali che, per loro natura, rappresentano un fondamento dell'ordinamento e richiedono un processo di consolidamento. Condivide invece l'esigenza di porre le regioni a statuto speciale sullo stesso piano rispetto alle regioni a statuto ordinario in tema di adeguamento dei propri ordinamenti alle disposizioni sul conflitto d'interessi.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti Schullian 11.1 e 11.2, di cui è cofirmatario.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'emendamento 11.6 del relatore, lo giudica superfluo atteso che le disposizioni dell'articolo 11 non sembrano dar luogo ad interpretazioni incerte. Non comprende il motivo per il quale è necessario differenziare la posizione delle regioni a statuto speciale da quella delle altre regioni in tema di adeguamento delle norme in materia di conflitto d'interessi.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, fa notare che, con riferimento all'articolo 13, in tema di ineleggibilità dei consiglieri regionali, la volontà del legislatore è stata quella di rendere la proposta di legge rispettosa dell'articolo 122 della Costituzione, in base al quale tale materia è regolamentata dalle leggi regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Relativamente all'articolo 11, invece, l'esigenza di specificare la natura di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica delle disposizioni in esame dipende dalla necessità di porre il provvedimento al riparo da

eventuali vizi di incostituzionalità derivanti da un eventuale superamento della competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale. Ciò consentirebbe di dare certezza circa l'adeguamento del proprio ordinamento anche da parte delle regioni a statuto speciale, pur rispettandone l'autonomia in merito alle modalità di attuazione di tali principi.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), intervenendo per una precisazione, fa notare che, seguendo la logica illustrata dal relatore, al legislatore statale sarebbe sufficiente inserire determinate disposizioni in una legge ordinaria, qualificandole come principi di carattere generale da imporre alle regioni a statuto speciale.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, fa notare che la valutazione circa l'effettiva presenza di principi di carattere generale dovrebbe essere svolta di volta in volta.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) dichiara di non condividere l'emendamento 11.6 del relatore, che ritiene suscettibile di ledere l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una precisazione, propone al relatore una riformulazione del suo emendamento, nel senso di specificare la rilevanza delle disposizioni in questione come principi generali dell'ordinamento della Repubblica ai soli effetti prodotti dall'articolo 11 del testo.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, giudica pretestuoso parlare di lesione dell'autonomia delle regioni a statuto speciale, che, al contrario, a suo avviso, appare totalmente rispettata, dal momento che tali enti potranno definire le modalità con cui dare attuazione a tali principi. Non accetta di riformulare il suo emendamento nei termini proposti dal deputato Sisto, pur riservandosi di approfondire la questione nel prosieguo dell'*iter*.

Giuseppe LAURICELLA (PD) evidenzia, anzitutto, che appare comunque possibile l'applicazione di disposizioni di maggior

favore per le regioni a statuto speciale. Ricorda, ad esempio, che la legge costituzionale n. 3 del 2001 introduce una clausola di maggior favore, secondo la quale, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di quella riforma si applicano anche alle regioni a statuto speciale laddove prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite alle regioni speciali. Evidenzia poi che in materia di competenza esclusiva delle regioni sussiste un limite costituzionale diverso da quello vigente nelle materie di legislazione concorrente.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), intervenendo per una ulteriore precisazione, chiede al relatore di accantonare il suo emendamento 11.6.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una ulteriore precisazione, si associa alla richiesta del deputato Gigli.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, accogliendo le richieste testé formulate, propone di accantonare il suo emendamento 11.6. Propone altresì di accantonare l'emendamento Schullian 11.3.

La Commissione accantona l'emendamento 11.6 del relatore nonché l'emendamento Schullian 11.3.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che il provvedimento reca una serie di misure che attengono al settore agricolo con la finalità, in primo luogo, di valorizzarne la competitività e che risulta pertanto, nel complesso, riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e « agricoltura », ascritta alla competenza legislativa residuale delle regioni in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Ricorda altresì che, in base alla giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, si intrecciano con materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione nonché con riferimento alle materie « ordinamento civile e penale », nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », entrambe ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s).

Evidenzia inoltre che le misure previste dal testo in esame investono, per alcuni profili, anche la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel momento in cui vengono in

rilievo ambiti di intervento inerenti alla « tutela della salute » e all'« alimentazione », nonché alla « ricerca scientifica e tecnologica »;

Auspica che, nel prosieguo del dibattito in ordine al provvedimento in esame, sia valutata la possibilità di adottare una qualifica di imprenditore agricolo professionale uniforme su tutto il territorio nazionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 20.10.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Giorgis 4.8, Famiglietti 6.13, Gasparini 6.14, Ferrari 6.15, Giorgis 6.16, Rubinato 12.01, Naccarato 12.02, Rubinato 12.03 e 12.04. Avverte che la Commissione riprende l'esame del provvedimento passando alle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere

contrario, i presentatori degli emendamenti Costantino 12.1, Dadone 12.11, 12.8, 12.9 e 12.10. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 12.22, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Parisi 12.2 e Centemero 12.24, nonché sull'emendamento Toninelli 12.12.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il deputato Toninelli ha ritirato l'emendamento Dadone 12.14, di cui è cofirmatario.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori degli emendamenti Dadone 12.13, Parisi 12.3 e Costantino 12.4. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Gasparini 12.6 e sull'emendamento Ferrari 12.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, la presentatrice degli emendamenti Dadone 12.19, 12.15, 12.18, 12.16, 12.17 e 12.20.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 12.1.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Dadone 12.11, fa presente come esso sia volto a colmare una grave lacuna del provvedimento. In particolare, sottolinea infatti come la disciplina relativa ai conflitti di interessi sia fortemente carente in relazione ai casi di incompatibilità ed ineleggibilità dei membri del Parlamento, non prevedendo, nei loro confronti, alcuna sanzione qualora, successivamente alla loro elezione, risul-

tino in una situazione di conflitto di interessi.

Andrea CECCONI (M5S), nel condividere le considerazioni del deputato Toninelli, rammenta che il suo gruppo ha presentato numerose proposte emendative riferite all'articolo 12 e raccomanda una nuova e più approfondita valutazione da parte del relatore sull'emendamento Dadone 12.11, il quale reca una disciplina ampia e compiuta del regime di incompatibilità e ineleggibilità. Nel ribadire l'assoluta necessità di introdurre norme stringenti in relazione ai conflitti di interessi in cui incorrano i membri del Parlamento, evidenzia come finora la Giunta delle elezioni si sia espressa, nell'ambito dei procedimenti di convalida delle elezioni, con decisioni decisamente discutibili, le quali appaiono il frutto di uno spirito corporativo. In tale ambito ritiene quindi necessario intervenire introducendo sanzioni precise, a carico di coloro che, dopo l'elezione a membri del Parlamento, assumono incarichi o riprendono l'esercizio di attività che li rendono incompatibili con l'incarico di parlamentare.

Auspica quindi una nuova valutazione del relatore sull'emendamento Dadone 12.11 e, più in generale, la disponibilità della maggioranza a cogliere l'occasione del provvedimento in esame per riscrivere una disciplina seria e stringente sul conflitto di interessi dei membri del Parlamento nonché dei consiglieri regionali.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, nel difendere l'impostazione complessiva del provvedimento, ricorda come sia già prevista nella disciplina attuale la fattispecie del conflitto di interessi economico come causa di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenuta. Con riferimento al ruolo della Giunta delle elezioni evidenzia come non sia possibile affrontare il tema del suo funzionamento nell'ambito del provvedimento in esame, rilevando, altresì, come la disciplina sul conflitto di interessi prevista per i membri del Parlamento sia necessariamente diversa da quella relativa ai titolari di cariche governative, alla luce

delle prerogative fissate all'articolo 68 della Costituzione, e come i casi di ineleggibilità sopravvenuta siano, già da tempo, risolti nel senso che danno luogo a decadenza dall'incarico.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) interviene in qualità di presidente della Giunta delle elezioni, in quanto si sente direttamente coinvolto da alcune delle considerazioni svolte dal relatore. In particolare sottolinea come, nonostante vi sia un clima di proficua collaborazione fra i gruppi parlamentari all'interno della giunta medesima, essa svolge un ruolo che può definirsi a tratti ampio ovvero eccessivamente ristretto. Ricorda che la Giunta delle elezioni opera in base ad un regolamento risalente addirittura al 1952 e modificato nel 1970. Ritiene pertanto che l'occasione dell'approvazione di una legge sul conflitto di interessi dovrebbe essere utilizzata per rendere più efficiente l'esercizio delle funzioni da parte della giunta medesima.

Anche per quanto riguarda i compensi percepiti dai deputati ci possono essere situazioni molto diverse che dipendono dalle situazioni e dalle esperienze professionali personali. Riguardo all'apparato sanzionatorio occorrerà che le norme siano effettivamente applicabili da parte della Giunta, dal momento che i deputati non dichiarano spontaneamente i loro incarichi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), pur riconoscendo la rilevanza dei temi affrontati dall'emendamento Dadone 12.11 in esame, ritiene che in forza del divieto del mandato imperativo previsto dalla Costituzione sia da condividere l'impostazione del provvedimento che non estende ai parlamentari le previsioni in tema di conflitto di interesse, in quanto deve ritenersi assolutamente libero e peculiare l'esercizio delle funzioni parlamentari. Altra questione è invece l'attività di governo densa potenzialmente di situazioni di conflitto di interesse. Ciò premesso rileva l'estrema difficoltà di coniugare l'articolo 68 della Costituzione con la previsione espressa del conflitto di interesse.

Condivide, peraltro, l'opportunità di affrontare altre questioni contenute nell'emendamento in esame quali ad esempio quella relativa all'incompatibilità dei magistrati.

In conclusione preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sull'emendamento Dadone 12.11 in quanto non ritiene che la legge sul conflitto di interessi sia la sede più idonea per affrontare la questione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 12.11.

Andrea CECCONI (M5S) intervenendo sull'emendamento Dadone 12.8, sottolinea come a suo giudizio si sia perso il punto centrale sollevato dal suo gruppo che non ha mai sostenuto che il parlamentare non debba esprimere liberamente il proprio pensiero. Ricorda come l'articolo 2 del testo in esame che individua l'ambito soggettivo di applicazione comprende anche i membri del parlamento e i consiglieri regionali ma negli articoli successivi non vi è traccia di un'elencazione delle situazioni di conflitto di interesse e delle cause di incompatibilità anche per tali soggetti. Nel condividere le dichiarazioni del presidente della Giunta per le elezioni, D'Ambrosio, invita la Commissione, al di là del contenuto degli emendamenti presentati dal suo gruppo, ad individuare le situazioni più opportune per rendere le norme sul conflitto di interesse applicabili anche ai parlamentari a prescindere da quanto dispone la Costituzione all'articolo 68 e indipendentemente dalle eventuali modifiche del regolamento della Giunta delle elezioni.

Danilo TONINELLI (M5S) giudica paradossale che non sia stato disciplinato il conflitto di interessi per i parlamentari nel capo II del provvedimento, nonostante tali soggetti siano stati ricompresi nell'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) considera sbagliato tentare di sanare vizi

derivanti dall'introduzione di norme incongrue attraverso l'introduzione di ulteriori disposizioni normative. Ritiene che l'introduzione di vincoli che scoraggiano l'accesso alla politica da parte degli imprenditori possa determinare la conseguenza paradossale di favorire la formazione di *lobby*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dadone 12.8 e 12.9.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 11.6 del relatore (*vedi allegato 2*), nonché il nuovo emendamento 14.12 del relatore (*vedi allegato 2*). Avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti a entrambe tali proposte emendative è fissato alle ore 9.30 della giornata di domani.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento Dadone 12.10, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 12.10.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, accetta di riformulare il suo emendamento 12.21 nei termini proposti dal relatore Sanna.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21, come riformulato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21, così come riformulato (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento Mazziotti Di Celso 12.22 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra gli identici emendamenti Parisi 12.2 e Centemero 12.24, preannunciando su di essi il suo voto favorevole.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Parisi 12.2 e Centemero 12.24.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento Toninelli 12.12, di cui è cofirmatario.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che il tema posto dall'emendamento Toninelli 12.12 sia meritevole di approfondimento nel prosieguo dell'*iter*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 12.12 e Dadone 12.13.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Parisi 12.3, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Parisi 12.3 e Costantino 12.4. Approva l'emendamento Gasparini 12.6 (*vedi allegato 1*).

Francesco SANNA (PD), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Ferrari 12.7 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alan FERRARI (PD) accetta di riformulare il suo emendamento 12.7 nei termini proposti dal relatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 12.7, come riformulato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferrari 12.7, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Dadone 12.19 e 12.15.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento 12.18, di cui è cofirmatario, sottolineando l'esigenza che i deputati svolgano il loro mandato in termini esclusivi ovvero senza svolgere altre attività professionali o altri incarichi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) fa notare che l'emendamento in questione appare in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione che al comma 3 riconosce al titolare delle funzioni pubbliche il diritto di conservare il proprio posto di lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 12.18.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'emendamento Dadone 12.16, di cui è cofirmatario, volto a sanare una criticità nell'attività della Giunta delle elezioni. L'emendamento, infatti, fissa un termine per ciascuna Camera per giudicare sulle cause di incompatibilità dei propri componenti, dando effettività alle norme sull'ineleggibilità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dadone 12.16, 12.17 e 12.20. La Commissione passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il suo emendamento 13.2 è stato ritirato.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Centemero 0.13.4.1, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.4 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Cecconi 13.1, altrimenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 13.4 del relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra il subemendamento Centemero

0.13.4.1, volto ad escludere gli esercenti delle professioni sanitarie, quali farmacisti e titolari di cliniche convenzionate, dalle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 13 per l'accesso alla carica di consigliere regionale. Si tratta di una discriminazione verso l'alto, come dimostra il riferimento al possesso di una notevole entità economica. Non comprende, infatti, perché non possa essere eleggibile chi ha svolto bene e con profitto il proprio lavoro. Si tratta di una lesione dell'articolo 3 della Costituzione che denota una chiara posizione antiliberista, antigarantista e, di conseguenza, anticostituzionale.

Enzo LATTUCA (PD) non concorda con quanto affermato dal collega Sisto e ritiene del tutto inopportuno che il titolare di una clinica in concessione diventi consigliere regionale. Rileva che non è un obbligo convenzionare una clinica, né l'entrare in politica che è altresì una scelta che comporta delle rinunce. Fa il caso della regione Lombardia dove l'assessore alla sanità è operativo nel settore delle cliniche private, cosa da lui ritenuta abnorme. In quanto alle farmacie, se è vero che oggi sono solo in concessione, è perché c'è una parte politica che si è sempre opposta alla loro liberalizzazione.

Danilo TONINELLI (M5S) concorda con il collega Lattuca, ma desidera fargli osservare che dovrebbe anche stupirsi per la scelta operata dalla sua parte politica di escludere l'alta amministrazione dall'ambito soggettivo di applicazione del testo in esame. Ricorda, infatti, il caso del presidente dell'AIFA. Ribadisce, quindi, che la legge riguarda pochissime persone e di conseguenza è inutile.

Emanuele FIANO (PD) fa presente al collega Toninelli che il tema dell'inserimento dei componenti delle Autorità indipendenti o di altri soggetti nell'ambito delle disposizioni del presente testo sarà valutato per l'esame in Assemblea. Fa osservare al collega Sisto la palese contraddizione di un soggetto che non può essere allo stesso tempo concedente e

concessionario ed è questa sovrapposizione di ruoli che s'intende colpire con questa legge. Ricorda che la Costituzione sancisce il principio di eguaglianza per l'accesso alla politica e che il testo fornisce strumenti a questa scelta e non crea lesioni a diritti costituzionali.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) rileva che vanno attentamente letti insieme gli articoli 49 e 51 della Costituzione, che non consente una discriminazione per tipologia di attività. Inoltre, ricorda che all'articolo 13 si parla di ineleggibilità e non di conflitto di interessi. Replicando al collega Lattuca, trova assurdo il dover rinunciare alla politica. In sostanza ritiene che si stia prendendo una deriva pericolosa, frutto di un provvedimento totalmente ideologico che sottintende una lotta sociale a categorie considerate privilegiate. Ricorda che esistono altre forme, quali l'astensione o tipologie di reati, come l'abuso di ufficio, per evitare le situazioni denotate da ultimo dal collega Fiano. Invita la Commissione a riflettere su un approccio, a suo avviso, assolutamente fuori dal dettato costituzionale.

Enzo LATTUCA (PD) nel ricordare il contenuto dell'articolo 51 della Costituzione, ritiene che occorra trattare in modo diverso situazioni diverse e che per accedere ad uffici pubblici sia normale prevedere requisiti di accesso anche stringenti. Non condivide affatto le considerazioni svolte dal Presidente Sisto che ha parlato di deriva antidemocratica perché provenienti proprio da una forza politica che ha avuto per vent'anni il conflitto di interessi nel suo DNA rappresentando una delle colonne del sistema politico italiano. Ricorda, come in realtà in molte professioni siano regolate situazioni del conflitto di interesse e che probabilmente tali diverse posizioni derivano anche da una concezione differente del modo di fare politica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, intende lasciare agli atti di non condividere l'interpretazione che è emersa in alcuni interventi circa il concetto di

« notevole rilevanza economica », concetto che a suo giudizio non può essere riconducibile ad una farmacia.

La Commissione respinge il sub-emendamento Centemero 0.13.4.1.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) intervenendo sull'emendamento del relatore 13.4 ribadisce di non comprendere la componente ideologica che sta a fondamento della previsione della causa di illeggibilità dei consiglieri regionali di cui all'articolo 13. Al contrario evidenzia come sia necessario rispettare il principio di uguaglianza senza discriminazioni o dati ideologici e preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in questione.

La Commissione approva l'emendamento 13.4 del relatore (*vedi allegato 1*).

Andrea CECCONI (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 13.1 volto a sopprimere il riferimento alla « notevole entità economica » dell'autorizzazione o della concessione statale, in quanto da ritenersi un elemento di carattere soggettivo.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 13.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito della presentazione 14.12 del relatore, tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14 devono ritenersi accantonate.

Danilo TONINELLI (M5S) con riferimento all'emendamento del relatore presentato all'articolo 14 invita la maggioranza ad un supplemento di riflessione sul suo contenuto.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gasparini 16.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Dadone 16.2.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Andrea CECCONI (M5S) con riferimento all'emendamento Gasparini 16.1 chiede un chiarimento al relatore circa il significato da attribuire al termine « parenti » ovvero se debbano essere considerati inclusi solo i parenti conviventi.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, chiarisce come l'emendamento Gasparini 16.1 in esame sia volto ad abrogare la legge Frattini n. 215 del 2004 ad esclusione di alcuni articoli fra i quali l'articolo 7 che viene modificato. Al riguardo propone al presentatore dell'emendamento in questione una riformulazione volta a prevedere di limitare la previsione normativa ai parenti entro il secondo grado.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO concorda con la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Gasparini 16.1 come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento 16.2 di cui è cofirmatario, specificando in particolare che nelle città con popolazione superiore a 20 mila abitanti il vincolo di fiducia che si instaura tra i cittadini ed il sindaco eletto deve essere reciproco e pertanto deve semplicemente essere previsto che questi non possa decidere di candidarsi ad altro incarico politico senza un limite temporale. Ribadisce di non comprendere il parere contrario espresso dal relatore sull'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 16.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, propone di rinviare i lavori della Commissione alla seduta di domani alle ore 9.30, al fine di completare l'esame degli emendamenti accantonati, compresi quelli riferiti all'articolo 14.

La Commissione acconsente.

Andrea CECCONI (M5S) invita la maggioranza a completare l'esame degli emendamenti accantonati e delle proposte emendative riferite all'articolo 14 in Commissione, affrontando anche la questione dell'applicazione delle disposizioni sul conflitto di interessi ai membri delle Autorità indipendenti in quanto teme che gli spazi per il dibattito in Assemblea saranno alquanto ristretti.

Emanuele FIANO (PD) osserva che il suo gruppo ha la volontà di affrontare il

tema dell'estensione della disciplina del conflitto d'interessi ai componenti delle Autorità indipendenti e non ha alcuna intenzione di sottrarsi alla discussione su tale argomento. Fa notare, tuttavia, che formulare proposte di modifica su tale aspetto appare complicato dal punto di vista tecnico, dal momento che occorre valutare con attenzione quei casi in cui tale questione è già affrontata dagli ordinamenti istitutivi di tali organismi. Osserva, quindi, che un eventuale rinvio all'Assemblea su tale punto non celerebbe alcun intento dilatorio teso a restringere i tempi di discussione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8. 8. Mazziotti Di Celso.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: assentite dall'interessato con le seguenti: sentito l'interessato.

8. 5. Famiglietti.

ART. 9.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Il contratto di gestione aggiungere le seguenti: regola le condizioni per l'alienazione,.

9. 25. Il relatore.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: carica di governo, aggiungere le seguenti: inviandone copia all'Autorità,

9. 8. (Nuova formulazione) Ferrari, Fiano.

Al comma 9, le parole: dei principi e dei criteri stabiliti sono sostituite dalle seguenti: di quanto stabilito.

9. 9. Ferrari.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al numero 1, le parole: « contratti di opere o di somministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica ».

12. 21. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di note-

vole entità economica con le seguenti: un'attività di cui al numero precedente.

12. 22. Mazziotti Di Celso.

Al comma 3, dopo la parola: grado aggiungere le seguenti: o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico.

12. 6. Gasparini.

Al comma 4, sostituire le parole: ; nel caso in cui l'Autorità fino a: , in caso di elezione, con le seguenti: . In caso di elezione l'Autorità trasmette una propria relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 8 e 9 »

12. 7. (Nuova formulazione) Ferrari.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso a-bis), dopo le parole: dallo Stato aggiungere le seguenti: o dalla regione.

13. 4. Il relatore.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Abrogazioni e modificazioni).

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.

2. All'articolo 7 della legge n. 215 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al coniuge e ai parenti entro il secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo domestico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al comma 1. ».

16. 1. (Nuova formulazione) Gasparini.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: ai principi del con le seguenti: ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel.

int Conseguentemente:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le norme del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

11. 6. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

Conseguentemente, sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:

2-ter. Le candidature a membro della Autorità, corredate del curriculum profes-

sionale che le giustifica, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e di otto soggetti.

2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.

14. 12. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;

rilevato che il provvedimento reca una serie di misure che attengono al settore agricolo con la finalità, in primo luogo, di valorizzarne la competitività e che risulta pertanto, nel complesso, riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e «agricoltura», ascritta alla competenza legislativa residuale delle regioni in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato altresì che, in base alla giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, si intrecciano con materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione

di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione nonché con riferimento alle materie «ordinamento civile e penale», nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», entrambe ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s);

evidenziato inoltre che le misure previste dal testo in esame investono, per alcuni profili, anche la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel momento in cui vengono in rilievo ambiti di intervento inerenti alla «tutela della salute» e all'«alimentazione», nonché alla «ricerca scientifica e tecnologica»;

auspicato che, nel prosieguo del dibattito in ordine al provvedimento in esame, sia valutata la possibilità di adottare una qualifica di imprenditore agricolo professionale uniforme su tutto il territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	63
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3427 Gelmini. Disabbinamento delle proposte di legge C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini</i>)	56

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	64
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	66
Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Nulla osta</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b</i>) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame conclusione – Parere favorevole</i>) .	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
AVVERTENZA	62
ERRATA CORRIGE	62

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato alla
giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 11.55.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.700.3, raccomandandone l'approvazione. Al riguardo, esprime forti perplessità sulla scelta dei relatori, nell'emendamento 1.700, di prevedere pesanti sanzioni di carattere pecuniario nei confronti della parte processuale che resiste in giudizio. Ritiene, infatti, la disposizione ultronea, oltre che palesemente incostituzionale.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.700.3.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.700.4, volto a prevedere che il giudice, nei casi di lite temeraria, quando pronuncia la sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente in giudizio, fornisca una « esauriente motivazione ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.4 e 0.1.700.5.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.700.7, volto a prevedere che il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede, condanni la medesima al pagamento di una somma, in favore della controparte, pari alla metà delle spese legali liquidate, anziché determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese stesse.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) manifesta perplessità sulle disposizioni

contenute nell'emendamento dei relatori 1.700 che, a suo avviso, nel ribadire la filosofia perseguita negli ultimi anni dal legislatore, finisce, di fatto, con lo scoraggiare il cittadino dal ricorrere alla giustizia. Al riguardo ritiene preferibile la formulazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile anteriore alla riforma del 2009.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come l'emendamento 1.700 dei relatori si limiti a meglio specificare principi già contenuti nell'attuale formulazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile, dove si fa esplicito riferimento alla « malafede ». Evidenzia, infatti, che l'obiettivo della proposta emendativa è quello di offrire al giudice, relativamente ai casi di « malafede », un parametro certo di valutazione.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.700.7.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) preannuncia la sua astensione in relazione ai subemendamenti Colletti 0.1.700.6 e 0.1.700.8, dichiarando di condividerne le finalità, ma non anche le specifiche disposizioni negli stessi contenute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.6 e Colletti 0.1.700.8.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.700.9, volto a sopprimere il criterio di delega di cui alla lettera *h-ter*) dell'emendamento 1.700 dei relatori.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.700.9.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.700.10, che prevede, nei casi di lite temeraria, che la condanna della parte soccombente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende possa essere pronunciata dal giudice in via facoltativa, anziché d'ufficio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.10, 0.1.700.12 e 0.1.700.11.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.700.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.14 e 0.1.700.15.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.700.17, volto a prevedere, relativamente alle ipotesi di lite temeraria, la condanna della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo pari al contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.17 e 0.1.700.16.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.700, evidenzia come lo scopo dello stesso, nell'introdurre strumenti già in utilizzati nell'ambito del processo amministrativo, sia essenzialmente quello di salvaguardare l'interesse dello Stato al corretto ed ordinato svolgimento dell'attività giurisdizionale, sanzionando condotte di macroscopico abuso.

Andrea COLLETTI (M5S), preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sull'emendamento dei relatori 1.700.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare al collega Beretta, dichiara di non dividerne le considerazioni, che, a suo avviso, muovono da presupposti « pericolosi ». A suo giudizio, infatti, il tribunale deve ritenersi, a tutti gli effetti, un luogo dove si svolgono servizi essenziali per il cittadino e dove non sempre è possibile individuare una linea netta di demarcazione tra la sem-

plice soccombenza in giudizio e la vera e propria lite temeraria. Evidenzia, quindi, come le disposizioni contenute nell'emendamento in discussione, oltre che del tutto ultronee, di fatto scoraggino i cittadini dal ricorrere alla giustizia.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel rammentare quanto previsto dal primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, rileva come lo stesso rifletta chiaramente la filosofia seguita negli ultimi anni dal legislatore, il cui scopo, a suo giudizio, non è quello di sanzionare condotte di abuso, quanto, piuttosto, quello di allontanare i cittadini dal processo civile. Al riguardo, cita a titolo esemplificativo i dati statistici relativi alle cause previdenziali, evidenziando come, nella più parte dei casi, specie in alcune aree del territorio nazionale, sia privilegiata la scelta dei diretti interessati di non ricorrere in giudizio contro i provvedimenti adottati dall'INPS, sebbene lo stesso istituto risulti soccombente nella maggioranza dei processi civili a suo carico.

La Commissione approva l'emendamento dei relatori 1.700 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il provvedimento in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini.

(Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C.3427 Gelmini. Disabbinamento delle proposte di legge C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge in esame è stata abbinata la proposta di legge C. 3427 Gelmini.

Fa presente che la proposta di legge C.2892 Molteni, su richiesta del Gruppo della lega, è stata inserita nel calendario dell'Assemblea « in quota opposizione » a partire da lunedì 22 febbraio prossimo, per cui occorre stabilire come procedere, considerato che finora si è proceduto ad un intenso ciclo di audizioni che non ha consentito ancora di adottare un testo base e, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, per quanto la data del 22 febbraio sia, oramai, prossima.

Ricorda, peraltro, che all'esito delle audizioni è emersa l'esigenza di approfondire ulteriormente la giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione all'istituto della legittima difesa, al fine di poter disporre di tutti gli elementi necessari per verificare l'effettiva necessità di un nuovo intervento legislativo sull'istituto. Avverte, pertanto, che proprio per tale ragione, il 16 febbraio scorso, ha inviato una lettera al Primo Presidente della Corte di Cassazione per chiedergli di consentire alla Commissione di conoscere le sue valutazioni in merito alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di legittima difesa.

Considerato che la predetta proposta di legge è inserita nel calendario dell'Assemblea « in quota opposizione », chiede, in primo luogo, al deputato Molteni, in veste sia di rappresentante del gruppo che ha chiesto tale inserimento sia di correlatore, se il suo gruppo intenda mantenere ferma la data del 22 febbraio o se, invece, sia disponibile ad uno slittamento di tale data.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, dopo aver espresso apprezzamenti per il lavoro svolto attraverso l'indagine conoscitiva effettuata ed aver ringraziato la Presidenza per essere stato nominato relatore del provvedimento, rileva che la Commissione, proprio grazie le audizioni svolte, è in grado di rispettare il calendario dell'Assemblea. Ciò è possibile, a suo parere,

adottando oggi la proposta di legge a sua firma C. 2892 come testo base, per poi esaminare in questa settimana gli eventuali emendamenti presentati, anche modificando il testo al fine di trovare delle soluzioni condivise, e terminare l'esame in sede referente.

Conclude sottolineando che il suo gruppo è contrario ad ogni slittamento dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea rispetto alla data del 22 febbraio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che l'adozione di un testo base richiede una votazione a maggioranza da parte della Commissione, per cui chiede al correlatore Marotta se condivide la proposta del correlatore Molteni di adottare come testo base la proposta di legge C. 2892 Molteni.

Ricorda, inoltre, che la proposta di legge C. 2892 Molteni è inserita nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 22 febbraio prossimo « in quota opposizione » e senza alcuna formula che condizioni tale inserimento alla conclusione dell'esame da parte della Commissione, per cui, nel caso di contrarietà da parte del gruppo della Lega a rinviare ad altra data l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea, si procederà oggi al disabbinamento della proposta di legge C. 2892 dalle altre, si proseguirà l'esame di quest'ultima proposta e si fisserà a domani, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti, che saranno esaminati nella seduta fissata domani alle ore 14. L'esame del provvedimento si concluderebbe, quindi, nella giornata di giovedì 18 febbraio.

Antonio MAROTTA (AP), *relatore*, fa presente di aver svolto il suo ruolo di correlatore su un provvedimento « in quota opposizione » con spirito costruttivo, quindi, con l'obiettivo di predisporre un testo unificato che tenesse conto delle audizioni. Non ritiene che, al momento, sussistano le condizioni per formulare un testo unificato e per poi esaminare gli emendamenti in maniera adeguata. Non condivide, quindi, la proposta del correlatore di adottare come testo base la

proposta di legge C. 2892 e di concludere l'esame in sede referente la settimana in corso, occorrendo tempo per elaborare un testo congruo.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritiene che la Lega abbia avuto il merito di richiamare l'attenzione della Commissione su un tema estremamente delicato come quello della legittima difesa. Tuttavia, non condivide la scelta del medesimo gruppo di non accettare un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, in quanto tale scelta, considerati i tempi estremamente ristretti per elaborare adeguati emendamenti, potrebbe avere come esito finale la bocciatura della predetta proposta di legge, come è avvenuto in passato in altre Commissioni rispetto a provvedimenti « in quota opposizione ». Sottolinea, infine, l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio del tema della legittima difesa.

David ERMINI (PD), intervenendo in nome del suo gruppo, sottolinea come da parte del Partito Democratico vi sia l'intenzione di intervenire sul tema della legittima difesa al fine di apportare alla normativa vigente tutte quelle modifiche che l'applicazione concreta della disciplina attuale sembra richiedere. Tuttavia, rileva la necessità che sul tema sia effettuata una attenta e approfondita riflessione, che non riguardi il solo articolo 52 del codice penale, ma anche gli articoli 55 e 59 del codice penale, come peraltro evidenziato anche dal professor Padovani nel corso delle audizioni. Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione disponga di un congruo lasso di tempo, al fine di predisporre un testo unificato e di valutare le proposte emendative da presentare.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel condividere la necessità di adottare interventi correttivi sulle disposizioni di cui all'articolo 52 del codice penale, si rimette alla scelta del gruppo parlamentare di opposizione che ha chiesto l'inserimento del provvedimento in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea, circa le modalità e i tempi dell'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto dell'orientamento espresso dalla maggioranza dei gruppi parlamentari di procedere alla predisposizione di un testo unificato, anche al fine di recepire i rilievi e le osservazioni emersi nel corso delle audizioni, e tenuto conto del fatto che tale scelta risulta incompatibile con l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea il prossimo 22 febbraio, chiede al relatore Molteni quali determinazioni intenda adottare al riguardo.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, ribadisce la sua contrarietà a differire l'esame della proposta di legge a sua firma in Assemblea. Chiede, quindi, la revoca dell'abbinamento delle proposte di legge C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini, affinché l'esame prosegua solo in riferimento alla proposta di legge C. 2892 « in quota opposizione » e possa concludersi entro la settimana in corso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del deputato Molteni, revoca l'abbinamento delle proposte di legge C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427.

Antonio MAROTTA (AP) dichiara di dimettersi dall'incarico di relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto dell'intervento del deputato Marotta e ritenendo, considerate le circostanze, di non nominare un nuovo correlatore in sostituzione del deputato Marotta e che si aggiunga al deputato Marotta, avverte che, come preannunciato, il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Molteni C. 2892 è fissato per le ore 12 della giornata di domani, mercoledì 17 febbraio. Gli emendamenti presentati saranno esaminati nella seduta convocata domani alle ore 14 prima dell'audizione del Ministro prevista alle ore 15.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.10.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole, con condizioni, sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*). In particolare, evidenzia la necessità che la Commissione di merito valuti se le differenze degli apparati sanzionatori relativi al bracconaggio ittico in acque marine (articolo 29) e in acque interne (articolo 29-*bis*) siano giustificabili o siano, invece, irragionevoli, determinando una disparità di trattamento in violazione dei principi costituzionali.

Vittorio FERRARESI (M5S), pur dividendo i rilievi testé espressi dalla presidente e relatrice Ferranti, rileva l'opportunità che le condotte relative alle modalità di pesca in acque interne di cui all'articolo 29-*bis* siano punite come illeciti penali, anziché come illeciti amministrativi. Osserva, infatti, che tali condotte determinano irreparabili danni all'ambiente e all'ecosistema. Ritiene inoltre che l'entità delle sanzioni penali previste dal testo siano troppo esigue, non essendo proporzionate alla gravità dei fatti che si

intendono punire specie nel caso in cui il bracconaggio ittico si riferisca ad ingenti quantità di pesci.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel prendere atto di quanto testé rilevato dall'onorevole Ferraresi, presenta una nuova proposta di parere con condizioni e una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la nuova proposta di parere della presidente e relatrice.

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

C. 3317 Coscia.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del testo, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 15 febbraio 2016, della proposta di legge C 3317 Coscia e abbinate e C. 3345 Pannarale, recante: « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria ».

Data la rilevanza della materia, strettamente correlata al principio del pluralismo informativo, il cui fondamento si ravvisa nell'articolo 21 della Costituzione, ritiene opportuno, preliminarmente, soffermarsi sul quadro normativo di riferimento.

Al riguardo, rammenta che la prima disciplina organica degli interventi a sostegno dell'editoria è stata dettata con la legge n. 416 del 1981, successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi, tra i quali, principalmente, la legge n. 67 del 1987, la legge n. 250 del 1990, e la legge n. 62 del 2001, che hanno dato luogo a un sistema normativo fram-

mentario. A causa di ciò, negli anni più recenti, pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni, sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione.

In particolare, il regolamento emanato, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, la cui vigenza è decorsa dal bilancio di esercizio 2011 delle imprese beneficiarie, ha disposto la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione degli stessi, ha incluso fra i requisiti per l'accesso ai contributi una percentuale minima di copie vendute su quelle distribuite, ha previsto nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite all'effettiva distribuzione della testata (invece che al previo criterio della tiratura), e ha introdotto parametri connessi all'occupazione professionale sia per l'accesso ai contributi, sia per il calcolo degli stessi. Inoltre, il richiamato decreto del Presidente della Repubblica ha stabilito che le somme stanziare nel bilancio dello Stato per l'editoria costituiscono limite massimo di spesa e sono destinate prioritariamente ai contributi diretti. In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto (ai sensi di quanto già disposto dalla legge n. 191 del 2009).

Successivamente, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, « con riferimento alla gestione 2013 » e la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Ha anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarebbe stato destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a

fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 sono poi state apportate, con intervento normativo primario, dal decreto-legge n. 63 del 2012 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 103 del 2012), con il quale è stata dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. In particolare, sono stati ridefiniti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo degli stessi e sono state emanate disposizioni a sostegno dell'editoria digitale e della modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici. Le disposizioni sono decorse a partire dai contributi relativi all'anno 2012 o, in alcuni casi, 2013.

Nel passare all'esame del contenuto del testo in discussione, che si compone di 5 articoli, segnala che all'articolo 1, al fine di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è prevista l'istituzione nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (comma 1). Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato.

Fa presente che l'articolo 2 reca deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti, garantendo la massima rappresentatività territoriale. In particolare, per garantire maggiore coerenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite (comma 1). Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale in materia, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (comma 4).

Rammenta che l'articolo 3 reca nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici.

Segnala che l'articolo 4 reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato,

tali intendendosi, tra l'altro, quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale e che sono diffuse al pubblico con pubblicità regolare.

Fa presente, infine, che l'articolo 5 reca disposizioni modificative e abrogative.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

Francesca BUSINAROLO (M5S), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, manifesta netto dissenso sui contenuti del provvedimento in discussione, sottolineando, come il suo Gruppo parlamentare si sia, in più occasioni, dichiarato contrario al finanziamento pubblico all'editoria. Nello stigmatizzare il ricorso allo strumento della delega legislativa, esprime, infine, perplessità sui profili relativi alla copertura finanziaria dello stesso provvedimento, ove si fa riferimento alle maggiori entrate derivanti dalla riscossione del canone TV.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.*

C. 2981 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
C. 3156 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che un trattato analogo a quelli oggetto di ratifica possa essere stipulato anche con gli Emirati Arabi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 590 dell'11 febbraio 2016,

a pagina 42, prima colonna, quarantaduesima riga, il numero: « 0.1.700.3 » è sostituito dal seguente: « 0.1.700.1 »;

a pagina 42, seconda colonna, undicesima riga, il numero: « 0.1.700.3 » è sostituito dal seguente: « 0.1.700.1 ».

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**EMENDAMENTO APPROVATO**

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguenti:

h-bis) all'articolo 96, terzo comma del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede, condanna la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;

h-ter) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi

dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanna d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

1. 700. I Relatori.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 3119, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura », come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato, per le parti di propria competenza, che:

l'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, in ragione del principio di tipicità delle servitù coattive, secondo cui le servitù sono riconducibili unicamente alle sole previste esplicitamente dalla legge, caratterizzate dalla loro « necessità » per raggiungere un fine meritevole di tutela individuato *ex lege*;

l'articolo 29 è diretto a modificare il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura effettuate in mare, confermando la distinzione tra comportamenti che costituiscono reato di natura contravvenzionale e comportamenti che configurano illecito amministrativo;

l'articolo 29-*bis* è stato opportunamente introdotto dalla Commissione di merito al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale (cd. bracconaggio ittico) effettuata in acque interne dello Stato italiano, prevedendo divieti la cui violazione costituisce contravvenzione od illecito amministrativo;

sarebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione una disciplina sanzionatoria che punisca in maniera diversa condotte di bracconaggio ittico sostanzialmente identiche tra loro, ma che si differenziano a seconda che siano commesse in mare o in acque interne;

dal confronto delle discipline sanzionatorie di cui agli articoli 29 e 29-*bis* emergono alcune differenze della disciplina sanzionatoria sulle quali appare opportuna una riflessione della Commissione di merito al fine di verificare se tali differenze siano giustificate, considerando comunque che il bracconaggio ittico in acque interne presenta un alto grado di offensività all'ambiente, considerato che in alcuni casi è in grado di provocare danni anche irreparabili agli ecosistemi di fiumi e laghi;

dal confronto delle due discipline sanzionatorie emergono alcune differenze che non sembrerebbero essere giustificate dalla circostanza che l'attività illecita riguardi acque interne o marine, come, ad esempio: *a)* l'articolo 29-*bis* non punisce, al contrario di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 4 del 2012, così come modificato dall'articolo 29 del provvedimento in esame, il pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; *b)* l'articolo 29-*bis* al comma 4 punisce la condotta di colui che raccoglie, detiene, trasporta, commercia gli animali storditi od uccisi in viola-

zione ai divieti di cui al comma 2 in maniera meno grave rispetto a colui che ha commesso la predetta violazione, mentre l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012 (come modificato dall'articolo 29 del provvedimento) punisce la condotta di raccolta, trasporto o messa in commercio di pesci o di altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con modalità vietate con la medesima pena prevista per colui che ha commesso queste ultime condotte;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) la Commissione di merito valuti se le differenze degli apparati sanzionatori relativi al bracconaggio ittico in acque marine (articolo 29) e in acque interne (articolo 29-*bis*) siano giustificabili o se invece siano irragionevoli, determinando una disparità di trattamento in violazione dei principi costituzionali;

b) nel caso in cui dalla verifica di cui alla lettera *a)* risulti che le differenze sono ingiustificate, siano apportate le seguenti modificazioni all'articolo 29-*bis*:

1) al comma 2 sia premessa la seguente lettera: «*0a)* pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;» e conseguentemente al comma 3-*bis* le parole: «al comma 2, lettere *a)* e *b)*» siano sostituite con le seguenti: «al comma 2, lettere *0a)*, *a)* e *b)*» e al comma 5 le parole «lettere *a)*» siano sostituite con le seguenti «lettere *0a)*, *a)*»;

2) al comma 3-*bis* dopo le parole «di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*» siano aggiunte le seguenti «e al comma 3», conseguentemente al medesimo comma 3-*bis* sia aggiunto il seguente periodo «Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni» e conseguentemente al comma 4 sia soppressa la lettera *a)*.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 3119, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura », come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato, per le parti di propria competenza, che:

l'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, in ragione del principio di tipicità delle servitù coattive, secondo cui le servitù sono riconducibili unicamente alle sole previste esplicitamente dalla legge, caratterizzate dalla loro « necessità » per raggiungere un fine meritevole di tutela individuato *ex lege*;

l'articolo 29 è diretto a modificare il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura effettuate in mare, confermando la distinzione tra comportamenti che costituiscono reato di natura contravvenzionale e comportamenti che configurano illecito amministrativo;

l'articolo 29-bis è stato opportunamente introdotto dalla Commissione di merito al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale (cd. bracconaggio ittico) effettuata in acque interne dello Stato italiano, prevedendo divieti la cui violazione costituisce contravvenzione od illecito amministrativo;

sarebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione una disciplina sanzionatoria che punisca in maniera diversa condotte di bracconaggio ittico sostanzialmente identiche tra loro, ma che si differenziano a seconda che siano commesse in mare o in acque interne;

dal confronto delle discipline sanzionatorie di cui agli articoli 29 e 29-bis emergono alcune differenze della disciplina sanzionatoria sulle quali appare opportuna una riflessione della Commissione di merito al fine di verificare se tali differenze siano giustificate, considerando comunque che il bracconaggio ittico in acque interne presenta un alto grado di offensività all'ambiente, considerato che in alcuni casi è in grado di provocare danni anche irreparabili agli ecosistemi di fiumi e laghi;

dal confronto delle due discipline sanzionatorie emergono alcune differenze che non sembrerebbero essere giustificate dalla circostanza che l'attività illecita riguardi acque interne o marine, come, ad esempio: *a)* l'articolo 29-bis non punisce, al contrario di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 4 del 2012, così come modificato dall'articolo 29 del provvedimento in esame, il pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; *b)* l'articolo 29-bis al comma 4 punisce la condotta di colui che raccoglie, detiene, trasporta, commercia gli animali storditi od uccisi in viola-

zione ai divieti di cui al comma 2 in maniera meno grave rispetto a colui che ha commesso la predetta violazione, mentre l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012 (come modificato dall'articolo 29 del provvedimento) punisce la condotta di raccolta, trasporto o messa in commercio di pesci o di altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con modalità vietate con la medesima pena prevista per colui che ha commesso queste ultime condotte;

L'articolo 29-*bis* punisce come illeciti amministrativi gravi condotte relative alle modalità di pesca in acque interne che potrebbero configurare anche irreparabili danni all'ambiente, per cui appare opportuno trasformare tali condotte in illeciti di natura penale, quali quelli previsti dal comma 3;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) la Commissione di merito valuti se le differenze degli apparati sanzionatori relativi al bracconaggio ittico in acque marine (articolo 29) e in acque interne (articolo 29-*bis*) siano giustificabili o se invece siano irragionevoli, determinando una disparità di trattamento in violazione dei principi costituzionali;

b) nel caso in cui dalla verifica di cui alla lettera a) risulti che le differenze sono ingiustificate, siano apportate le seguenti modificazioni all'articolo 29-*bis*:

1) al comma 2 sia premessa la seguente lettera: « 0a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; » e conseguentemente al comma 3-*bis* le parole: « al comma 2, lettere a) e b) » siano sostituite con le seguenti: « al comma 2, lettere 0a), a) e b) » e al comma 5 le parole « lettere a) » siano sostituite con le seguenti « lettere 0a), a) »;

2) al comma 3-*bis* dopo le parole « di cui al comma 2, lettere a) e b) » siano aggiunte le seguenti « e al comma 3 », conseguentemente al medesimo comma 3-*bis* sia aggiunto il seguente periodo « Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni » e conseguentemente al comma 4 sia soppressa la lettera a);

e con la seguente osservazione:

all'articolo 29-*bis*, comma 3-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « di cui al comma 2, lettere a) e b) » con le seguenti: « di cui al comma 2 » e conseguentemente di sopprimere la lettera b) del comma 4.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sul Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia del 20 luglio 2015 (2015-2019). 10897/2015 (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>) ...	68
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta a Sofia in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa (8-9 febbraio 2016)	73
ALLEGATO (<i>Comunicazioni</i>)	74

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sul Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia del 20 luglio 2015 (2015-2019). 10897/2015.

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio dell'atto in titolo.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, ricorda che, a conclusione dell'esame istruttorio dell'atto in titolo, il Comitato potrà sottoporre alla Commissione l'eventualità di adottare un documento finale, a norma

del comma 2 dell'articolo 127 del Regolamento.

Ringrazia, quindi, l'onorevole Nicoletti per la disponibilità a mettere a disposizione del Comitato la sua specifica competenza in tema di diritti umani, anche in ragione della sua qualità di presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui è anche autorevole vicepresidente. Ricorda che l'onorevole Nicoletti è anche membro effettivo della Commissione Migrazioni e della Commissione Monitoraggio del Consiglio d'Europa, nonché membro supplente della Commissione Diritti Umani e questioni giuridiche. Le preme sottolineare che non a tutti è noto che il collega è stato relatore presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del Rapporto «*Dopo Dublino: il bisogno urgente di un sistema di asilo europeo*», approvato nel settembre del 2015, che ha anticipato molti dei contenuti dell'attuale dibattito sulla questione profughi e migranti dalle aree di conflitto verso l'Eu-

ropa e che ha correttamente inquadrato la questione tra le sfide maggiori dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Evidenzia che l'approvazione del Rapporto è stata conseguita con un consenso quasi unanime e ciò malgrado la tematica sia divisiva e assai complessa.

La recente decisione dei Paesi del cosiddetto « gruppo Visegrad » di erigere un muro lungo il confine orientale dell'Unione – per bloccare il flusso di profughi proprio laddove gli stessi Paesi hanno a lungo sofferto e si sono battuti per l'abbattimento di muri ideologici e di odio – rappresenta un monito per tutti noi nel senso che in tema di diritti umani nulla è scontato e conquistato per sempre e che la storia tragicamente tende a ripetersi. Sottolinea che non è dunque per retorica o per esigenze di una *politically correctness* che il Comitato avvia oggi l'esame del Piano 2015-2019 dell'UE per i diritti umani, con cui inaugura un approfondimento sulle politiche europee in questo delicato ambito.

Si tratta di un passaggio necessario per cogliere tutta la concretezza e attualità del rapporto tra politica estera e questioni umanitarie e che deriva al diritto internazionale ed europeo al quale, a norma dell'articolo 11 della Costituzione, il nostro ordinamento ha ceduto parte di sovranità in nome di pace e giustizia. Lo impone, a suo avviso, soprattutto l'epilogo tragico della scomparsa di Giulio Regeni.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, per quanto concerne l'azione europea in tema di diritti umani ricorda che, come disposto dagli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione, quest'ultima si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'articolo 21 dello stesso Trattato prevede che l'azione dell'Unione si fonda sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di soli-

darietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione è vincolata nelle sue azioni, oltre che dalle proprie dichiarazioni, anche dalla Carta dei diritti fondamentali proclamata nel 2000, in occasione della Conferenza intergovernativa di Nizza e alla quale il Trattato sull'Unione europea attribuisce lo stesso valore giuridico dei Trattati. Per questo la tutela dei diritti umani costituisce pertanto un obbligo dell'Unione europea sul piano interno e un obiettivo prioritario nelle relazioni esterne. Si tratta di un elemento da rafforzare tanto più in ragione della messa in discussione della natura universale ed indivisibile dei diritti umani sullo stesso suolo europeo, anche in tema di libertà di stampa o di tutela dei diritti delle minoranze.

Al proposito, evidenzia che il 22 giugno 2015 il Consiglio dell'Unione ha adottato le priorità dell'Unione stessa in vista della settantesima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prestando particolare attenzione verso le principali aree di crisi: la situazione in Iraq e Siria, in Ucraina orientale o nella Repubblica Centrafricana per citare solo alcuni contesti.

Ritiene, altresì, opportuno ricordare che, con la decisione 2012/440/PESC del 15 luglio 2012, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito la figura del Rappresentante Speciale dell'Unione europea per i diritti umani, con l'obiettivo di rafforzare la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani, potenziando e migliorando la sua azione complessiva in materia. Tale figura è il primo tra i rappresentanti speciali ad essere definito per tema e non per zona geografica e che svolge il suo mandato sotto la supervisione dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, operando in pieno coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna. Tale carica è attualmente ricoperta da Stavros Lambrinidis, nominato il 1° settembre 2012, e il cui mandato è stato prorogato fino al febbraio 2017. Una sua eventuale audizione presso questo Comitato potrebbe essere di estrema uti-

lità per il lavoro istruttorio in corso e per fare emergere l'approccio onnicomprensivo proprio dell'Europa alla tematica dei diritti umani.

Non è poi da dimenticare il ruolo decisivo svolto dall'Unione nel corso dell'intero processo di istituzione del Consiglio per i diritti umani nell'ambito delle Nazioni Unite, nonché il contributo per arrivare all'adozione della risoluzione su una moratoria internazionale in materia di pena di morte il 18 dicembre 2007 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Nel rammentare inoltre le 11 linee guida adottate dal Consiglio dell'Unione rispettivamente in tema di pena di morte, dialoghi in materia di diritti umani, tortura, bambini e conflitti armati, difensori dei diritti umani, promozione del diritto umanitario internazionale, diritti dei fanciulli, violenze contro le donne, promozione e protezione della libertà di religione o credo, promozione e protezione dei diritti di lesbiche, *gay*, bisessuali, e transessuali e libertà di espressione *off-line* e *on-line*, pone in rilievo che dal 1995 l'Unione europea inserisce una clausola sui diritti umani negli accordi politici quadro con i Paesi terzi. Ciò conferma la rilevanza del tema dei diritti umani anche ai fini delle relazioni esterne dell'Unione. Tale clausola, attualmente contenuta in accordi con più di 120 Stati terzi, costituisce la base della cooperazione nel campo dei diritti umani e della loro promozione in tutti i settori investiti dagli accordi, prevedendo anche forme sanzionatorie quali la sospensione delle riunioni e dei programmi di cooperazione tecnica, in caso di mancato rispetto da parte del Paese interessato.

Sottolinea che tra le linee guida figura anche la considerazione del rapporto tra diritti umani e *business*, con la chiamata in corresponsabilità degli attori economici pubblici e privati.

Al fine di ricordare gli strumenti finanziari *ad hoc* di cui si è dotata l'Unione europea, segnala l'importante impegno finanziario dell'Unione finalizzato alla promozione della democrazia e dei diritti

umani nel mondo EIDHR, *European Instrument for Democracy and Human Rights*, che, nell'ambito della programmazione finanziaria 2014-2020, dispone di un *budget* di 1,2 miliardi di euro – sia l'azione volta a promuovere la fiducia nei processi elettorali, mediante missioni di osservazione elettorale e il sostegno alle organizzazioni locali della società civile coinvolte in tali processi. In merito a queste ultime, è da rammentare che dal 1993 l'Unione europea ha svolto 110 missioni di osservazione. Parimenti importante è lo strumento per contribuire alla stabilità ed alla pace (IcSP), di cui al regolamento 230/2014/UE, dell'11 marzo 2014, che fornisce sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e nel fare fronte a minacce globali e transregionali, e che dispone di un budget pari a 2,4 miliardi di euro per il periodo finanziario 2014-2020. Non ultimo, va ricordato l'impegno dell'Unione nella pianificazione delle azioni comuni in tema di Politica estera e difesa comune, attraverso l'individuazione di punti focali sulla difesa dei diritti umani e dell'identità di genere.

Premesse tali considerazioni sull'attività dell'Unione nel campo dei diritti umani, ricorda che il Consiglio dell'Unione europea riunitosi nella formazione « Affari esteri » il 20 luglio 2015, accogliendo con favore la comunicazione congiunta « Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE », presentata dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione europea, ha adottato il nuovo Piano d'azione sui diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019. Il Piano d'azione individua, in particolare, una serie di azioni ed iniziative articolate in 34 obiettivi, suddivisi in cinque aree strategiche: il coinvolgimento degli attori locali; l'equilibrio tra diritti civili e politici da un lato, e quelli economici, sociali e culturali dall'altro, questione su cui richiama l'approccio unitario proprio della Carta dell'ONU e della Dichiarazione Universale distinto da quello del diritto co-

munitario europeo, caratterizzato dalla trattazione separata delle due grandi tipologie; l'approccio globale sui diritti umani in situazioni di conflitto e di crisi; la coerenza nell'affrontare il tema dei diritti umani nelle politiche dell'Unione quali il commercio e gli investimenti, la migrazione e l'asilo, lo sviluppo, e la lotta al terrorismo; la maggiore efficacia e la cultura dei risultati nei diritti umani e nella democrazia, con lo sviluppo di approcci più strategici e orientati ai risultati.

Nelle conclusioni del Consiglio è anzitutto evidenziato che, sulla base del quadro strategico sui diritti umani e la democrazia e del Piano d'azione 2012-2014, l'Unione europea ha compiuto notevoli progressi nel migliorare l'impatto e la coerenza delle sue azioni in materia di diritti umani e democrazia e che l'Unione stessa ha ulteriormente elaborato orientamenti su questioni chiave in materia di diritti umani, ha rafforzato l'efficacia dei lavori bilaterali in materia di diritti umani e democrazia, ha promosso proficuamente l'azione a livello multilaterale ed ha migliorato l'integrazione dei diritti umani nell'insieme dell'azione esterna dell'Unione. Nello stesso documento è poi rilevato che il Consiglio ha accolto con favore l'importante lavoro del già ricordato Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, Stavros Lambrinidis.

Il Consiglio europeo evidenzia altresì che la complessità delle crisi attuali e le violazioni e gli abusi generalizzati dei diritti umani e delle libertà fondamentali richiedono da parte della stessa Unione sforzi sempre più decisi. Il Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019 dovrebbe consentire all'Unione europea di far fronte a tali sfide attraverso interventi più mirati, un uso sistematico e coordinato degli strumenti a sua disposizione e un maggiore impatto delle sue politiche e dei suoi strumenti sul terreno.

È posto un accento particolare sulla titolarità delle istituzioni e dei meccanismi locali, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani, e della società civile e sulla cooperazione con tali attori, promuovendo

i principi della non discriminazione, parità di genere ed emancipazione femminile. Inoltre, particolare rilievo è attribuito ad un approccio globale per i diritti umani nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e delle crisi, ed all'ulteriore integrazione del tema dei diritti umani negli aspetti esterni delle politiche dell'Unione, al fine di garantire una maggiore coerenza delle politiche, in particolare nei settori della migrazione, degli scambi e degli investimenti, della cooperazione allo sviluppo e della lotta al terrorismo.

Evidenzia le problematiche connesse a casi di intervento militare da parte della comunità internazionale, anche in ottemperanza di obblighi di natura umanitaria, finalizzati nella protezione delle popolazioni civili, ma in assenza di un approccio di carattere onnicomprensivo alle crisi. In taluni casi tali interventi hanno addirittura avuto un effetto moltiplicativo della crisi.

Nel documento approvato il 20 luglio scorso, inoltre, è posto in evidenza che l'Unione manterrà il proprio impegno nell'attuare l'intera agenda in materia di diritti umani e democrazia, come previsto nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia del 2012, che continua a guidare le azioni dell'Unione, e negli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, nelle conclusioni del Consiglio e in documenti di strategia. Si evidenzia, in particolare, che l'Unione europea continuerà a promuovere e difendere l'universalità e l'indivisibilità di tutti i diritti umani, in partenariato con Paesi di tutte le regioni, in stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali e regionali, nonché con la società civile, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani. A tale proposito ribadisce l'urgenza della istituzione anche in Italia dell'autorità nazionale indipendente in tema di protezione e tutela dei diritti umani, accelerando l'iter legislativo delle proposte giacenti presso il Parlamento, e ciò anche per l'impegno assunto dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nei confronti della comunità internazionale.

Nell'assicurare poi che l'Unione intensificherà gli sforzi per promuovere un ambiente sicuro e favorevole, in cui la società civile e i media indipendenti possano prosperare, nelle conclusioni è posto in risalto il contributo fondamentale che gli attori della società civile e i difensori dei diritti umani rendono alla pace e alla sicurezza, alla stabilità e alla prosperità.

Il Consiglio esprime infine apprezzamento per l'importante ruolo svolto dall'Alto Rappresentante e Vicepresidente e dalla Commissione europea nel promuovere un'attuazione sistematica e coerente della politica dell'Unione in materia di diritti umani, rilevando che il Piano d'azione sarà attuato con la stretta partecipazione del Parlamento europeo e in periodica consultazione con le parti interessate competenti, in particolare con le organizzazioni della società civile. L'Unione europea si è impegnata a migliorare la diplomazia pubblica e la comunicazione sulle azioni che conduce in materia di diritti umani e nel 2017 avrà luogo una revisione intermedia del Piano d'azione, che coinciderà con la revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno per garantire una maggiore coerenza. Il Consiglio invita, in conclusione, tutti i partner a contribuire al successo del Piano d'azione e a promuovere i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo.

Conclude ringraziando la presidente Locatelli per le parole usate nei suoi confronti e anche per avere valorizzato la centralità della revisione del regolamento di Dublino nell'interesse dei diritti umani dei richiedenti asilo, come emerge dal Rapporto approvato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in accoglimento di istanze che il nostro Paese ha fatto valere in quella sede. Auspica, infine, che il Comitato possa contribuire con il proprio lavoro conoscitivo a dare impulso all'azione del Governo e del Parlamento italiani per l'attuazione del Piano d'azione in titolo.

Franco CASSANO (PD) chiede chiarimenti in ordine ai rapporti di priorità che possono instaurarsi tra le diverse tipologie

di diritti umani e anche al fine di comprendere se possano insorgere conflitti tra i diversi diritti. Ritiene, in buona sostanza, da chiarire come possa essere conseguita la indivisibilità e universalità dei diritti umani.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, considera di grande rilievo il quesito posto dal collega Cassano. Ribadisce che le grandi Carte dei diritti adottate dalle Nazioni Unite e dalla Comunità internazionale vanno nella direzione di una visione unitaria dei diritti umani, sia che essi attingano ai grandi temi di libertà sia che essi riguardino questioni di natura sociale. Nel diritto europeo, invece, i diritti civili e politici sono oggetto di tutela nell'ambito della Convenzione europea per i diritti umani mentre i diritti sociali ed economici sono presi in considerazione dalla successiva Carta dei diritti dell'Unione europea. Tale dicotomia ha consentito che i Paesi dell'Unione europea che hanno reagito all'emergenza profughi limitandone o affievolendone i diritti sociali ed economici hanno invocato a proprio sostegno lo stesso diritto europeo. Tale dicotomia emerge, ad esempio, nella controversia concernente il trattamento differenziato che si registra nel Regno Unito tra lavoratori britannici e lavoratori appartenenti ad altri Paesi europei. È, a suo avviso, necessario contrastare questa visione al fine di evitare che dall'affievolimento dei diritti sociali ed economici derivi in Europa l'indebolirsi della stessa idea di democrazia.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, concorda con l'importanza della questione sollevata dal collega Cassano, ricordando come la Conferenza di Vienna del 1993 sia il punto di riferimento collettivo per il mutamento di approccio ai diritti umani da parte della comunità internazionale, fino ad allora attestata sul metodo della gradualità nella tutela dei diritti umani. La stessa Conferenza ha avuto il merito di avere codificato i diritti delle donne come diritti umani *tout court*, affidando poi alla Conferenza di Pechino l'ulteriore elaborazione della questione di genere.

Alla luce della attualità del dibattito in corso, auspica, quindi che il Comitato voglia contemplare la elaborazione di un documento finale quale contributo di indirizzo da sottoporre alla deliberazione della Commissione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) concorda convintamente con la proposta della presidente Locatelli, considerato che lo scenario internazionale recente rafforza la necessità di portare il tema dei diritti umani al centro del discorso sulla politica estera.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, intervenendo ulteriormente sui lavori del Comitato permanente, preannuncia che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento, il Comitato potrà svolgere audizioni di rappresentanti di un meritevole progetto di studio sugli stupri e le violenze di genere nei conflitti armati.

Il Comitato conviene.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dell'atto in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sugli esiti della missione svolta a Sofia in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa (8-9 febbraio 2016).

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, svolge una relazione sulla missione in titolo, sottolineando il carattere innovativo della Conferenza di Sofia che, per la prima volta e su iniziativa della presidente della Commissione esteri del Parlamento bulgaro, Dzhema Grozdanova, ha riunito i rappresentanti delle Commissioni esteri dei Parlamenti dei Paesi membri del Consiglio d'Europa (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Sugli esiti della missione svolta a Sofia in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa (8-9 febbraio 2016).

COMUNICAZIONI

La Conferenza, in titolo, cui ha preso parte l'onorevole Pia Locatelli nella sua qualità di presidente del Comitato permanente per i diritti umani, istituito nell'ambito della III Commissione, si è incentrata sul tema della sicurezza democratica fondata sull'unità e la cooperazione europea.

Si è trattato della prima Conferenza interparlamentare indetta in tale formato, che sul piano della *membership* ha in astratto permesso la partecipazione, oltre che dei 28 Paesi membri dell'Ue, di ulteriori 19 Paesi tra cui la Russia e la Turchia.

La Conferenza è stata inaugurata dalla presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria, Tsetska Tsatchéva, e dal presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Pedro Agramut.

Appellandosi ai principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa, la presidente Tsatchéva ne ha richiamato l'importanza in una situazione di crisi migratoria che rappresenta una sfida drammatica per il Continente europeo. Nell'invitare gli Stati del Consiglio d'Europa a non deflettere dal rispetto dei principi dello Stato di diritto, di legalità e delle libertà fondamentali dei cittadini, ha rilevato che il problema della gestione delle frontiere esterne non può essere posto esclusivamente a carico dei Paesi collocati lungo i confini europei, ma deve considerarsi comune a tutti gli Stati membri dell'UE, auspicando il raggiungimento di un ac-

cordo in materia che si fondi su valori condivisi, nel rispetto del dialogo interculturale ed interreligioso.

Il presidente Agramut ha a sua volta posto l'accento sui principi ispiratori del CdE, con particolare riferimento alla collaborazione in tema di sicurezza e cooperazione, invitando al raggiungimento di una maggiore unità tra i Paesi membri, che tenga conto del fondamentale principio della supremazia della legge e del rispetto dei diritti dell'uomo, osservando come incomba sulle democrazie « mature » l'impegno al non farsi guerra l'un l'altra.

Richiamando il Rapporto del 2009 del Consiglio d'Europa, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua istituzione, ha quindi posto l'accento sull'interconnessione ed interazione tra i grandi problemi che l'Europa si trova ad affrontare: la crisi dei rifugiati, quella economica e il terrorismo di matrice jihadista, con i risvolti sulla diffusione di idee populiste e sulla tenuta dell'azione in difesa dei diritti umani. Nell'evidenziare che ciò che unisce gli Stati appartenenti al Consiglio d'Europa sono i principi e i valori che ne costituiscono l'eredità storico-culturale, ha ricordato appunto l'impegno dei Parlamenti nazionali, già manifestato nel corso della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Consiglio d'Europa di Oslo del 2014, a mettere in rilievo tali principi.

La prima sessione, dedicata al tema della libertà e sicurezza in Europa, con riferimento alle sfide ed alle scelte da intraprendere, ha visto quindi gli interventi, coordinati dall'ambasciatore Valéri

Ratchev, in rappresentanza di un think tank specializzato in gestione della sicurezza e della difesa, di Daniel Mitov, presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e Ministro bulgaro degli affari esteri, sulla crisi con gli immigrati e i rifugiati in Europa e la risposta della Bulgaria; di Gabriella Battaini-Dragoni, vicesegretaria generale del Consiglio d'Europa, sulla sicurezza democratica in Europa oggi; di Walter Shwimmer, copresidente del Forum sociale mondiale – dialogo delle civiltà, ex segretario generale del Consiglio d'Europa, sul dialogo interculturale e interreligioso – sugli strumenti nella politica; e di Vessela Tchernéva, direttrice del programma ECFR (*European Council of Foreign Relations*), sulle sfide della solidarietà europea.

I diversi interventi hanno individuato come tematiche salienti: il rapporto l'islam; il contrasto al radicalismo « domestico »; il rapporto tra cittadini e istituzioni; la necessità di predisporre soluzioni globali da parte di tutti gli Stati interessati; la ricerca dell'equilibrio tra difesa e accoglienza; l'opportunità di pervenire all'adozione di una dichiarazione comune sull'immigrazione e di prendere impegni a lungo termine; la connessione tra tutela e riaffermazione dei diritti di libertà e necessità del superamento delle disuguaglianze che causano i conflitti; la sicurezza democratica come obiettivo supremo del Consiglio d'Europa; la costruzione di società che condividano i valori fondanti dell'Europa, ricordando ai membri dello stesso Consiglio d'Europa che porre in essere attività che contrastano con tali valori rischia di alimentare il terrorismo anziché contrastarlo; la considerazione della « differenza » non più come una minaccia; l'istruzione quale pilastro fondamentale della costruzione di libere società democratiche. Altri temi connessi sono state le conseguenze geopolitiche dei cambiamenti climatici; l'attenzione al dialogo interreligioso e interculturale; il richiamo al ruolo della società civile; la solidarietà quale via « bidirezionale », evitando che l'Unione divenga un'entità

troppo grande e troppo debole; l'intima connessione tra stabilità e democrazia.

Nel corso del dibattito l'intervento della presidente Locatelli è stato focalizzato sulla questione dei problemi della sicurezza esterna e sui profili della protezione dei diritti umani, rilevando in particolare, la tensione esistente tra ideali astrattamente affermati e *Realpolitik*, esprimendo, tra l'altro, particolare preoccupazione per la recente decisione del Governo francese, « ratificata » dal Parlamento di Parigi, di sospendere unilateralmente alcuni principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con la revoca del diritto di cittadinanza ai residenti in Francia resisi responsabili di atti di terrorismo.

Nell'informare inoltre i partecipanti della tragica vicenda che ha visto coinvolto il connazionale in Egitto, Giulio Regeni, l'onorevole Locatelli ha posto la questione delle possibili pressioni da esercitare su Paesi partner nel caso di mancato rispetto dei diritti umani anche attraverso la leva delle relazioni commerciali.

La seconda sessione, avente ad oggetto l'ondata migratoria e la sfida attuale per l'Europa, svoltasi sotto la moderazione di Boïko Vassilev, giornalista della televisione nazionale bulgara, ha visto gli interventi di Roumiana Batchvarova, Vice-prima ministra e Ministra bulgara dell'interno, sul problema dell'immigrazione e la reazione dell'Europa; Michael Spindelegger, direttore generale del Centro internazionale per lo sviluppo della politica dell'immigrazione, già ministro austriaco degli affari esteri, sulle misure che permettono di fronteggiare le sfide migratorie, l'equilibrio tra politica estera e politica interna; e Vladimir Chopov, consigliere del ministro degli affari esteri bulgaro, sulla migrazione verso l'Europa e le prospettive a lungo termine.

La terza sessione ha avuto ad oggetto la Dichiarazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di Sofia sui valori e principi dell'unità e cooperazione europea – La necessità di convocare il Quarto Vertice del Consiglio d'Europa. Svoltasi sotto la moderazione di Dzhema

Grozdanova, presidente della Commissione affari esteri dell'Assemblea nazionale bulgara e Capo della delegazione bulgara presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha visto i rilevanti interventi del presidente Pedro Agramut, del collega Michele Nicoletti, Vice presidente dell'Assemblea e presidente della delegazione italiana presso la stessa, e di Latchezar Toshev, collaboratore onorario dell'Assemblea.

Nel complesso, pur palesando le differenti prospettive nazionali in merito alle questioni attinenti la sicurezza, le migrazioni e il contrasto al terrorismo interna-

zionale, è emerso dal dibattito il comune sentire circa la necessità di affrontare tali questioni nell'ottica del rigoroso rispetto dei principi e valori posti a fondamento del Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla supremazia dei cardini dello Stato di diritto e della tutela dei diritti umani e delle libertà individuali, nella prospettiva di una rafforzata collaborazione e cooperazione tra gli Stati membri, con il coinvolgimento delle organizzazioni non governative che operano nel settore, oltre la necessità di integrare, nell'ottica del dialogo interculturale ed interreligioso, le culture « esterne ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del professor Stefano Silvestri, Past president dell'Istituto affari internazionali (IAI) e membro del suo comitato direttivo, e del dottor Tommaso De Zan, Assistente alla ricerca nell'area Sicurezza e difesa del medesimo Istituto (*Svolgimento e conclusione*) 77

AVVERTENZA 77

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo ARTINI.

La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione del professor Stefano Silvestri, Past president dell'Istituto affari internazionali (IAI) e membro del suo comitato direttivo, e del dottor Tommaso De Zan, Assistente alla ricerca nell'area Sicurezza e difesa del medesimo Istituto.

(Svolgimento e conclusione).

Massimo ARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano SILVESTRI, *Past president dell'Istituto affari internazionali (IAI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Tommaso DE ZAN, *Assistente alla ricerca nell'area Sicurezza e difesa dell'Istituto affari internazionali (IAI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luigi LACQUANITI (PD) e Massimo ARTINI, *presidente*.

Stefano SILVESTRI, *Past president dell'Istituto affari internazionali (IAI)*, e Tommaso DE ZAN, *Assistente alla ricerca nell'area Sicurezza e difesa dell'Istituto affari internazionali (IAI)*, rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Massimo ARTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 78
- Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 79

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.
- Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.
- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4 (*Esame congiunto e rinvio*) 85

SEDE CONSULTIVA:

- Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazioni*) 92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica

italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.

C. 3300 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2016.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alle richieste di chiarimenti

formulate dal relatore nella seduta del 26 gennaio scorso, fa presente che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, osserva che la copertura finanziaria dello stesso possa ritenersi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura da sostenere, ad anni alterni, a decorrere dal 2016.

Riferisce quindi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha confermato che alle trasferte in Cina, ai fini della partecipazione alla Commissione mista di cui all'articolo 8 dell'Accordo, prenderà parte un solo rappresentante del medesimo Ministero, atteso che le materie oggetto dell'Accordo stesso rientrano nelle competenze del solo Dipartimento per la formazione superiore e per ricerca del medesimo Ministero.

Fa infine presente che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha confermato che il provvedimento in esame è compreso nell'elenco degli slittamenti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Lo stesso Dipartimento ha inoltre confermato che l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente sulle dotazioni indicate nel citato articolo.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere in una successiva seduta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della

pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e che il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale, nonché di relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dal Senato. Fa presente altresì che è all'esame della Commissione bilancio il testo come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito.

Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, recante semplificazioni in materia di controlli, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 1, commi da 3 a 5, recanti norme sulla pastorizia e sulla tutela delle produzioni agroalimentari, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni della relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria introdotta.

Per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 6 a 8, recanti norme in materia di allevamento, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che non si rendano necessari adeguamenti della Banca dati, di cui la Commissione europea ha già riconosciuto l'operatività.

Con riferimento all'articolo 1, comma 9, recante disposizioni in materia di sistema di consulenza aziendale in agricoltura, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma – della neutralità finanziaria delle attività di consulenza, in conformità a quanto affermato dalla relazione tecnica allegata all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014.

In merito all'articolo 1, comma 9-*bis*, recante rimborso di oneri sostenuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali rileva che la norma pone a carico dei destinatari degli incentivi i costi relativi ai controlli effettuati ai sensi del decreto ministeriale del 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse. Poiché tale decreto fa riferimento sia a verifiche e controlli svolti dal GSE, sia a quelli effettuati dal menzionato Ministero – entrambi soggetti appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato – andrebbero individuate le specifiche attività i cui costi saranno posti a carico dei beneficiari degli incentivi. Inoltre andrebbe confermato che le modalità di corresponsione delle somme – da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – siano idonee a garantire la copertura dei predetti costi anche sotto il profilo dell'allineamento temporale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni in materia di servitù, non ha nulla da osservare al riguardo.

In merito all'articolo 4, recante riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi, ritiene che andrebbe confermato che le amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti di competenza, nei termini e secondo le semplificazioni previste dalle norme in esame, con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.

Con riferimento all'articolo 5, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di agricoltura, non ha osservazioni da formulare, stanti il carattere ordinamentale delle norme e le clausole di invarianza finanziaria, di cui al comma 5, nonché di neutralità dei provvedimenti da adottare, di cui all'articolo 31, che corredano la delega legislativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo in esame, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda confor-

marsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. Su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 6, recante norme in materia di società di affiancamento per le terre agricole, non ha osservazioni da formulare stante la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 31, riferita a tutte le deleghe legislative previste dal provvedimento in esame, e posto che la disposizione (di richiamo della disciplina delle *start-up*), su cui erano stati espressi rilievi nella Nota di trasmissione della relazione tecnica, è stata soppressa. In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega in esame si potrebbe valutare l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 4, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.

Per quanto riguarda l'articolo 7, recante norme in materia di sostegno al-

l'agricoltura e all'acquacoltura biologica, fa presente di non avere rilievi da formulare, tenuto conto della clausola d'invarianza finanziaria e di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni competenti di svolgere le attività previste dalla norma con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 8, recante subappalto di servizi agricoli, non ha nulla da osservare.

Con riferimento all'articolo 8-ter, recante norme in materia di indennità espropriative dormienti, non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma fa riferimento esplicitamente allo svincolo delle somme, per le quali dovrebbero dunque già sussistere le relative disponibilità di bilancio. In proposito appare utile una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 8-quater, recante norme in materia di contributo CONOE, rileva in primo luogo che il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Inoltre gli obblighi di contribuzione in favore dello stesso ricadono esclusivamente sugli operatori della filiera produttiva e commerciale. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale è opportuno acquisire l'avviso del Governo – che i contributi siano idonei a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CONOE, senza comportare riflessi sulla finanza pubblica.

In merito all'articolo 8-quinquies, recante norme in materia di imprese agricole e gestione dei rifiuti di imballaggio, rileva preliminarmente che il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nonché gli altri organismi collettivi ed i sistemi di gestione previsti dal Codice dell'ambiente ai fini degli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio, non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni individuate ai fini del conto economico consolidato. Peraltro, per quanto attiene al comma 2, che esonera,

con efficacia retroattiva, determinate imprese dall'iscrizione ai consorzi in questione, evidenzia in primo luogo che non appare chiara la decorrenza degli effetti di tale esonero. Inoltre andrebbe valutato se, qualora dovesse determinarsi un obbligo di restituzione di contributi già versati, ciò possa incidere sull'equilibrio finanziario dei consorzi interessati, con conseguenti riflessi sul corretto svolgimento delle funzioni ad essi affidate ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti, di derivazione europea. Riguardo al comma 3, che riduce la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice dell'ambiente in capo ai produttori inadempienti in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio o che non hanno adottato, in alternativa all'adesione al CONAI, altri sistemi gestionali di tali rifiuti, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisito l'avviso del Governo, che il gettito derivante da tali sanzioni non sia destinato a normativa vigente a specifiche finalità di spesa né risulti già scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 8-sexies, recante norme in materia di esercizio dell'attività di manutenzione del verde, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Governo – che regioni e province autonome possano organizzare o disciplinare i corsi di formazione destinati alle imprese interessate al conseguimento dell'idoneità all'esercizio di attività di gestione delle aree verdi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a carico dei medesimi enti.

Con riferimento all'articolo 8-septies, recante norme in materia di costituzione di cauzione verso lo Stato o altri enti pubblici, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che resti inalterato il complessivo livello di garanzia di cui beneficiano lo Stato e gli altri enti pubblici.

In merito all'articolo 9, commi da 1 a 2 e da 3 a 8, recante deleghe al Governo per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il riassetto di attività in materia di agricoltura, rileva preliminarmente che, stante la clausola di neutralità complessiva di cui al successivo articolo 31, riferita alle deleghe legislative contenute nel disegno di legge in esame, eventuali profili onerosi che dovessero emergere in fase di attuazione verranno comunque in rilievo in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Infatti, gli effetti derivanti da diverse previsioni contenute nelle norme di delega dipenderanno dalle concrete modalità attuative che saranno adottate in sede di esercizio della delega stessa, tenuto conto che gran parte di esse determinano un impatto organizzativo diverso a seconda delle soluzioni che potranno essere prescelte. Tali margini di indeterminazione circa i possibili effetti finanziari delle disposizioni da adottare nell'esercizio della delega si riflettono altresì sull'attuazione della norma di cui al comma 2, lettera c), che fissa una percentuale massima di risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, utilizzabili per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del *made in Italy* nel settore agricolo. Detto limite è indicato nel 50 per cento dei risparmi di spesa – peraltro non definiti nell'ammontare – non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In merito all'entità di tali possibili risparmi andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione dal Governo.

In merito all'articolo 9, comma 2-bis, recante riassetto del settore ippico nazionale, osserva che le misure in esame sono formalmente inserite fra le norme di delega contenute nell'articolo 9 del disegno di legge. Conseguentemente devono intendersi incluse nel meccanismo di copertura disposto dall'articolo 31 del disegno di legge in applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009 (copertura finanziaria dei decreti legislativi che determinino oneri non compensati al loro interno). Ciò premesso, osserva altresì

che le norme introducono misure di riforma del settore ippico che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari di segno opposto a seconda delle modalità di esercizio delle deleghe prescelte nella fase attuativa. In particolare, fra i criteri di delega dai quali possono derivare effetti finanziari non compiutamente definiti dal testo si segnalano il riordino della disciplina sulle scommesse ippiche – che potrebbe incidere sul montepremi, sulle basi imponibili, sulle aliquote di tassazione e sulle quote da destinare al finanziamento della filiera ippica – e l'istituzione della Lega ippica italiana, con particolare riferimento alle quote di prelievo sulle scommesse ed agli stanziamenti di bilancio da destinare alla stessa Lega. Su tali aspetti, e sui possibili effetti finanziari derivanti dalle norme, andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

In merito all'articolo 10, recante istituzione della Banca delle terre agricole, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la compatibilità delle norme in esame rispetto alla clausola di neutralità finanziaria contenuta nel testo. In proposito, evidenzia che l'Istituto, pur essendo finanziato – fra l'altro – con fondi pubblici, non rientra nell'elenco delle amministrazioni che concorrono alla formazione del conto consolidato della pubblica amministrazione. In ordine alle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, non formula osservazioni considerato che il testo si limita a fare riferimento ad una funzione di carattere informativo della Banca delle terre agricole, riguardante l'accesso a risorse già disponibili a legislazione vigente, la cui entità e modalità di fruizione restano inalterate. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 13, comma 1, riguardante disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, sottolinea che appare necessario che il Governo confermi che le attività di informazione e assistenza di cui

si tratta possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili. In particolare, andrebbe chiarito se la norma comporti la gratuità di prestazioni che attualmente sono invece svolte dietro rimborso o pagamento di eventuali costi amministrativi (quali imposte, tasse o altri diritti). Inoltre, aggiunge, andrebbe chiarito se l'utilizzo in via esclusiva delle comunicazioni telematiche possa eventualmente riflettersi in riduzioni del gettito da imposta di bollo.

Riguardo all'articolo 13, commi da 2 a 4, relativi all'accesso a banche dati da parte delle organizzazioni dei produttori del latte, fa presente che non si hanno osservazioni da formulare in quanto l'accesso ai dati è garantito, secondo quanto stabilito espressamente dalla norma, utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e nel sistema informativo veterinario.

Per quanto concerne l'articolo 14, relativo a interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, pur tenendo conto che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato, appare opportuno che il Governo confermi che lo stesso possa svolgere le funzioni attribuitegli senza oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 15, riguardante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della presenza di clausole di non onerosità nonché del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che corredano la delega legislativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo in esame, sottolinea che andrebbe valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 2, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i

profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. Su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 16, concernente disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le previsioni in materia di sostegno dei prodotti provenienti dalla filiera corta sono configurate come facoltative per gli enti interessati.

Relativamente agli articoli da 17 a 24, concernente disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, pur prendendo atto della neutralità finanziaria espressamente prevista dal testo e dalla relazione tecnica ai fini dell'applicazione delle nuove norme, fa presente che appare opportuna una conferma del Governo in ordine alla possibilità, per le autorità sanitarie competenti per territorio, di fare fronte – nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente – agli adempimenti connessi alle procedure autorizzative e di controllo previste dall'articolo 19, comma 2, per la rilavorazione dei prodotti sprovvisti dei requisiti qualitativi stabiliti dalla disciplina in esame.

Riguardo all'articolo 25, concernente delega al Governo per il sostegno del settore del riso, rileva che si prende atto che nella documentazione tecnica presentata nel corso dell'esame parlamentare si assume che l'Ente nazionale risi potrà svolgere le attività richieste nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione

vigente e che la delega legislativa è corredata di una clausola di invarianza finanziaria (comma 5) nonché di una clausola di neutralità riferita ai decreti legislativi da adottare (articolo 31). In merito, tuttavia, ai compiti amministrativi assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (struttura che sarà preposta all'irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 1, lettera e)), appare opportuno acquisire conferma che i nuovi compiti possano essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza incidere sullo svolgimento delle altre funzioni assegnate alle medesime strutture amministrative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega in esame, rileva che si potrebbe valutare l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.

Relativamente all'articolo 25-*bis*, sulla tracciabilità nel settore del riso, osserva che non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che gli oneri per l'istituzione, il funzionamento e i controlli della nuova procedura di tracciabilità del riso siano integralmente a carico dei soggetti controllati. Tenuto conto che il testo della norma non esplicita tale condizione, in proposito appare opportuno acquisire chiarimenti.

Per quanto riguarda l'articolo 25-*ter*, relativo alle semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro, rileva che non si formulano osser-

vazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo, che l'esclusione in esame riguardi modalità di attestazione dei componenti della produzione del burro e non abbia quindi implicazioni di carattere fiscale.

Per l'articolo 25-*quater*, relativo a disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, rileva che gli operatori interessati dovranno sostenere le spese per le denunce e le comunicazioni di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA). Non è previsto peraltro il rinvio ad apposito provvedimento per la determinazione dell'ammontare di tali oneri al fine di garantire l'integrale copertura – anche sotto il profilo dell'allineamento temporale – dei relativi costi amministrativi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 25-*sexies*, relativa alla filiera del luppolo, rileva che le disposizioni prevedono la destinazione a nuove finalità di spesa di risorse già iscritte in bilancio per specifici interventi. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione al fine di accertare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione senza incidere sulla realizzazione di interventi già previsti o programmati in base alla vigente legislazione.

Riguardo all'articolo 29, concernente contravvenzioni, illeciti amministrativi in materia di pesca e relativo regime sanzionatorio, fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che il quadro sanzionatorio previsto dalle disposizioni, anche alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sia suscettibile di incidere su entrate da sanzioni eventualmente già scontate in bilancio.

Con riferimento all'articolo 30-*bis*, relativo all'esclusione dalla disciplina dei rifiuti di prodotti di scarto destinati a usi agroforestali, osserva che, al fine di escludere eventuali effetti finanziari, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la compatibilità delle disposizioni con la normativa europea.

Per quanto riguarda l'articolo 31, relativo alla clausola di salvaguardia, non ha nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, mentre in merito ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare come la disposizione in esame appare formulata in maniera conforme alla vigente disciplina di contabilità pubblica, segnala tuttavia l'opportunità di sostituire l'attuale denominazione della rubrica: « Copertura finanziaria dei decreti legislativi » con la seguente: « Disposizioni finanziarie ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
— È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017)
— Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione bilancio è chiamata ad esaminare congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, le Commissioni di settore esaminano, per le parti di competenza, i citati documenti ai fini dell'approvazione di relazioni da trasmettere alla XIV Commissione. Quest'ultima, a sua volta, conclude l'esame dei menzionati documenti con l'approvazione di una relazione da presentare all'Assemblea, che include anche le relazioni approvate dalle Commissioni di settore. Infine, nel corso dell'esame in Assemblea, sulla base di tale relazione, possono essere presentate risoluzioni da porre in votazione.

Segnala poi che la relazione, che si sofferma solamente sui temi di maggiore interesse in relazione alle competenze della Commissione bilancio, segue l'impostazione del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, rispettandone la ripartizione in dieci capitoli corrispondenti ad altrettante linee portanti e integrando ciascuno di essi con puntuali riferimenti alle ulteriori priorità individuate nel Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (elaborato dalle Presidenze olandese, slovacca e maltese e detto anche « Programma del trio di Presidenza ») e nella Relazione programmatica 2016 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Nella parte finale della relazione segnalerà invece le priorità individuate nella Relazione programmatica, che non trovano immediato riscontro nei documenti delle Istituzioni dell'Unione.

Ciò premesso, ricorda che il 27 ottobre 2015 la Commissione europea ha presentato il Programma di lavoro per il 2016, il

secondo del suo mandato. Il programma ribadisce l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014, confermando l'obiettivo di un'Unione europea più grande e più ambiziosa sui temi importanti e più piccola e più modesta su aspetti meno rilevanti che non richiedono l'azione dell'UE.

Le dieci priorità del Presidente Juncker – che rappresentano il mandato politico della Commissione Juncker e la base sulla quale è stata nominata – affrontano le grandi sfide sulle quali l'UE è chiamata attualmente a confrontarsi, tra cui il rilancio dell'occupazione, la crescita economica e la carenza di investimenti, la crisi dei rifugiati, i cambiamenti climatici e la pressione sulle risorse naturali, nonché la mancanza di fiducia sul ruolo dell'Europa nel nuovo ordine mondiale che sta emergendo.

Il programma di lavoro, che consta di una Comunicazione e di sei allegati, illustra innanzitutto le principali iniziative che l'Esecutivo europeo intende avviare nel 2016 relativamente alle seguenti priorità: 1. un nuovo impulso all'occupazione alla crescita e agli investimenti; 2. un mercato unico digitale connesso; 3. un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; 4. un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida; 5. un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa; 6. un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti; 7. uno Spazio di libertà, sicurezza, giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia; 8. una nuova politica della migrazione; 9. un ruolo più incisivo a livello mondiale; 10. un'Unione di cambiamento democratico.

Si tratta di 23 nuove iniziative, indicate nell'Allegato n. 1; tali iniziative comprendono:

– misure volte a combattere la disoccupazione e promuovere gli investimenti del capitale umano, tra cui una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre il 2020. La Commissione ha annun-

ciato che continuerà l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici, che si prefigge di mobilitare 315 miliardi di euro, e procederà alla revisione della Strategia UE 2020;

– il nuovo pacchetto sull'economia circolare – ossia un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie vengono costantemente riutilizzate – che la Commissione ha presentato nel dicembre 2015;

– misure volte a dare seguito alla strategia per il mercato unico digitale, alla strategia per il mercato unico, alla strategia sul commercio e gli investimenti e a dare attuazione all'Unione dell'energia;

– misure volte a dare seguito alla relazione dei cinque Presidenti sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, includendovi un pilastro sui diritti sociali;

– misure volte ad attuare l'Agenda europea sulla sicurezza, a migliorare la gestione della migrazione e la gestione delle frontiere, alcune delle quali sono state adottate nel dicembre 2015;

– misure in materia di asilo, quali la revisione del sistema di Dublino sull'asilo, e di reinsediamento dei rifugiati.

Inoltre, per poter far leva su tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefigge, la Commissione europea preannuncia la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale che verterà su come orientare al meglio i finanziamenti in funzione delle priorità – tra cui quella relativa alla dimensione interna ed esterna della crisi dei rifugiati – e l'elaborazione di una strategia volta ad incentrare maggiormente il bilancio UE sui risultati.

Nella consapevolezza che i cittadini giudicheranno l'UE in funzione dei risultati ottenuti riguardo alle sfide principali che le società sono chiamate ad affrontare, la Commissione europea invita il Parla-

mento europeo e il Consiglio a dare la priorità all'attività legislativa sulle proposte più urgenti.

Poiché non tutto può essere realizzato in un anno, il programma di lavoro presenta anche un quadro per le successive azioni, che farà parte dei programmi di lavoro per gli anni futuri, i cui lavori preparatori, consistenti tra l'altro in valutazioni, consultazioni e valutazioni di impatto, inizieranno nel 2016.

Il programma prevede inoltre un esame della legislazione vigente e dei programmi di spesa volto a verificare che essi siano efficaci e in grado di produrre risultati reali e positivi. In tale ottica sono preannunciate 40 azioni nell'ambito del programma della Commissione per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione – REFIT, indicate nell'Allegato n. 2, che contiene l'elenco delle nuove iniziative da intraprendere nel 2016 non figuranti ancora nell'Allegato 1.

Il programma individua poi, sulla base delle dieci priorità, 17 proposte attualmente in sospeso, elencate nell'Allegato n. 3, che meritano di essere adottate in tempi brevi dai co-legislatori e 20 proposte da ritirare o modificare, indicante nell'Allegato n. 4, perché non più rilevanti, bloccate o non abbastanza ambiziose. Le proposte saranno ritirate nell'arco di sei mesi, a partire da aprile 2016.

Lo stesso programma annuncia inoltre l'abrogazione di 28 norme non più attuali, elencate nell'Allegato n. 5 e presenta un elenco della nuova legislazione UE che entrerà in vigore nel prossimo anno, figurante nell'Allegato n. 6.

Di seguito si sofferma sinteticamente sulle priorità che caratterizzano il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, di maggiore interesse in relazione alle competenze della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda l'impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti, il programma prevede una serie di iniziative per combattere la disoccupazione (in particolare quella giovanile e quella di lunga durata) e promuovere gli investimenti nel capitale umano. A tal fine, la Commissione

intende presentare una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre l'orizzonte temporale del 2020.

Per quanto riguarda la disoccupazione di lungo periodo, la Commissione ha recentemente presentato una proposta di raccomandazione del Consiglio intesa a sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lungo periodo, COM(2015)462.

Per favorire occupazione, sviluppo e inclusione sociale, la Commissione intende promuovere gli investimenti nel capitale umano lungo tutto l'arco della vita, quali la formazione professionale, l'istruzione superiore, le competenze digitali e di alta tecnologia. Viene quindi preannunciata una iniziativa (Agenda per le nuove competenze per l'Europa) diretta a promuovere lo sviluppo delle competenze, compreso il riconoscimento reciproco delle qualifiche, a sostenere la formazione professionale e l'istruzione superiore e a sfruttare appieno il potenziale dei posti di lavoro digitali.

La Commissione ha intenzione di avanzare proposte a favore della mobilità dei lavoratori comprensive di misure volte a combattere gli abusi (*Labour Politics package*). La Commissione intende inoltre sottoporre a riesame la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, compresi gli agenti cancerogeni e mutageni.

Prosegue segnalando che, nella relazione programmatica per il 2016, il Governo italiano intende perseguire i seguenti obiettivi:

rafforzamento degli interventi di politica attiva diretti a favorire l'occupazione e la crescita, in particolare a sostegno dell'occupazione giovanile e dell'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo;

quanto alla mobilità il Governo intende affermare il mantenimento dei diritti alla sicurezza sociale (in particolare alle prestazioni di disoccupazione e alle prestazioni familiari) per coloro che si

spostano nell'Unione. Tale posizione differisce da quella di alcuni Stati membri che intendono ridurre l'*acquis* europeo evocando possibili abusi;

potenziamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e contrasto ai fenomeni elusivi connessi alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori (recepimento della direttiva *Enforcement* 2014/67/UE);

sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà.

In linea con le priorità politiche della Commissione Juncker, il Governo punterà a favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di aumentare l'occupazione femminile e contribuire al conseguimento del tasso di occupazione totale. Inoltre, nell'ambito delle politiche volte a favorire l'integrazione europea, l'Italia solleciterà la costruzione di una proposta di sussidio di disoccupazione europea.

La Commissione europea nel programma di lavoro per il 2016 ricorda la presentazione, nel maggio 2015, della Strategia per il mercato unico digitale COM(2015)192, finalizzata allo sviluppo di un'economia digitale in grado di espandere i mercati e creare nuova occupazione attraverso il superamento della frammentazione esistente. Secondo le proiezioni della Commissione, la strategia potrebbe generare in Europa fino a 250 miliardi di euro di crescita aggiuntiva nel corso del suo mandato. L'obiettivo della Commissione è di presentare tutte le proposte legislative necessarie entro la fine del 2016.

Osserva poi che nella relazione programmatica per il 2016, il Governo italiano afferma che la posizione nazionale è favorevole all'idea di rivedere la direttiva sul servizio universale (2002/22/CE), nel senso di includere l'accesso ad Internet veloce per adeguare il concetto stesso di servizio universale al digitale. Il Governo considera pienamente condivisibili, inoltre, anche le misure per facilitare il commercio *online*, inclusa la semplificazione e

l'armonizzazione dei regimi IVA, e la registrazione *online*, anche transfrontaliera, delle imprese.

Per quanto riguarda la riforma del diritto d'autore, ad avviso del Governo, essa deve garantire adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria culturale, con un riequilibrio tra titolari dei diritti e intermediari. Per un Paese manifatturiero come l'Italia, inoltre, secondo la Relazione, è cruciale facilitare la transizione verso la « manifattura digitale » e creare un quadro favorevole agli investimenti e alla creazione di imprese innovative.

Sul fronte del contrasto al fenomeno della pirateria digitale, evidenzia che il Governo continuerà a seguire la fase finale della proposta di direttiva concernente le misure per assicurare un elevato livello comune per la sicurezza delle reti e delle informazioni tra gli Stati membri, che presumibilmente sarà adottata nella prima metà del 2016. Il Governo ritiene che la Commissione potrebbe valutare la necessità di modificare il quadro giuridico vigente per l'applicazione transfrontaliera di misure interdittive e per il risarcimento dei danni.

Ricorda poi che nel programma di lavoro per il 2016 la Commissione europea affronta i seguenti aspetti del mercato unico: una strategia generale; Unione dei mercati dei capitali; libera circolazione dei lavoratori; potenziamento di alcuni settori strategici; fiscalità.

La Commissione ribadisce l'importanza di consolidare i punti di forza del mercato unico, permettendo a quest'ultimo di liberare appieno il proprio potenziale. A questo fine preannuncia la realizzazione di misure concrete. L'Allegato n. 1 specifica che il *follow-up* della strategia si tradurrà in iniziative sia legislative che non legislative. Verranno elaborati, tra l'altro, orientamenti sul modo in cui il diritto dell'UE si applica ai modelli aziendali dell'economia collaborativa; azioni per favorire la crescita delle PMI e delle *start-up*; una regolamentazione delle professioni; la definizione di un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza; l'age-

volazione della prestazione transfrontaliera di servizi; azioni di standardizzazione.

Il programma di lavoro specifica che la realizzazione di un mercato unico dei capitali, del finanziamento e del risparmio svolgerà un ruolo fondamentale per rimuovere gli ostacoli agli investimenti ed aiutare le imprese a crescere in tutto il mercato unico.

Il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali è stato presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2015. Si tratta di una Comunicazione (COM(2015) 468), accompagnata da due proposte di regolamento: una sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2015) 473), l'altra che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione (COM(2015) 472). Le due proposte di regolamento mirano a costruire un mercato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) al fine di evitare il ripetersi delle pratiche distorte emerse nel corso della recente crisi finanziaria. La Commissione europea sottolinea l'importanza che i co-legislatori dell'Unione trovino celermente un accordo in particolare modo sulla proposta relativa alla cartolarizzazione.

Per quanto riguarda invece la fiscalità, la Commissione preannuncia la presentazione di un piano d'azione sull'IVA che dovrebbe illustrare le prossime tappe per l'introduzione di un regime «definitivo, efficiente e a prova di frode». L'Allegato n. 1 specifica che tale piano comprenderà tre iniziative REFIT: una sulle aliquote, una relativa al commercio elettronico nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale ed una comunicazione sul regime IVA definitivo. Al contempo, si preannuncia il ritiro di una serie di iniziative pendenti che hanno fatto scarsi progressi, tra le quali quella in materia di dichiarazione IVA standard.

Nel Programma del trio di Presidenza, in tema di Unione dei mercati dei capitali, sono enucleate in particolare le proposte relative alla cartolarizzazione, alla direttiva sul prospetto e, in generale, il piano

d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali, compresa una riduzione dei requisiti patrimoniali per gli investimenti infrastrutturali.

In tema di servizi, la Relazione programmatica del Governo riferisce la volontà di portare avanti azioni di miglioramento e rafforzamento per la piena attuazione e corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi»), tra l'altro mediante il potenziamento del portale www.impresainungiorno.gov.it e dei singoli Sportelli unici per le attività produttive.

In tema di proprietà intellettuale, si afferma la necessità di un miglioramento del sistema di concessione dei diritti. Questo, pur basato sulle diversità nazionali, deve tuttavia restare fondato sul consenso dei titolari.

Fa presente che nel 2016 saranno avviate le misure necessarie all'attuazione della strategia di riforma degli appalti pubblici, approvata nel 2014 dai legislatori europei. L'importanza di questo settore è accentuata dal fatto che il rispetto delle regole sugli appalti costituisce una delle condizionalità generali *ex ante* per l'utilizzo dei fondi strutturali ed è un elemento fondamentale dell'Accordo di partenariato sui Fondi Strutturali di investimento europei per il periodo 2014-2020. Ricorda poi che la legge 28 gennaio 2016, n. 11, delega il Governo, oltre ad attuare le nuove direttive in materia, anche ad adottare un decreto legislativo per il riordino complessivo della materia nella forma di un nuovo «codice dei contratti e delle concessioni».

In materia di fiscalità il Governo il documento ipotizza la presentazione di proposte di modifica della direttiva IVA in tema di aliquote normali e ridotte.

Nel programma di lavoro la Commissione europea sottolinea che ha già presentato una serie di misure attuative della relazione dei cinque presidenti sul tema «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa». La relazione, elaborata dal Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in stretta collaborazione con il Presidente del Consiglio eu-

ropeo, Donald Tusk, il Presidente dell'Eu-rogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, delinea le prospettive di ulteriore integrazione per l'Eu-rozona.

In particolare, tali misure comprendono:

una proposta di raccomandazione (COM(2015)601) per la creazione di comitati nazionali per la competitività, incaricati di valutare i progressi di ciascuno Stato membro nell'attuazione delle riforme strutturali, nonché di contribuire agli attuali processi di determinazione salariale a livello nazionale;

una decisione (decisione (UE) 2015/1937) che prevede l'istituzione di un comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (*Fiscal Board*) – formato da cinque esperti nominati dalla stessa Commissione europea – con il compito di coadiuvare la Commissione nel monitoraggio dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita;

una proposta di decisione per l'introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nelle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare nel Fondo monetario internazionale (FMI) (COM(2015)603);

una proposta di regolamento relativo a un sistema europeo di garanzia sui depositi bancari fino a 100 mila euro, nell'ambito dell'Unione bancaria (COM(2015)586).

Le priorità del Programma del trio di Presidenza, in materia economico-finanziaria, comprendono: la proposta di direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali – EPAP (COM(2014)167); la proposta di regolamento sui fondi comuni monetari (COM(2013)615); la proposta di regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario (COM(2014)43); l'attuazione del meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, entrato in vigore con l'approvazione del regolamento (UE) n. 806/2014; la proposta legislativa sulla

risoluzione delle controparti centrali (non ancora presentata dalla Commissione europea); la proposta di regolamento che istituisce il sistema europeo di garanzia dei depositi bancari fino a 100 mila euro (COM(2015)586); il Piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015)468); la proposta di direttiva sulla cartolarizzazione (COM(2015)472); la proposta di modifica della direttiva relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015)583).

Altra priorità della Commissione europea per il 2016 è il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le due parti, l'abbattimento dei dazi doganali, la rimozione del maggior numero di ostacoli, tariffari e non tariffari agli scambi e agli investimenti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa. La Commissione europea conduce i negoziati con gli Stati Uniti sulla base del mandato conferitole dal Consiglio nel giugno 2013.

Ricorda inoltre che la Presidenza olandese attualmente in carica pone tra le questioni al centro della agenda commerciale europea i negoziati UE sugli accordi di libero scambio e il *follow-up* della 10a Conferenza ministeriale dell'OMC.

A questo riguardo, ricorda che una delle priorità del Governo italiano è quella di collaborare all'approfondimento delle relazioni transatlantiche e al rafforzamento delle sinergie tra l'UE, gli Stati Uniti e il Canada, continuando a svolgere un ruolo propositivo. In tale ottica il Governo continuerà a sostenere i negoziati sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), la cui conclusione è considerata un paradigma per la *governance* della globalizzazione. Il Governo sarà poi impegnato nell'ambito dei vari negoziati UE per la conclusione di altri accordi di libero scambio. Tra essi quello con il Giappone, nell'ambito del

quale ha sostenuto, sin dalle prime fasi dei negoziati, la necessità di un parallelismo tra l'apertura del mercato europeo e l'abbattimento delle barriere non tariffarie da parte del Paese.

La Relazione programmatica 2016 dà conto delle attività e degli impegni del Governo in ambito europeo indipendentemente dalle dieci priorità della Commissione. Vi sono, quindi, affrontati argomenti che non trovano riscontro nel programma della Commissione. Si sofferma poi sinteticamente su tali argomenti, con riferimento a quelli di maggiore interesse per la Commissione bilancio.

Il Governo ricorda che, in base alle Linee guida del Presidente Juncker del 15 luglio 2014, la politica di concorrenza nel 2016 avrà il compito di sostenere l'azione della Commissione nei settori individuati nell'Agenda per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico, anche attraverso l'apertura di indagini conoscitive (quale, ad esempio, quella sul commercio elettronico, avviata dalla DG Concorrenza nel 2015).

In materia di Antitrust, il Governo seguirà le iniziative per rafforzare la cooperazione nell'applicazione, da parte delle autorità antitrust nazionali, delle misure ipotizzate dalla Comunicazione della Commissione europea del 9 luglio 2014, con l'obiettivo di intensificare il livello di convergenza delle procedure e delle sanzioni degli ordinamenti nazionali.

In materia di aiuti di Stato, nel 2016 la Commissione europea dovrebbe adottare la Comunicazione sulla nozione di aiuto, a seguito della quale l'impegno del Governo sarà volto ad assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con tali previsioni.

Nell'ambito della politica della concorrenza, infine, l'Italia nel 2016 intende promuovere: l'apertura di un negoziato che riconosca le Autorità portuali italiane come enti pubblici non economici, considerato che la Commissione europea le considera non come enti pubblici di regolamentazione del traffico marittimo, ma quali soggetti di mercato, assimilandole ad imprese private; la realizzazione nel distretto logistico-industriale della Piana di

Gioia Tauro di una zona economica speciale (ZES), con l'obiettivo di attrarre investimenti mediante la previsione di vantaggi fiscali, economici e finanziari.

Riguardo alle politiche per l'impresa, il Governo segnala l'intenzione di rilanciare la politica industriale e di favorire – anche a livello europeo – l'integrazione delle politiche per l'impresa in tutte le politiche che impattano sulla competitività. Particolare enfasi verrà posta sulle tematiche che impattano sulle imprese ad alta intensità energetica. A livello generale, il Governo sta predisponendo un documento strategico sulla cosiddetta *Industry 4.0*, vale a dire la quarta rivoluzione industriale determinata dalla trasformazione digitale dell'industria. Secondo il Governo, lo sviluppo di una nuova manifattura rappresenta un importante volano per la crescita e per la creazione di posti di lavoro a lungo termine. Si registra, altresì, l'esigenza di affiancare il sostegno alla trasformazione digitale dell'industria con misure finalizzate a specializzare, sostenere ed amplificare gli effetti dello sviluppo industriale sul territorio per evitare forti perdite occupazionali e per poter riassorbire nel breve e medio termine le fuoriuscite di occupati a bassa e media qualifica con l'incremento di lavoratori, qualificati, impegnati in attività ad alto valore aggiunto.

Infine ritengo che una delle priorità alle quali prestare maggiore attenzione sia quella di superare la crisi di fiducia nel progetto europeo che sta emergendo in ampi settori dell'opinione pubblica degli Stati membri. In questo quadro, ritengo sia necessaria la volontà politica di superare problemi vecchi e nuovi, attraverso l'introduzione di strumenti innovativi. A mio avviso c'è bisogno soprattutto di una diversa politica economica europea che privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità. Inoltre, c'è bisogno di una maggiore flessibilità nel perseguimento di una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici e di un maggiore dinamismo nelle politiche di investimento comuni, insieme ad una graduale introdu-

zione di forme di mutualizzazione del debito pubblico degli Stati membri. Penso in particolare ad una coerente applicazione della cosiddetta « clausola migranti », per far fronte all'emergenza migratoria, in merito alla quale resta ancora molto da fare. Bisogna perseguire il progetto di un'Europa a cerchi concentrici, con al centro un'Eurozona progressivamente rafforzata che si mantenga aperta, in prospettiva, ad un'evoluzione verso un'Unione politica. Altri obiettivi auspicabili sono rappresentati dal completamento dell'Unione bancaria, con l'introduzione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro della garanzia comune europea sui depositi bancari, in aggiunta ai due pilastri già attuati del meccanismo unico di vigilanza europea e del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, nonché dalla previsione di forme rafforzate di smaltimento delle sofferenze bancarie. Più in generale rileva la necessità di riformare le istituzioni europee, evidenziando che in questo processo di riforma l'Italia può e deve far sentire la propria voce con piena consapevolezza del proprio ruolo, della propria forza e della propria storia. In particolare occorre, a suo avviso, perseguire il rafforzamento della legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di relazione, anche sulla base degli esiti del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), in considerazione della rilevanza dei temi affrontati dagli atti dell'Unione europea all'ordine del giorno, chiede che venga svolta quanto prima un'audizione del Ministro

dell'economia e delle finanze per approfondire i suddetti temi, in modo tale da consentire la redazione di un documento finale chiaro e propositivo, anche se limitato ad alcune questioni prioritarie sulle quali la Commissione riterrà opportuno concentrare la sua attenzione. Sottolinea infine che molti degli obiettivi indicati dal Governo, come quelli relativi all'economia circolare, sono condivisibili ed auspicabili, ma che al riguardo non vengono specificate nella Relazione programmatica le misure attuative necessarie a realizzare tali obiettivi.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 19.25.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice, evidenzia quanto segue:

le disposizioni in materia di pastorizia e di tutela delle produzioni agroalimentari di cui all'articolo 1, commi da 6 a 8, non implicano la necessità di adeguamenti della banca dati informatizzata nazionale per l'identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina;

l'articolo 1, comma 9, in materia di sistema di consulenza aziendale in agricoltura, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, novellato dalla disposizione in esame;

appare necessario coordinare l'articolo 1, comma 9-bis, concernente l'ammontare delle somme che i destinatari degli incentivi in materia di produzione di energia elettrica da biomasse sono tenuti a corrispondere per la copertura dei costi relativi ai controlli effettuati ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse, con il vigente articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, in modo da disciplinare le procedure contabili di versamento delle risorse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da garantire l'invarianza finanziaria anche sotto il profilo dell'allineamento temporale;

le amministrazioni competenti possono far fronte agli adempimenti di competenza, nei termini e secondo le semplificazioni dei procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 4, con le risorse già disponibili in base alla legislazione vigente;

la procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo 5, per il riordino della normativa in materia di agricoltura, dovrebbe essere integrata prevedendo al comma 3 che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commis-

sione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari;

con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega di cui all'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 4, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari;

all'articolo 8-ter, che prevede la possibilità per le organizzazioni agricole di assistere i titolari delle indennità espropriative dormienti nella riscossione delle medesime, senza peraltro prevedere deroghe all'ordinario regime di prescrizione, appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

i contributi a carico degli operatori della filiera produttiva e commerciale, di cui all'articolo 8-quater, sono idonei a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CONOE, senza comportare riflessi sulla finanza pubblica;

l'articolo 8-quinquies, in materia di imprese agricole e gestione dei rifiuti di imballaggio, laddove prevede una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie in capo ai produttori, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa l'aleatorietà del gettito derivante dalle citate sanzioni;

all'articolo 8-sexies, che prevede che le regioni e le province autonome disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità per l'esercizio

dell'attività di manutenzione delle aree verdi, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 8-*septies*, in materia di costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici, al fine di assicurare un migliore coordinamento con il processo di riforma in corso del codice dei contratti pubblici;

i possibili risparmi derivanti dall'articolo 9, commi 1 e 2, che reca una delega al Governo finalizzata al riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori in materia di disciplina della riproduzione animale, considerato l'elevato livello di dettaglio e complessità del previsto riordino, saranno quantificati nell'ambito della relazione tecnica che sarà allegata allo schema di decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

la delega al Governo per il riordino del settore dell'ippica, di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione sia della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 sia delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, che, rinviando all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

l'articolo 10, nel prevedere l'istituzione della Banca delle terre agricole, con particolare riferimento alle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000,

assolve ad una funzione di carattere informativo ai fini dell'accesso a risorse già disponibili a legislazione vigente, la cui entità e le cui modalità di fruizione restano inalterate;

le attività di informazione e assistenza di cui all'articolo 13, comma 1, recante disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 13, commi da 2 a 4, che prevede l'accesso a banche dati da parte delle organizzazioni dei produttori del latte, andrebbe inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) potrà svolgere le funzioni attribuitegli dall'articolo 14, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo 15, per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dovrebbe essere integrata prevedendo al comma 2 che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari;

le autorità sanitarie competenti per territorio potranno far fronte agli adempimenti connessi alle procedure autorizzative e di controllo per la rilavorazione dei prodotti sprovvisti dei requisiti qualitativi stabiliti dalla disciplina in esame, di cui all'articolo 19, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà svolgere i nuovi compiti amministrativi ad esso affidati dall'articolo 25, recante delega al Governo per il sostegno del settore del riso, con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega di cui al medesimo articolo 25, potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari;

i controlli previsti dall'articolo 25-*bis*, in materia di tracciabilità nel settore del riso, potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le esclusioni dall'obbligo di tenuta del registro di cui alla legge n. 1526 del 1956, previste dall'articolo 25-*ter*, recante semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro, hanno carattere meramente ordinamentale;

l'articolo 25-*sexies*, in materia di filiera del luppolo, che prevede la destinazione a nuove finalità di spesa di quota parte delle risorse annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a legislazione vigente;

appare necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 25-*quinquies* al fine di scongiurare eventuali effetti di minor gettito, precisando che la licenza richiamata al comma 1, capoverso comma 4-*bis*, secondo periodo, ai fini della definizione di « piccolo birrifico indipen-

dente », non è identificabile nella licenza fiscale prevista dal testo unico delle accise;

il quadro sanzionatorio relativo agli illeciti amministrativi in materia di pesca, previsto dall'articolo 29, non è suscettibile di incidere su entrate da sanzioni già scontate in bilancio, tenuto conto anche del fatto che si tratta in larga parte di depenalizzazioni;

all'articolo 31, dovrebbe essere valutata l'opportunità di sostituire la relativa rubrica con la seguente: « Disposizioni finanziarie ».

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni in materia di pastorizia e di tutela delle produzioni agroalimentari di cui all'articolo 1, commi da 6 a 8, non implicano la necessità di adeguamenti della banca dati informatizzata nazionale per l'identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina;

l'articolo 1, comma 9, in materia di sistema di consulenza aziendale in agricoltura, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 91 del 2014, novellato dalla disposizione in esame;

appare necessario coordinare l'articolo 1, comma 9-*bis*, concernente l'ammontare delle somme che i destinatari degli incentivi in materia di produzione di energia elettrica da biomasse sono tenuti a corrispondere per la copertura dei costi

relativi ai controlli effettuati ai sensi del DM 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse, con il vigente articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, in modo da disciplinare le procedure contabili di versamento delle risorse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da garantire l'invarianza finanziaria anche sotto il profilo dell'allineamento temporale;

le amministrazioni competenti possono far fronte agli adempimenti di competenza, nei termini e secondo le semplificazioni dei procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 4, con le risorse già disponibili in base alla legislazione vigente;

la procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo 5, per il riordino della normativa in materia di agricoltura, dovrebbe essere integrata prevedendo al comma 3 che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari;

con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega di cui all'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 4, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari;

all'articolo 8-ter, che prevede la possibilità per le organizzazioni agricole di assistere i titolari delle indennità espropriative dormienti nella riscossione delle

medesime, senza peraltro prevedere deroghe all'ordinario regime di prescrizione, appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

i contributi a carico degli operatori della filiera produttiva e commerciale, di cui all'articolo 8-*quater*, sono idonei a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CONOE, senza comportare riflessi sulla finanza pubblica;

l'articolo 8-*quinqüies*, in materia di imprese agricole e gestione dei rifiuti di imballaggio, laddove prevede una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie in capo ai produttori, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa l'aleatorietà del gettito derivante dalle citate sanzioni;

all'articolo 8-*sexies*, che prevede che le regioni e le province autonome disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità per l'esercizio dell'attività di manutenzione delle aree verdi, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 8-*septies*, in materia di costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici, al fine di assicurare un migliore coordinamento con il processo di riforma in corso del codice dei contratti pubblici;

i possibili risparmi derivanti dall'articolo 9, commi 1 e 2, che reca una delega al Governo finalizzata al riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori in materia di disciplina della riproduzione animale, considerato l'elevato livello di dettaglio e complessità del previsto riordino, saranno quantificati nell'ambito della relazione tec-

nica che sarà allegata allo schema di decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

la delega al Governo per il riordino del settore dell'ippica, di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione sia della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 sia delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, che, rinviando all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

l'articolo 10, nel prevedere l'istituzione della Banca delle terre agricole, con particolare riferimento alle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, assolve ad una funzione di carattere informativo ai fini dell'accesso a risorse già disponibili a legislazione vigente, la cui entità e le cui modalità di fruizione restano inalterate;

le attività di informazione e assistenza di cui all'articolo 13, comma 1, recante disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 13, commi da 2 a 4, che prevede l'accesso a banche dati da parte delle organizzazioni dei produttori del latte, andrebbe inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) potrà svolgere le funzioni attribuitegli dall'articolo 14, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo 15, per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dovrebbe essere integrata prevedendo al comma 2 che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari;

le autorità sanitarie competenti per territorio potranno far fronte agli adempimenti connessi alle procedure autorizzative e di controllo per la rilavorazione dei prodotti sprovvisti dei requisiti qualitativi stabiliti dalla disciplina in esame, di cui all'articolo 19, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà svolgere i nuovi compiti amministrativi ad esso affidati dall'articolo 25, recante delega al Governo per il sostegno del settore del riso, con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega di cui al medesimo articolo 25, potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari;

i controlli previsti dall'articolo 25-*bis*, in materia di tracciabilità nel settore del riso, potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le esclusioni dall'obbligo di tenuta del registro di cui alla legge n. 1526 del 1956, previste dall'articolo 25-ter, recante semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro, hanno carattere meramente ordinamentale;

l'articolo 25-sexies, in materia di filiera del luppolo, che prevede la destinazione a nuove finalità di spesa di quota parte delle risorse annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a legislazione vigente;

appare necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 25-quinquies al fine di scongiurare eventuali effetti di minor gettito, precisando che la licenza richiamata al comma 1, capoverso comma 4-bis, secondo periodo, ai fini della definizione di « piccolo birrifico indipendente », non è identificabile nella licenza fiscale prevista dal testo unico delle accise;

il quadro sanzionatorio relativo agli illeciti amministrativi in materia di pesca, previsto dall'articolo 29, non è suscettibile di incidere su entrate da sanzioni già scontate in bilancio, tenuto conto anche del fatto che si tratta in larga parte di depenalizzazioni;

all'articolo 31, dovrebbe essere valutata l'opportunità di sostituire la relativa rubrica con la seguente: « Disposizioni finanziarie »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 9-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 8-ter aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 8-sexies aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 13 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 25-quinquies, comma 1, capoverso comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: sotto licenza *aggiungere le seguenti*: di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

con le seguenti condizioni:

All'articolo 5, comma 3, quinto periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.

All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.

e con le seguenti osservazioni:

All'articolo 6 si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato;

aggiungere in fine il seguente comma: *4-bis*. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.

All'articolo 8-*septies* si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I consorzi di garanzia collettiva dei fidi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, possono costituire in favore dello Stato o di altri enti pubblici garanzie

fideiussorie per l'accesso delle imprese agricole e agroalimentari, in qualunque forma costituite, a finanziamenti previsti dalle disposizioni di attuazione della normativa europea.

All'articolo 25 si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi;

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.

All'articolo 31 si valuti l'opportunità di sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni finanziarie ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 19.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	115
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	122

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il disegno di legge C. 3119, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, il quale è collegato alla

manovra di finanza pubblica, esso è suddiviso in 6 titoli: il titolo I (che si compone degli articoli da 1 a 8-*octies*) reca disposizioni di semplificazione e di sicurezza agroalimentare; il titolo II (che si compone degli articoli 9 e 10) contiene disposizioni per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica; il titolo III (che si compone degli articoli da 11 a 16) reca disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari; il titolo IV (che si compone degli articoli da 17 a 29-*bis*, articolati in otto capi) reca disposizioni relative a singoli settori produttivi; il titolo V (che si compone del solo articolo 30-*bis*) reca disposizioni in materia di rifiuti agricoli, mentre il titolo VI (che si compone del solo articolo 31) reca le disposizioni finali.

Illustra l'articolo 1 il quale, al comma 1, esenta dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale i produttori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 250 kg per campagna di commercializzazione.

Il comma 2 esenta dagli adempimenti procedurali sulla prevenzione degli incendi gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di olio d'oliva.

Il comma 2-*bis* interviene sull'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, al fine di estendere il diritto di prelazione previsto in favore dell'affittuario, mezzadro, colono o partecipante nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a partecipazione, anche all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro

dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori.

Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente la costituzione e il riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un consorzio di tutela per le bevande spiritose.

Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia finanziaria dei commi 3 e 4, disponendo che dall'attuazione delle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 apporta modifiche al regolamento sulle modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.

Il comma 7 ribadisce quanto già previsto dalla normativa nazionale ed europea secondo cui il detentore di animale di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.

Il comma 8 abroga l'articolo 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000, il quale attualmente richiama l'ormai abrogato regolamento comunitario in materia di identificazione e la registrazione dei bovini, abrogando inoltre l'articolo 7, comma 13, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 437, il cui contenuto risulta assorbito dal comma 7.

Il comma 9 interviene sulla disciplina istitutiva del sistema consulenza aziendale in agricoltura.

Il comma 9-*bis* interviene sulla disciplina dei costi delle attività di controllo previste sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, prevedendo che dal 2017 tali costi siano sostenuti dai destinatari degli incentivi.

Il comma 9-*ter* stabilisce che le modifiche all'allegato 2 (relativo agli ammen-danti) del decreto legislativo n. 75 del 2010, in materia di fertilizzanti, recate dall'articolo 25 della legge n. 21 del 2015

si applichino solo dopo l'esperimento della procedura di comunicazione prevista dalla disciplina comunitaria nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società d'informazione.

Passa quindi a illustrare l'articolo 1-bis, inserito durante l'esame in sede referente presso la Commissione Agricoltura, il quale stabilisce in sostanza che gli statuti dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), nonché dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini preveda l'equilibrio tra i generi ai fini del riparto degli amministratori da eleggere.

L'articolo 2, soppresso dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, modificava la disciplina penale in relazione al delitto di contraffazione alimentare, mentre l'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, i quali sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori e per la trasmissione di energia geotermica. A tal fine è previsto che il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private.

La disposizione assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell'ordinamento.

Illustra quindi l'articolo 4, il quale ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole.

In particolare il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA), mentre il comma 2, introdotto al Senato, salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle nor-

native regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Passa quindi a illustrare l'articolo 5 il quale, al comma 1, conferisce al Governo una delega per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno, con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi della delega, prevedendo:

a) la ricognizione e l'abrogazione espressa delle norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) l'obbligo di organizzare le disposizioni per materie o per settori omogenei;

c) il coordinamento delle disposizioni;

d) la risoluzione di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali;

e) la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per quanto concerne l'avvio dell'attività economica;

f) per quanto riguarda i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a procedure pattizie per raggiungere le medesime finalità;

g) l'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi alimentari;

gg) la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.

Fa quindi presente come l'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contenga norme volte a favorire processi di affiancamento economico e gestionale

nell'attività d'impresa agricola, nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

In particolare, il comma 1 autorizza il Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, al fine di favorire il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani; per questi ultimi si deve trattare di soggetti non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata.

Tra i principi che, ai sensi del comma 1, il regolamento deve rispettare segnala, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione di cui alla lettera *b*), secondo cui occorre stabilire criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, analoghi a quelli previsti per le *start-up* ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012.

In merito ricorda che l'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 reca la definizione di «*start-up* innovative», prevedendo che, per beneficiare delle misure di sostegno, la *start-up* deve presentare le seguenti caratteristiche: essere operativa da meno di sessanta mesi; avere la sede principale in Italia o in uno degli stati membri; avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; non distribuire utili; avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica; non essere costituita da una fusione o scissione societaria. Inoltre, la *start-up* deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in per-

centuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale; essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Inoltre, gli ulteriori criteri a cui deve rifarsi il regolamento previsto dal comma 1 prevedono:

che il processo di affiancamento duri un massimo di tre anni e si concluda secondo specifiche modalità alternative (trasformazione del rapporto in forme di subentro; trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; forme di compensazione a favore del giovane imprenditore);

di definire le modalità di presentazione di un progetto imprenditoriale da parte del giovane imprenditore agricolo che deve costituire la base del rapporto di affiancamento e che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

di stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

di definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente, qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

di prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

di stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione, in caso di vendita dei

terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

di prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;

di definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

Per ciò che attiene alle misure di sostegno ai giovani in agricoltura ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2014 ha introdotto la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per l'affitto di terreni da parte degli agricoltori *under 35* e ha proceduto alla riforma delle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori di cui al Capo III, titolo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000, recante misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

Le agevolazioni recate dal richiamato Capo III, titolo I, del decreto legislativo n. 185, consistono ora nella concessione di mutui agevolati a tasso zero, in quanto la riforma recata dal predetto decreto-legge n. 91 ha eliminato i contributi a fondo perduto. Tali mutui devono avere durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. I nuovi requisiti soggettivi previsti prevedono che debba trattarsi di imprese subentranti costituite da non più di sei mesi, e di imprese che esercitano l'attività agricola in via esclusiva; sotto un altro profilo, si è innalzato da 39 a 40 anni il limite di età degli imprenditori giovanili. Sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Illustra quindi l'articolo 7, il quale intende snellire le procedure e consentire

uno sviluppo del settore biologico in Italia che si avvalga di strumenti adeguati per i controlli.

In particolare, il comma 1 abroga gli articoli da 6 a 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995, i quali recano la disciplina delle modalità con le quali notificare l'inizio attività da parte degli operatori del settore biologico e dispongono l'istituzione, presso le regioni e province autonome degli « elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica », nonché l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole dell'elenco nazionale degli operatori e degli organismi di controllo autorizzati.

Il comma 2 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Sistema informativo per il biologico (SIB), finalizzato a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.

Il comma 4 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, istituisca l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica.

Ai sensi del comma 5 le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e province autonome devono attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8 il quale, soppresso dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, integrava l'elenco delle attività che non si configurano come attività affidate in subappalto, aggiungendovi l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati.

L'articolo 8-bis, inserito durante l'esame in sede referente presso la Commissione Agricoltura, interviene sulla disciplina in materia di controversie riguardanti i masi chiusi, prevedendo che la proposizione in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condi-

zioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione supplementaria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è subordinato al previo esperimento del tentativo di conciliazione.

L'articolo 8-ter, anch'esso inserito durante l'esame in sede referente, autorizza le Ragionerie dello Stato, al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative dormienti, a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo nonché il rilascio di copia della relativa documentazione.

Al riguardo fa presente come, per indennità espropriative dormienti, si intendano le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative ad occupazioni temporanee e di urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza.

L'articolo 8-quater, a sua volta inserito nel corso dell'esame in sede referente, modifica la misura del contributo ambientale dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), al momento della prima immissione nel mercato nazionale di tali prodotti, differenziando la misura del contributo stesso in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti. Sono previste inoltre esenzioni dal contributo per gli oli extravergini di oliva e per taluni confezioni di prodotti.

L'articolo 8-quinquies, inserito anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le imprese agricole, singole o associate, sono tenute a iscriversi ai consorzi ed ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal Codice dell'ambiente attraverso le articolazioni territoriali delle

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati.

È inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per i produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta dei rifiuti o che non adottano, in alternativa, i sistemi gestionali in materia previsti dal medesimo Codice.

L'articolo 8-sexies, introdotto dalla XIII Commissione, prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) ovvero da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 8-septies, anch'esso introdotto dalla XIII Commissione, il quale, integrando l'articolo 1 della legge n. 348 del 1982 (la quale reca la disciplina in merito alla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), prevede che la cauzione a favore dello Stato o di ente pubblico può essere prestata anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

L'articolo 8-octies, a sua volta introdotto dalla XIII Commissione, reca disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali nel settore lattiero, prevedendo che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori del contratto (metodo di calcolo del prezzo da pagare alla consegna; il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e calendario di tali consegne; durata del contratto; precisazioni riguardanti le scadenze e le proce-

dure di pagamento; modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; norme applicabili in caso di forza maggiore).

Passa quindi a illustrare l'articolo 9 il quale, al comma 1, delega il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, a riordinare e ridurre gli enti, società ed agenzie, vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, a riordinare l'assistenza tecnica agli allevatori, nonché a rivedere la legge n. 30 del 1991, in materia di disciplina della riproduzione animale.

Per quanto riguarda i principi e criteri e criteri direttivi della delega per il riordino degli enti, società ed agenzie, il comma 2 prevede:

la revisione delle competenze e il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati;

l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie e l'ulteriore riduzione del ricorso a contratti con soggetti esterni alla P.A e con l'utilizzo prioritario delle professionalità esistenti;

l'utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione della delega, per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *Made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;

la revisione della normativa istituita dell'Ente nazionale risi;

l'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama il comma 2-*bis*, introdotto dalla XIII Commissione, recante principi e criteri e criteri direttivi della delega per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale.

In tale contesto viene previsto:

a) il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, ivi incluse quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine (cioè del differenziale tra raccolta e vincite) per le scommesse a quota fissa sui cavalli, prevedendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, nonché prevedendo un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;

b) l'istituzione della Lega ippica italiana, qualificata come associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse destinate al settore ippico ai sensi delle lettere c) e d) del medesimo comma 2-*bis*, prevedendo in tale ambito che

l'iscrizione alla Lega ippica sia consentita agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti;

c) nei primi cinque anni dalla costituzione della Lega, una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione della medesima Lega, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;

c-bis) che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinate all'ippica, nonché la quota pari all'1,4 per cento del maggior gettito derivante dalla modifica delle aliquote del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco leciti, operata dall'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, siano assegnate alla Lega ippica;

d) che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera c), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

In merito ricorda che la delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, contemplava, all'articolo 14, lettera ff), nell'ambito di un più gene-

rale riordino della disciplina dei giochi pubblici, specifici principi e criteri di delega per il rilancio del settore ippico, che sono in parte ripresi dal comma 2-bis dell'articolo 9 del disegno di legge in esame. Tale parte della delega fiscale non è stata peraltro esercitata dal Governo.

In dettaglio, la richiamata lettera ff) dell'articolo 14 della legge n. 23 prevede:

1) l'istituzione della Lega ippica italiana, qualificata come associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; la previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica; in tale ambito veniva stabilito che il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della Lega ippica fosse definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del relativo decreto legislativo attuativo, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al numero 2);

2) un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché

alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, la destinazione al pagamento delle vincite di una percentuale della raccolta totale compresa tra il 74 e il 76 per cento.

Il comma 3 dell'articolo 9 interviene invece sul riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, stabilendo criteri di delega concernenti il sistema della consulenza al settore, i libri genealogici ed i registri anagrafici e le associazioni di allevatori.

Il comma 8 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Illustra quindi l'articolo 10, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'ISMEA della Banca delle terre agricole.

Il comma 2 indica quale finalità della banca quella di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori (mutui a tasso zero) di cui al già citato capo III, titolo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000.

Ai sensi del comma 4, in relazione ai predetti terreni, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

Il comma 5 dispone che – per le predette finalità – ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.

L'articolo 11, introdotto durante l'esame al Senato e soppresso dalla XIII Commissione della Camera, inseriva, a decorrere dall'anno 2015, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare nell'ambito delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale individuati nel Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta « legge obiettivo »).

L'articolo 11-*bis*, introdotto dalla XIII Commissione della Camera, interviene sulla disciplina dei contratti di rete per renderla compatibile con le caratteristiche e le esigenze del settore agricolo, forestale e agroalimentare, prevedendo che l'obbligo, previsto in tale ambito, di redigere una situazione patrimoniale della rete entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, si applica solo qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica.

L'articolo 12 interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50 per cento al 40 per cento) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.

L'articolo 13 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, il quale reca la semplificazione di un serie di adempimenti in agricoltura, in particolare:

inserendo in tale ambito un nuovo comma 7-*bis*, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle attri-

buzioni delle regioni e degli enti locali, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative;

modificando il comma 8, al fine di rendere la via telematica il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.

Inoltre, per assicurare che la produzione di latte sia pianificata ed adeguata alla domanda, è consentito alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di accedere alle informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni ad esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.

Passa quindi a illustrare l'articolo 14, introdotto durante l'esame presso il Senato, il quale ridisegna le competenze e le funzioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), al fine di permettere all'ISMEA di operare anche nel settore della logistica su piattaforma informatica di tutti i prodotti agricoli ed agroalimentari indicati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 15, al comma 1, conferisce una delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio e delle crisi in agricoltura e per la regolazione dei mercati, da esercitare nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, at-

traverso lo svolgimento delle procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono:

a) la revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole.

b) la disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta;

c) la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati, con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

L'articolo 16 reca disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti dalla filiera corta agricola e ittica, prevedendo, al comma 1, che le istituzioni pubbliche le quali gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possano prevedere criteri di priorità per prodotti agricoli ed alimentari che abbiano le seguenti caratteristiche: siano a chilometro zero; provengano da filiera corta agricola ed ittica; derivino da agricoltura biologica; siano a ridotto impatto ambientale e di qualità; derivino dalla pesca sociale.

La norma demanda a decreti emanati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con Ministri competenti per ciascun decreto, adottati previa intesa con la Conferenza Unificata, la definizione dei parametri per stabilire le categorie di prodotti.

Il comma 2 prevede che i Comuni possano definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione nei mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti agricoli ed alimentari: a chilometro zero, prove-

nienti da filiera corta, derivanti da agricoltura biologica o, comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

Illustra quindi gli articoli da 17 a 24, i quali recano disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro.

In particolare, fa presente come l'articolo 17, al comma 1, definisca l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al capo I del titolo IV (che si compone degli articoli da 15 a 22) del disegno di legge, rinviando all'articolo 18 la definizione dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fabbricati in Italia, mentre il comma 2 stabilisce l'obbligo di corrispondenza con le definizioni dei prodotti recate dall'articolo 18 e rispettare i requisiti richiesti dall'articolo 19.

L'articolo 18 reca la definizione dei diversi prodotti derivati ottenuti dalla lavorazione dei pomodori freschi (*Solanum lycopersicum L.*), sani e maturi di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in contenitori idonei.

L'articolo 19, al comma 1, stabilisce che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 18 e gli ingredienti siano definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Ai sensi del comma 2, i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto, possono essere rilavorati, per ottenere prodotti che siano conformi alle caratteristiche prescritte, e previa l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio, la quale adotta le misure di vigilanza che ritiene necessarie.

L'articolo 20, al comma 1, assoggetta i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

Ai sensi del comma 2 i prodotti in questione devono essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto previsto dal-

l'articolo 19; inoltre i prodotti, se non sono confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, vanno conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

L'articolo 21 dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in materia di requisiti, etichettatura e confezionamento di cui agli articoli da 17 a 24 del disegno di legge. L'entità della sanzione viene fatta dipendere nella sostanza dal volume di produzione oggetto dell'infrazione ed è disposta nelle seguenti misure:

a) da 3.000 a 18.000 euro se riferita a lotti di produzione non superiore a 60.000 pezzi;

b) da 9.000 a 54.000 euro se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

Tali sanzioni sostituiscono quelle meno afflittive previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale 23 settembre 2005, che viene abrogato dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 22.

Il comma 2 dell'articolo 21 dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 trovino applicazione anche con riferimento alla passata di pomodoro, mentre il comma 3 indica il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF quale autorità competente ad irrogare le predette sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 22, alle lettere a) e b) abroga la legge n. 96 del 1969, recante l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1975 (ferme restando le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 del disegno di legge), in quanto tali norme risultano in conflitto con la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti

l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

L'articolo 23 prevede la clausola del mutuo riconoscimento, secondo quanto disposto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C/265 del 4 novembre 2003, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, parte contraente dello Spazio economico europeo), di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.

L'articolo 24 reca la disciplina transitoria, stabilendo, al comma 1, che tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa previgente, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

Il comma 2 dispone che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1975, si applichino fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, del disegno di legge, illustrato in precedenza.

Passando a illustrare l'articolo 25, esso conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio commercializzato con la dicitura « riso ».

I principi e criteri direttivi della delega prevedono:

a) la salvaguardia delle varietà tipiche del riso italiano e indirizzi sul miglioramento genetico delle varietà in costituzione;

b) la valorizzazione della produzione con particolare riferimento al territorio in cui è praticata la produzione risicola;

c) la tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e denominazioni di vendita del riso;

d) l'istituzione di un registro delle nuove varietà gestito dall'Ente nazionale risi;

e) la disciplina delle sanzioni per violazione delle norme contenute nel decreto legislativo stesso e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni all'interno del MIPAAF;

f) la definizione di uno o più allegati tecnici finalizzati all'individuazione delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, e delle caratteristiche qualitative per riso e riso *parboiled*, con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, nonché dei metodi utilizzati per il riconoscimento di tali caratteristiche. Gli allegati tecnici sono modificabili con decreto del MIPAAF;

g) l'abrogazione della legge n. 325 del 1958, recante la « Disciplina del commercio interno del riso »;

h) l'esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato alla vendita all'estero.

Illustra l'articolo 25-*bis*, introdotto dalla Commissione Agricoltura, il quale intende facilitare la tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso, in particolare consentendo al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, prevede che sia favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso venduto nel territorio nazionale. Tali sistemi informatici devono contenere i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet*.

L'articolo 25-*ter*, anch'esso introdotto dalla Commissione Agricoltura, esclude

dall'obbligo di tenuta di registri di carico e scarico del burro che i produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, per ogni stabilimento, gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate.

Con riferimento all'articolo 25-*quater*, a sua volta inserito dalla XIII Commissione, rileva come esso intervenga sulla disciplina dell'apicoltura e dei prodotti apistici, prevedendo innanzitutto che non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

Viene introdotto inoltre l'obbligo, per chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA).

Viene altresì disposto in favore degli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida*, che hanno dovuto distruggere la totalità dei propri alveari, consentendo loro l'immediata reintroduzione nella « zona di protezione » dello stesso numero di alveari perduti.

Fa quindi presente come l'articolo 25-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, introduca la denominazione di birra artigianale, prevedendo che si definisca birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. La norma qualifica come piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, comprese le quantità di prodotto per conto terzi.

L'articolo 25-*sexies*, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, interviene a favore della filiera del

luppolo, stabilendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisca il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. In quest'ambito è previsto che il Ministero destini a tali fini quota parte delle risorse iscritte annualmente nel proprio stato di previsione, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, recante norme per la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, con priorità per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

L'articolo 25-*septies*, a sua volta inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca la denominazione di Fungo cardoncello e prodotti derivati, intendendosi con tale dizione « Fungo Cardocello » o « Cardoncello » il fungo (spontaneo o coltivato) in qualunque modo trasformato e commercializzato della sola specie *Pleurotus Eryngii*.

L'articolo 25-*octies*, a sua volta introdotto durante l'esame in sede referente, interviene sulla disciplina per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, prevedendo che il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale non si applichi, oltre che alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, anche alle aziende agricole che esercitano attività di allevamento a scopo di ripopolamento, nelle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani.

Inoltre si stabilisce l'esclusione, per le medesime aziende appena richiamate, nonché per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, dal divieto di foraggiamento di cinghiali.

L'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato e soppresso dalla XIII Commissione, prevedeva che gli operatori della pesca abbiano facoltà di utilizzare cassette *standard* per lo sbarco delle specie ittiche, e che gli stessi operatori debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando come strumento di identificazione un codice a barre o un *QR-code*.

L'articolo 27, anch'esso soppresso dalla XIII Commissione, al comma 1 estendeva alle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura disposizioni in materia di semplificazioni dei controlli sulle imprese del settore agroalimentare.

In tale ambito, per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il comma 2 estendeva alle imprese del settore ittico il comma 361.1 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, il quale destina le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete.

Ancora con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la disposizione soppressa, al comma 3, estendeva alle imprese del settore ittico condotte da giovani la disciplina di sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale contenuta nell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale ha interamente sostituito il Capo III, del Titolo I, del già richiamato decreto legislativo n. 185 del 2000, che disciplina le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, consistenti sostanzialmente in mutui agevolati a tasso zero, della durata massima, comprensiva del periodo di preammortamento, di 10 anni (o di 15 anni per il settore della produzione) e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.

Passa quindi a illustrare l'articolo 28, a sua volta soppresso nel corso dell'esame in sede referente, il quale istituiva presso la Direzione generale della pesca marittima e

dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 29, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012, di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.

In tale ambito, pur confermando la vigente distinzione tra comportamenti che costituiscono reato di natura contravvenzionale e comportamenti che configurano illecito amministrativo, l'articolo 29, intervenendo soprattutto sugli articoli 7 e 10 del decreto legislativo n. 4 del 2012, opera una limitata depenalizzazione, degradando ad illecito amministrativo una serie di condotte attualmente qualificate come illeciti contravvenzionali.

Al riguardo rileva come si tratti, in particolare, della violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi della normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima, in violazione della normativa vigente.

Contestualmente, nel medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 4 del 2012, viene modificato l'obbligo di rigetto in mare di esemplari inferiori alla taglia minima catturati in via accessoria o accidentalmente, alla luce della nuova disciplina europea sulla pesca, che tra i suoi obiettivi ha fissato la graduale eliminazione dei rigetti in mare (Regolamento UE 1380/2013 e Regolamento UE n. 812/2015), introducendo inoltre un obbligo preventivo di comunicazione di tali catture all'autorità marittima competente.

Per i predetti illeciti amministrativi vengono introdotte una serie di sanzioni amministrative nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, anch'esso novellato. Tali sanzioni amministrative sono inasprite se le specie ittiche di taglia inferiore a quella minima per la conservazione oggetto di condotta illecita sono il tonno rosso e il pesce spada.

Viene inoltre modificato il catalogo delle « infrazioni gravi », sanzionate con il cosiddetto « sistema a punti » (modificando conseguentemente l'Allegato I al decreto legislativo n. 4), contenuto nell'articolo 14 del predetto decreto legislativo, includendovi la violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatta salva la normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

L'articolo 29-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente dalla XIII Commissione, reca norme per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

In primo luogo viene definito come esercizio della pesca illegale nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge, ovvero con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici emanati dagli enti territoriali competenti.

In tale contesto viene introdotta una serie di divieti nelle acque interne, quali stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche; catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva; utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita; utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difforni da quanto previsto dai regolamenti vigenti; la raccolta, detenzione, trasporto, e commercio degli animali storditi od uccisi in violazione di tali divieti.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori nei casi più gravi (utilizzo di esplosivi o di corrente elettrica, versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche, asciutta dei corpi idrici) sono previsti l'arresto o l'ammenda, mentre nelle altre ipotesi si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e la sospensione della li-

cenza di pesca professionale. In caso di reiterazione le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Comunque è previsto il versamento all'Ente territoriale competente per la gestione delle acque, da parte del trasgressore, di una somma pari a euro 20 per ogni singolo capo pescato in violazione dei predetti divieti, somma raddoppiata in caso di uccisione del capo.

L'articolo 30, soppresso dalla XIII Commissione, apportava integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Illustra quindi l'articolo 30-*bis*, introdotto dalla XIII Commissione, il quale, modificando il Codice dell'ambiente, in sostanza specifica che l'esclusione dagli obblighi di gestione dei rifiuti previsto per le materie fecali, per la paglia, sfalci e potature, nonché per ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, si applica anche se tali materiali sono destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche, nonché per la produzione di energia da biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero sono ceduti a terzi.

L'articolo 31, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, reca la norma di salvaguardia finanziaria degli eventuali oneri che possano derivare, a carico della finanza pubblica, dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel provvedimento, prevedendo:

che i relativi schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziari ovvero che ne specifichi i nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e i corrispondenti mezzi di copertura;

che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), qualora uno o più decreti legislativi de-

terminino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, tali decreti vengano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

C. 3317 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 3317 Coscia, cui è abbinata la proposta di legge C. 3345 Pannarale, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente.

Dopo aver innanzitutto evidenziato il grande rilievo dell'intervento legislativo, il quale risulta molto atteso, passa a illu-

strare il contenuto della proposta di legge, la quale si compone di 5 articoli, rilevando in primo luogo come l'articolo 1, al comma 1, istituisca nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Il Fondo ha il compito di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.

In base al comma 2, al Fondo affluiscono annualmente, secondo le lettere *a*) e *b*), le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Al medesimo Fondo affluisce anche, ai sensi della lettera *c*), una quota, fino ad un massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, nonché, in base alla lettera *d*), le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la violazione di talune previsioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, quali: le disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento; le disposizioni regolamentari relative alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, per quanto riguarda i fornitori di contenuti; le disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite; le disposizioni relative alla registrazione dei programmi; la

disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica; le disposizioni in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo; le disposizioni in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente; le disposizioni in materia di diritto di rettifica; le disposizioni in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo; le disposizioni in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili; le disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera e), la quale prevede che al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti assoggettati all'IRES ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tale contributo è posto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Rileva come si tratti in sostanza di un'addizionale IRES applicabile ai soggetti appena indicati.

Il comma 3 demanda la ripartizione del Fondo a un decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, mentre il comma 4 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato la desti-

nazione annuale delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale, al comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché il sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.

Il comma 2 specifica i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 1, prevedendo:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, la parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento: le imprese editrici che esercitano come unica l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite: 1) come cooperative giornalistiche; 2) come enti senza fini di lucro; nonché, 3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;

b) il mantenimento del finanziamento con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi:

1) delle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;

2) delle imprese e gli enti che editano pubblicazioni per non vedenti e ipovedenti prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

3) delle associazioni di consumatori;

4) delle imprese editrici di quotidiani e periodici italiani in lingua italiana diffusi prevalentemente all'estero.

c) l'esclusione dal finanziamento degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico, nonché per tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa;

d) per quanto riguarda i requisiti per accedere ai contributi viene previsto in particolare:

1) la riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di edizione della testata;

2) il requisito del regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

3) l'edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

4) l'obbligo per l'impresa editoriale di dare evidenza nell'edizione dell'ottenimento del contributo e di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualsiasi titolo;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo è previsto in particolare:

1) il superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;

2) la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute;

3) la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale;

4) la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

5) la previsione di limiti massimi al contributo liquidabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento;

f) la definizione di requisiti di accesso e di regole di liquidazione dei contributi diretti quanto il più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

g) la revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria;

h) l'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale;

i) l'assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

l) per quanto riguarda la rete di vendita è previsto in particolare:

1) l'accompagnamento del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita;

2) la promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi;

3) la promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

4) il completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione

delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio.

In tale contesto, per quanto riguarda i profili rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *m*), la quale prevede l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

Il comma 4 conferisce un'ulteriore delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti, al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale in materia, nonché per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al fine di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio stesso.

Il comma 5 specifica i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 1, prevedendo:

a) la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti professionisti iscritti all'INPGI previsti nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, prevedendo il divieto di mantenere rapporti di lavoro con i giornalisti in pensione, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti, ai fini dell'allineamento con la disciplina generale;

b) la razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'ordine, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e la ridu-

zione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale apporta una serie di modifiche alla disciplina relativa ai contributi in favore delle imprese editrici.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2012, il quale ha introdotto nuovi criteri di calcolo e liquidazione di tali contributi.

In dettaglio, la lettera *a*), novellando il comma 2 del richiamato articolo 2, specifica che il contributo non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo.

La lettera *b*) abroga il secondo periodo del comma 4, il quale stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse stanziare, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

La lettera *c*) inserisce nel predetto articolo 2 un nuovo comma *7-bis*, ai sensi del quale il contributo è erogato in due rate annuali; la prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, mentre la seconda rata, a saldo, è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento. La novella prevede che, all'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali.

Inoltre, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'impresa non deve risultare inadempiente all'esito della verifica di cui all'articolo *48-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pub-

blica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative alla riscossione delle imposte sul reddito, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio con cui viene specificato che le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

Il comma 3 stabilisce invece che, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editoriale, sono presentate, per via telematica e con firma digitale, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma specifica il contenuto obbligatorio di tali domande, prevedendo inoltre l'obbligo per le imprese editoriali di far pervenire un campione di numeri della testata edita, nonché l'obbligo di produrre, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, i prospetti dei costi e delle vendite, documentazione che deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Osserva quindi come il comma 4 apporti, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge, ulteriori modificazioni alla disciplina dei contributi pubblici all'editoria.

In particolare, la lettera *a*) abroga il comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2012, il quale stabilisce che,

a decorrere dai contributi all'editoria relativi all'anno 2012, per le cooperative di giornalisti che subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi, non si applicano i requisiti temporali della costituzione della cooperativa da almeno tre anni e dell'edizione della testata da almeno tre anni; la norma abrogata prevede inoltre che, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata, le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione secondo cui, per fruire dei contributi, l'impresa editrice deve essere proprietaria della testata per la quale richiede i contributi stessi.

La lettera *b*) integra invece il dettato dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2001, recante definizioni e disciplina del prodotto editoriale, inserendo in tale ambito una previsione ai sensi della quale il prodotto editoriale è identificato dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.

Illustra quindi l'articolo 4, il quale reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.

La norma specifica che per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 del 1948 (recante disposizioni sulla stampa), e che recano stampati sul prodotto in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale, al comma 1, abroga la lettera *b*) del comma 160, nonché il comma 162 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (i quali prevedono che una quota delle eventuali

maggiori entrate versate, per gli anni dal 2016 al 2018, a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio 2016, nonché le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, sono destinate al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro annui, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico). Tale modifica si connette con l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio del nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione dei ministri, disposta dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge.

Il comma 2 opera conseguentemente una modifica di coordinamento all'articolo 1, comma 163, della medesima legge di stabilità 2016 (il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse), sostituendovi il riferimento al « Fondo di cui alla lettera *b*) del comma 160 » con quello al « Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri », istituito dal citato comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge.

Preannuncia quindi l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
– È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017)

– Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.

(15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 febbraio scorso.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 2*), le quali segnalano i temi a suo giudizio più rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze. Evidenzia quindi come, nel formulare la proposta di parere, abbia sviluppato alcune suggestioni emerse nel corso del dibattito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3119, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato positivamente come il provvedimento rechi un'ampia serie di misure volte al sostegno del comparto

agricolo e alla sua modernizzazione, in particolare attraverso interventi di semplificazione delle procedure, degli adempimenti e degli assetti burocratici, nonché di revisione della normativa vigente in materia, rafforzando inoltre gli strumenti a tutela dei consumatori dei prodotti agricoli e agroalimentari e introducendo norme volte a facilitare il passaggio generazionale in agricoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminate congiuntamente la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4), il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 e relativi allegati (COM(2015)610 final) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (n. 15258/15);

rilevato innanzitutto come la Relazione programmatica sia stata trasmessa dal Governo al Parlamento con maggiore tempestività rispetto agli anni precedenti, consentendo in tal modo alle Camere di esercitare in modo effettivo la loro funzione di indirizzo politico al Governo rispetto alla partecipazione ai meccanismi decisionali dell'Unione europea, al fine di assicurare maggiore trasparenza nel rapporto tra Esecutivo e Parlamento su tali temi, nonché di sviluppare una più forte sinergia politica a tutela degli interessi del Paese nelle sedi europee, in particolare nella fase ascendente di formazione della normativa europea;

evidenziato come la Relazione programmatica evidenzi con maggiore chiarezza, rispetto al passato, gli orientamenti

e le posizioni che il Governo intende assumere negli organismi dell'Unione europea, realizzando quindi in modo più efficace la funzione di documento programmatico rispetto alle tematiche europee che la Relazione stessa è chiamata a svolgere;

rilevato con particolare favore l'impegno del Governo a porre al centro dell'Agenda europea i temi della promozione della crescita e dell'occupazione, in piena sintonia con l'azione di politica economica svolta a livello nazionale e in un'ottica di riforma della *governance* economica dell'area dell'euro che porti a spostare il *focus* dell'azione delle istituzioni europee sugli obiettivi della ripresa duratura, dell'eliminazione degli squilibri economici e finanziari, della piena integrazione e della solidarietà tra gli Stati membri;

sottolineata l'esigenza di affiancare il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie con un sistema europeo accentrato di garanzia dei depositi, oggetto della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e della Comunicazione della

Commissione: « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM (2015) 587 final);

valutato con favore l'interesse espresso dal Governo a seguire con attenzione i negoziati relativi alla proposta normativa (frutto delle raccomandazioni contenute nel cosiddetto « Rapporto Liikainen ») concernente la separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale, nell'ottica di sostenere la primaria funzione economica degli intermediari creditizi di finanziare innanzitutto l'economia reale;

condivisa la grande rilevanza che il Governo annette alle questioni di carattere tributario legate all'economia digitale, in particolare per quanto riguarda i controlli fiscali in materia, l'impatto del commercio elettronico transfrontaliero sul regime IVA, l'armonizzazione dell'imposizione IVA sui prodotti digitali rispetto alla corrispondente imposizione sui loro corrispettivi materiali;

segnalata l'esigenza di proseguire con determinazione, in un'ottica di sempre più stretta cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, nell'azione di contrasto alle frodi intracomunitarie in materia di IVA, che costituiscono uno dei fattori più gravi di evasione fiscale e di concorrenza sleale tra le imprese;

rilevato come le iniziative a livello comunitario in materia di fiscalità ambientale non possano prescindere dalle conclusioni della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi tra il 30 novembre e l'11 dicembre 2015, al fine di definire di strategie comuni in merito alla fiscalità delle emissioni di carbonio e dei prodotti energetici;

condiviso l'impegno del Governo a sostenere il processo legislativo di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi nel settore doganale, nel contesto della modernizzazione delle dogane europee richiesto dall'evoluzione dei traffici

commerciali, i cui prossimi passi dovranno essere costituiti dall'applicazione completa del nuovo Codice doganale della UE, dalla riforma della *governance* dell'Unione doganale della UE e dalla definizione di un quadro giuridico unitario relativo alle infrazioni e sanzioni doganali;

sottolineata l'esigenza di orientare sempre più la realizzazione del Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali verso gli obiettivi della mobilitazione dei capitali a favore delle iniziative produttive, della maggiore capitalizzazione delle imprese, dell'attrazione degli investimenti, in particolare a vantaggio di PMI, infrastrutture e progetti a lungo termine, nonché della migliore distribuzione del rischio finanziario;

rilevata in particolare la necessità di favorire maggiormente le iniziative di *venture capital* e, in genere, quelle volte a intensificare il ricorso al capitale di rischio, nonché di sostenere la proposta di direttiva sulla cartolarizzazione (COM(2015)472), la quale mira alla creazione di un mercato unico delle cartolarizzazioni mediante una definizione univoca di cartolarizzazione di alta qualità, accompagnata da metodi di monitoraggio, misurazione e gestione dei rischi, al fine di istituire sistemi di cartolarizzazione semplici, trasparenti e standardizzati e di offrire maggiore sicurezza agli investitori;

condivisa l'opportunità di proseguire nelle azioni volte al contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi finanziarie, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dando piena attuazione alla direttiva 2015/849, recentemente adottata in materia, attraverso uno stretto confronto tra i Paesi membri in sede di recepimento della stessa, intensificando le attività di cooperazione con gli altri Stati membri, sostenendo pienamente l'azione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (OLAF), nonché realizzando l'inclusione delle frodi IVA nell'ambito di applicazione della futura direttiva sulla protezione degli interessi finanziari della UE (cosiddetta « direttiva PIF »);

evidenziato positivamente come, alla fine del 2015, si sia raggiunto il numero storicamente più basso di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, pari a 89, di cui 69 per violazione del diritto dell'UE e 20 per mancato recepimento di direttive;

condiviso comunque l'obiettivo del Governo di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione, rafforzando l'azione di prevenzione, individuando specifiche iniziative per risolvere i casi pendenti, coordinando maggiormente le amministrazioni centrali e locali, e favorendo un confronto costante e puntuale con i servizi della Commissione europea per superare le criticità in ordine alla compatibilità di misure nazionali con il diritto UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di portare a conclusione la discussione, iniziata nel semestre di Presidenza italiana, concernente la proposta di direttiva per una base imponibile comune consolidata dell'imposta sulla società (CCCTB), la quale appare strettamente connessa con le tematiche affrontate dall'OCSE sulle problematiche relative all'erosione di base imponibile (BEPS), giungendo entro il 2016 ad adottare una proposta legislativa di carattere obbligatorio volta a contrastare l'erosione di base imponibile, nella prospettiva di realizzare un equo ed efficiente sistema di imposizione fiscale nell'Unione e di contrastare i fenomeni della concorrenza fiscale nociva;

b) si sottolinea l'esigenza di mantenere e ampliare lo strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in considerazione dell'importanza che tale strumento può avere al fine di sostenere l'erogazione del credito in favore delle PMI, le quali costituiscono un fattore fondamentale per le economie italiana ed

europea nel suo complesso e che stanno soffrendo particolarmente a causa della restrizione delle condizioni creditizie conseguenti alla crisi economico-finanziaria e dell'introduzione di più stringenti requisiti patrimoniali e prudenziali per gli enti creditizi;

c) si rileva la pressante necessità di completare il processo costruttivo dell'Unione bancaria europea, realizzando, dopo il sistema di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico delle banche, anche il terzo pilastro di tale complessa architettura, costituito dall'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi, sostenendo in tutte le sedi la sollecita adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final), in un'ottica di superamento delle divisioni tra Stati che attualmente caratterizzano il dibattito su tale tema cruciale, e che rischiano di minare, oltre che la stabilità del sistema finanziario europeo, le stesse prospettive della moneta unica;

d) si richiama l'opportunità di assumere iniziative nelle sedi europee per sollecitare la revisione della disciplina sul *bail in* di cui alla direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, al fine di eliminare gli elementi di criticità che sono emersi a pochi mesi dall'entrata in vigore di tale normativa, valutando in particolare l'opportunità di prevedere una fase transitoria di congrua durata che assicuri la necessaria gradualità nell'applicazione a regime di tale meccanismo, al fine di garantire la piena informazione dei risparmiatori in merito alla nuova disciplina ed evitando in tal modo di acuire le turbolenze e incertezze che attualmente caratterizzano il settore bancario;

e) si evidenzia l'urgente necessità di superare la condizione di ridotta disponibilità di credito bancario che attualmente

condiziona la crescita economica, soprattutto in alcune aree geografiche, in alcuni settori produttivi e in alcune classi dimensionali dell'attività imprenditoriale, attraverso una strategia integrata fondata, in una prospettiva di medio termine, sulla realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali, ma che non può prescindere, in una prospettiva più immediata, dati gli attuali rischi che l'inflazione rimanga persistentemente troppo bassa, dalla politica monetaria espansiva realizzata dalla Banca centrale europea attraverso le misure attualmente in corso (ad esempio, il programma di acquisti di titoli pubblici);

f) si sottolinea, in tale contesto, la necessità di sostenere anche in sede europea le misure adottate a livello nazionale volte al superamento del problema

dei crediti in sofferenza delle banche, al fine di consentire al sistema bancario di ripristinare condizioni di equilibrio finanziario adeguate ad erogare una quantità di credito sufficiente a sostenere e stabilizzare la ripresa economica.

g) si rileva infine che, per quanto riguarda la citata proposta di direttiva (COM(2015)472), la quale mira a istituire una categoria di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), andranno salvaguardate e incluse tra le STS specifiche forme di cartolarizzazione, apparentemente complesse, ma finalizzate al sostegno delle PMI, come le *tranche* covered utilizzate anche nel sistema Confidi; andrebbe inoltre ridotto il ricorso ai *rating* esterni nel calcolo dei requisiti patrimoniali connessi alle cartolarizzazioni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	126
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	126

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 258 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	130
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (C. 3450 Pes), audizione del professor Giuseppe Vacca, presidente della Fondazione Istituto Gramsci	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e dispone un'inversione dell'ordine del giorno, procedendosi dapprima a svolgere la seduta in sede consultiva sulla legge di delegazione

europea 2015, per poi procedere in sede di esame degli atti del Governo.

La Commissione prende atto.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nel salutare il sottosegretario Antimo Cesaro, apprezza le sue recenti dichiarazioni in materia di archivi e biblioteche.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, preliminarmente ricorda che la partecipazione normativa dell'Italia all'Unione europea è generalmente descritta in due fasi: la fase ascendente e quella discendente. Con la fase ascendente le istituzioni dell'Unione Europea raccolgono in varia forma dagli Stati membri le istanze, le sollecitazioni e le priorità politiche. In base a queste, le istituzioni comunitarie adottano le proprie decisioni, le quali a loro volta, si traducono in atti specifici. Questi, in via di massima, si dividono in atti direttamente vincolanti per tutti i cittadini dell'Unione Europea (i regolamenti), e quegli atti che viceversa devono essere recepiti dagli ordinamenti nazionali. La legge n. 234 del 2012 prevede che l'Italia annualmente approvi una legge con cui recepisca le direttive dell'Unione Europea. Questa legge porta due allegati. Nell'allegato B sono comprese le direttive da recepire con decreto legislativo previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. La legge annuale di delegazione europea, in questo caso, prevede una direttiva in materia di diritto d'autore, il termine per il cui recepimento è il 10 aprile 2016. Come ulteriore premessa, ricorda che il diritto d'autore si scinde in due parti, il diritto d'autore vero e proprio riconosciuto all'autore di un'opera o di una creazione artistica; e i cosiddetti diritti connessi relativi all'apporto di altri soggetti all'interpretazione delle opere. Su questi aspetti, peraltro, rinvia anche alle informazioni rese in audizione lo scorso 3 febbraio dal Presidente della SIAE, Filippo Sugar. A proposito della SIAE, specifica altresì che essa si pone in Italia come organismo di gestione collettiva del diritto d'autore, oggetto del titolo II della direttiva. Ricorda anche che vi sono diverse proposte di legge assegnate alla VII Commissione, tra cui la Bonomo e altri n. 2005.

Esistono notevoli differenze fra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei membri e dei titolari dei

diritti, e che i problemi nel funzionamento degli stessi organismi comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi, a scapito dei loro membri, dei titolari dei diritti e degli utenti. Pertanto, al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, la direttiva interviene per assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea. Peraltro, nel coordinare le normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, da un lato fa salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione, dall'altro dispone che i titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter scegliere l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente cui affidare la gestione dei propri diritti. In particolare, la direttiva contiene disposizioni – Titoli I, II, IV, ad eccezione degli articoli 34, paragrafi 2, e 38, e V – che si applicano a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione europea, ed altre disposizioni – Titolo III e articoli 34, paragrafi 2, e 38 del Titolo IV – che si applicano unicamente agli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione europea che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso *online* su base multiterritoriale (articolo 2 della direttiva).

Rileva, più nello specifico, che il Titolo II (Organismi di gestione collettiva) dispone che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione – anche limitata a talune categorie di diritti o di opere – ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'uno o dell'altro (articolo 5). I requisiti di adesione all'organismo devono basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Inoltre, devono essere previsti meccanismi adeguati ed efficaci di partecipazione dei membri al processo decisionale, assicurando una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie (articolo 6). Sotto questo profilo, si prevede che l'as-

semblea generale dei membri – nella quale tutti i membri esercitano il diritto di voto, salve restrizioni decise dai singoli Stati sulla base dei criteri indicati dalla direttiva, stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato – deve essere convocata almeno una volta all’anno e deve decidere, fra l’altro, sulle politiche generali riguardanti la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, l’uso degli importi non distribuibili, gli investimenti, la gestione dei rischi, nonché sull’approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di controllate, l’acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità (articolo 8). Ogni organismo di gestione collettiva dispone di una funzione di sorveglianza, che si occupa di monitorare l’esercizio delle sue attività di gestione e, in particolare, l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale dei membri. Anche nell’organo che svolge la funzione di sorveglianza deve essere assicurata una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri (articolo 9). Disposizioni specifiche sono volte ad evitare o, quantomeno, a rendere pubblici gli eventuali conflitti di interesse (articoli 9 e 10).

Osserva poi, con riferimento alla gestione dei proventi dei diritti, che la direttiva prescrive, anzitutto, la separazione, dal punto di vista contabile, fra gli stessi (nonché le entrate derivanti dal loro eventuale investimento) e i proventi derivanti, fra l’altro, da attività proprie dell’organismo di gestione.

Dispone, inoltre, che, qualora gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti, devono agire nel miglior interesse dei titolari degli stessi, garantendo, fra l’altro, la sicurezza, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme (articolo 11). I proventi devono essere distribuiti non oltre nove mesi dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi, a meno che sussistano ragioni oggettive, collegate, fra l’altro, all’identificazione dei diritti o dei loro titolari. Gli importi che non sia stato possibile distribuire sono considerati non distribuibili dopo tre anni. L’utilizzo di tali importi è deciso dall’assemblea generale

dei membri, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di limitarne o determinarne gli usi consentiti, garantendo, tra l’altro, che essi siano utilizzati per finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei diritti (articolo 13). Con riguardo alla concessione di licenze sui diritti, la direttiva stabilisce, in particolare, che le condizioni di concessione devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Prevede, altresì, che i titolari dei diritti devono ricevere una remunerazione adeguata e che le tariffe relative all’uso dei diritti devono essere ragionevoli in rapporto, fra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati, nonché alla natura e alla portata dell’uso delle opere (articolo 16). Infine, la direttiva prevede specifici obblighi di trasparenza e informazione, non solo nei confronti dei titolari dei diritti, fra i quali rientra la predisposizione di una relazione di trasparenza annuale, che è approvata dall’assemblea generale dei membri. La relazione annuale contiene, tra l’altro, i documenti di bilancio e una relazione sulle attività svolte nell’esercizio (articolo 18-22).

Aggiunge che il Titolo III (Concessione di licenze multiterritoriali per i diritti sulle opere musicali *online* da parte di organismi di gestione collettiva), stabilisce i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare per poter concedere licenze multiterritoriali (articolo 23). *In primis*, essi devono avere capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l’uso, fatturare gli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari degli stessi (articolo 24). Ulteriori prescrizioni riguardano, tra l’altro, la trasparenza e la correttezza delle informazioni sui repertori musicali, nonché la fatturazione ai fornitori di servizi e il pagamento dei titolari dei diritti. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, si prevede che gli organismi di gestione collettiva distribuiscono gli importi dovuti in modo corretto

e immediatamente dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi *online* (articoli 25-28). Eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva, in virtù dei quali un organismo incarica un altro organismo di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* del proprio repertorio musicale, non hanno natura esclusiva. Peraltro, un organismo che già concede licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali *online* del repertorio di uno o più altri organismi, non può rifiutarsi di stipulare un ulteriore accordo di rappresentanza (articoli 29-30).

Precisa che i requisiti stabiliti dal Titolo III non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* richiesti da un'emittente radiotelevisiva per consentire la diffusione *online*, in diretta o in differita, di propri programmi televisivi o radiofonici, ovvero di ogni altro materiale ad essi accessorio, pur se trasmesso precedentemente (articolo 32). Il Titolo IV, nel quale, come ha già anticipato, sono ricompresi gli articoli 34, paragrafi 2, e 38, applicabili solo agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso *online* su base multiterritoriale, stabilisce che gli organismi di gestione collettiva individuino procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, anche attraverso procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie (articoli 33-35); prescrive il rispetto, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle disposizioni di diritto interno adottate in base alla direttiva, attraverso il controllo delle autorità competenti designate dagli Stati membri che, a tal fine, possono imporre sanzioni e adottare misure in caso di inosservanza. Le autorità competenti devono essere notificate alla Commissione entro il termine per il recepimento della direttiva (articolo 36); disciplina i meccanismi di cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali, dispo-

nendo, in particolare, che le autorità competenti trasmettono alla Commissione europea, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze nel proprio territorio, che contiene anche informazioni sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva (articolo 38). Il Titolo V (Relazioni e disposizioni finali) dispone, in particolare, che, entro il medesimo termine per il recepimento della direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio (articolo 39). Inoltre, prevede che entro il 10 aprile 2021 la Commissione valuta l'applicazione della direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, che include anche l'eventuale necessità di una revisione (articolo 40). Infine, istituisce un gruppo di esperti, composto da rappresentanti delle autorità competenti e presieduto da un rappresentante della Commissione, con compiti sostanzialmente consultivi e di studio (articolo 41). Si riserva, per ulteriori dettagli, di tornare ad intervenire nel corso del dibattito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta che la procedura consultiva in corso è simile a quella della legge di stabilità. In sostanza, entro il termine del 25 febbraio, la Commissione cultura può approvare emendamenti da inviare alla Commissione politiche dell'Unione Europea, insieme alla relazione prevista dall'articolo 126-ter del Regolamento. Per prassi, inoltre, la Commissione cultura avrebbe comunque modo di esprimere un parere su proposte emendative sottoposte presso la XIV Commissione che involgessero aspetti di sua competenza. Di fatto, pertanto, il termine prima indicato non è l'ultima occasione per affrontare i temi di interesse, illustrati dal relatore. Propone di fissare a stasera, alle ore 20, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento in esame, i quali, ove venissero approvati, sarebbero trasmessi alla XIV Commissione.

Gianluca VACCA (M5S) chiede un termine più ampio.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, fissa alle ore 20 di domani, mercoledì 17 febbraio 2016, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti all'atto Camera 3540 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 258.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, illustra lo schema di decreto in esame, recante il riparto dei contributi 2016 allocati sul capitolo 3670 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (la cui dotazione è quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità), da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni culturali

individuati dalla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002). Quest'ultima ha disposto che il riparto sia effettuato annualmente entro il 31 gennaio con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari. Ricorda che disposizioni analoghe a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni culturali erano già state previste dalla legge n. 549 del 1995 (legge finanziaria 1996), ma il fatto che fossero state successivamente approvate ulteriori disposizioni recanti finanziamenti a specifici enti, ha indotto il legislatore ad intervenire per razionalizzare i contributi. I finanziamenti in attuazione della legge n. 549 del 1995 sono quindi divenuti una delle voci dello schema di riparto ora in esame. L'importo da ripartire per il 2016 è di 15.057.391 euro, con un incremento del 36,32 per cento rispetto allo stanziamento ripartito per il 2015 (pari a euro 11.045.391).

Osserva, come evidenzia la relazione illustrativa, che il MIBACT ha provveduto a distribuire l'aumento in percentuale su ciascuna delle voci della ripartizione, rispettando sostanzialmente l'equilibrio fra i diversi contributi a suo tempo decisi per le diverse istituzioni nelle rispettive leggi istitutive. Rimanda quindi alla tabella 1 del dossier predisposto dal Servizio Studi per un raffronto a partire dal 2012.

Venendo al testo dello schema di decreto, rileva che l'articolo 1 reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire, pari a euro 15.057.391. L'articolo 2 reca la sottoripartizione tra singoli destinatari (o gruppi di destinatari) della quota parte, pari ad euro 10.545.831 assegnata a enti, istituti, associazioni, fondazioni già inseriti nella tabella allegata alla legge n. 549 del 1995 e ora costituenti la prima voce della tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Precisa che la relazione illustrativa specifica che l'articolo 2 include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione (contributi per convegni culturali, pubblicazioni e edizioni nazionali; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori

del libro italiano in lingua straniera; funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale) e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali (Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Fondazione « La Biennale » di Venezia; Fondazione « La Triennale » di Milano; Fondazione « La Quadriennale » di Roma).

L'articolo 3 reca la ripartizione della quota parte pari ad euro 4.511.560 assegnata agli ulteriori enti inseriti nella tabella allegata alla legge n. 448 del 2001, che elenca. La relazione illustrativa specifica che si tratta di contributi a dodici istituzioni culturali e di un finanziamento — quello destinato agli archivi privati di notevole interesse storico — da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione.

Aggiunge che allo schema di decreto sono allegati gli elenchi dei contributi relativi all'anno 2015, individuati a seguito di procedure concorsuali, da cui si evincono (in parte) i beneficiari delle voci relative a: convegni (euro 113.230 complessivi); pubblicazioni (euro 158.052 complessivi); edizioni nazionali (euro 271.837 complessivi); biblioteche non statali (euro 560.376 complessivi); archivi privati di notevole interesse storico nonché archivi appartenenti ad enti ecclesiastici (euro 83.690 complessivi, con specifica solo dell'assegnazione alle soprintendenze archivistiche; la documentazione evidenzia che i pagamenti verranno effettuati nel corso del 2016); scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano (euro 66.060 complessivi); la documentazione evidenzia che la procedura di valutazione è ancora in corso).

Ricorda, infine, che la relazione illustrativa dello schema di decreto fa presente che il Ministero, facendo seguito all'impegno assunto dal Ministro Franceschini con la lettera inviata il 4 agosto 2015 alla stessa VII Commissione, ha avviato una profonda e complessa ricognizione della disciplina dei contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni culturali (normati in particolar modo dalla legge

n. 534 del 1996, oltre che dalla legge n. 448 del 2001). Il Ministro aveva espresso la volontà di attivare presso il MIBACT una commissione di alto profilo scientifico con il compito di elaborare linee guida per il generale riassetto della materia dei contributi agli enti culturali, allo scopo di individuare nuove modalità di assegnazione in base a criteri di efficienza, trasparenza, pubblicità e semplificazione. La relazione chiarifica che i risultati di tale attività, che sta comportando un ampio approfondimento multidisciplinare e interistituzionale, saranno oggetto in tempi brevi di specifico confronto con il Parlamento, così come raccomandato in occasione dell'espressione del parere sullo schema di riparto relativo al 2015. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire ulteriori informazioni in merito ai lavori presso il MIBACT della citata commissione di esperti.

Simone VALENTE (M5S) chiede al rappresentante del Governo di avere maggiori informazioni sulla gestione finanziaria della fondazione « La Biennale » di Venezia, che riceve con il presente provvedimento un elevato contributo pubblico.

Il sottosegretario Antimo CESARO si riserva di rispondere alle questioni poste nella seduta di domani.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 febbraio 2016.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (C. 3450 Pes), audizione del professor Giuseppe Vacca, presidente della Fondazione Istituto Gramsci.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato. (Alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015) 610 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15). (Alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, per il gruppo AP (NCD-UDC), è entrato a far parte della Commissione il deputato Raffaele Calabrò, in sostituzione del deputato Giuseppe Castiglione, sotto-

segretario di Stato alle Politiche Agricole alimentari e forestali.

La Commissione prende atto.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato. (Alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Maurizio BARADELLO (DeS-CD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul nuovo testo in esame (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Silvia VELO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
— È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

COM(2015) 610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017)
— **Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.** (15258/15).

(Alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 9 febbraio scorso.

Stella BIANCHI, *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sui provvedimenti in esame (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura »;

considerata la disposizione di cui all'articolo 8-*quater* che, vista la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, determina le misure del contributo di cui all'articolo 233, comma 10, del citato decreto legislativo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti (oli di oliva vergini e olio di oliva; olio vegetale diverso dal precedente; grassi animali e vegetali; oli extra vergini di oliva) e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti;

ritenuto che la previsione di cui al citato articolo 8-*quater* andrebbe più attentamente valutata prendendo in considerazione l'intero ciclo integrato dei ri-

fiuti, previo coinvolgimento del Ministero dell'ambiente;

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, come modificato all'articolo 29, al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, reca il divieto, tra l'altro, di navigare, in aree marine protette soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europee e nazionali, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;

le aree marine protette di cui alla richiamata disposizione dell'articolo 10, comma 1, lettera *m*), afferiscono a tratti di mare soggetti alla protezione di carattere ambientale, di competenza del Ministero dell'Ambiente, istituite con disciplina speciale e per le quali è già previsto un autonomo sistema sanzionatorio;

le aree marine protette non coincidono con le tipologie di aree marine in cui l'attività di pesca è ristretta o vietata; pertanto la disposizione richiamata non consentirebbe di perseguire quelle condotte illecite commesse nelle zone di mare soggette a restrizione della pesca che però

non sono identificate come aree marine protette, con il risultato di vanificare la finalità della proposta normativa;

l'articolo 30-*bis* che, modificando l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi;

tale disposizione andrebbe valutata sotto il profilo della compatibilità con la direttiva europea rispetto alla quale essa: richiama le classificazioni dell'articolo 184, comma 2, lettera *e*) (i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali) e comma 3, lettera *a*) (i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 codice civile); specifica che deve trattarsi di materie e materiale destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche, in ordine alle quali è già intervenuto l'articolo 14, comma 8, lettere *b*) e *b-sexies*) del decreto-legge 91/2014 ; integra la disposizione inserendo il riferimento alla cessione a terzi o anche al di fuori del luogo di produzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la disposizione di cui all'articolo 8-*quater* per le ragioni di cui in premessa;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire – all'articolo 10, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, come modificato all'articolo 29 – il riferimento alle « aree marine protette » con quello alle « aree marine », al fine di non restringere eccessivamente l'ambito di applicazione della disposizione, chiarendo che resta comunque ferma la specifica disciplina in tema di aree marine protette;

c) valuti la Commissione di merito la portata della disposizione di cui all'articolo 30-*bis*, per un verso, in relazione alla compatibilità con la disciplina sull'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE e, per l'altro, in relazione al riferimento alle « normali pratiche agricole e zootecniche », al fine di assicurare il rispetto delle politiche ambientali, in linea con quanto previsto dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015) 610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della commissione europea per il 2016 (COM (2015) 610); la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (15258/15);

apprezzata la determinazione della Commissione a concentrare la propria attività sulle dieci priorità già individuate negli orientamenti politici presentati dal Presidente Juncker, in occasione del suo insediamento nel luglio 2014;

considerate:

l'assoluta necessità di far uscire l'Unione europea nel suo complesso, senza distinzioni tra i diversi Paesi membri, dalla crisi economico-finanziaria che si trascina da troppi anni e che si è rilevata la più grave dal dopoguerra per le conseguenze determinate sul piano produttivo, sociale e sotto il profilo dell'accentuazione dei divari all'interno dell'UE;

l'esigenza di cogliere l'opportunità che si offre, nell'ambito del processo di

aggiornamento della Strategia UE 2020, per adeguare alcune linee di indirizzo macroeconomiche e i modelli produttivi allo scopo di perseguire risultati concreti sul piano dello sviluppo che consideri i profili qualitativi oltre quantitativi e che si fondi sulla sostenibilità sociale e ambientale;

apprezzata la centralità accordata all'attuazione dell'Unione dell'energia, articolata intorno ad un'ambiziosa politica per la lotta ai cambiamenti climatici; alla evoluzione da un modello di economia lineare ad uno di economia circolare per promuovere il riutilizzo di materiali e risorse e ridurre i rifiuti e il lavoro svolto dalla Commissione europea per il buon esito della Conferenza COP 21;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si intervenga allo scopo di assicurare la definizione e l'attuazione di misure concrete di decarbonizzazione adeguate agli obiettivi definiti nell'accordo di Parigi e quindi al contenimento dell'aumento della temperatura media globale ben al di

sotto di 2 gradi rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale e di puntare a rimanere entro 1,5 gradi di aumento, anche con l'opportuno adeguamento degli obiettivi definiti nel Pacchetto clima energia 2030 e verificando con tutti i 195 Paesi aderenti all'accordo di Parigi l'efficacia del sistema di monitoraggio e di costante revisione periodica degli obiettivi in termini di riduzione dei gas a effetto serra;

b) si proceda in tempi rapidi alla riforma del sistema UE delle quote di emissioni (ETS), in modo da correggere i limiti fin qui emersi e avere un prezzo del carbonio tale da promuovere le attività e le tecnologie a bassissimo impatto di carbonio;

c) relativamente al pacchetto sull'economia circolare, si promuova, nella definizione complessiva della proposta, una maggiore enfasi nella riduzione dei rifiuti prodotti, una maggiore uniformità nei criteri adottati dai singoli Stati membri, la più ampia e rapida convergenza di tutti i Paesi membri verso sistemi virtuosi di gestione del ciclo dei rifiuti, un rafforzamento delle misure a sostegno del mercato

delle materie prime seconde in modo da definire un quadro coerente e organico di regole che consentano di ancorare le nuove politiche industriali all'economia circolare così come alla decarbonizzazione;

d) si valutino le proposte volte ad introdurre una tassazione sulle emissioni di carbonio, i cui proventi dovrebbero essere destinati al finanziamento di politiche ambientali, come prospettato anche dal Governo italiano nella relazione programmatica;

e) si rafforzi l'azione della Commissione nella promozione di investimenti per rilanciare la crescita e, in particolare, per sostenere la trasformazione verso una economia a bassissimo impatto di carbonio;

f) si rafforzi l'azione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030 adottati lo scorso settembre nell'Assemblea generale dell'Onu;

g) si proceda nei termini prospettati nella relazione del Governo affinché la Commissione europea provveda a presentare le iniziative preannunciate in materia di protezione del suolo e della biodiversità.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	138
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, comunica che l'onorevole Luigi Casero, appartenente al Gruppo Area Popolare, è entrato a far parte della Commissione. Comunica altresì che, essendo l'onorevole Casero componente del Governo, entrerà a far parte della Commissione, in sua sostituzione, l'onorevole Andrea Causin.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge A.C. 3540, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Ricorda che il disegno di legge è predisposto ai sensi dell'articolo 29 della legge 234 del 2012 che stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tale disegno di legge. La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 234 del 2012, reca

disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte ad attuare delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale. Con la legge europea possono essere conferite al Governo anche deleghe per modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare direttive nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge. Possono inoltre essere previste disposizioni che, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle deleghe appena descritte. Oltre a ciò la legge di delegazione può contenere ulteriori deleghe legislative per regolamentare la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea ovvero per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la legge può contenere deleghe per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome o per individuare i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di competenza concorrente.

La legge di delegazione europea differisce pertanto dalla legge europea in quanto la prima è finalizzata al conferimento di deleghe legislative e di autoriz-

zazioni all'emanazione di regolamenti per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione Europea che devono essere recepiti nell'ordinamento italiano; la legge europea, invece, è volta a stabilire norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. L'introduzione di due strumenti diversi, in sostituzione della precedente legge comunitaria, è stata prevista proprio al fine di abbreviare i tempi di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento proprio al recepimento delle direttive e delle decisioni quadro, che attraverso la legge di delegazione europea dovrebbe essere reso assai più tempestivo.

Fa presente che il disegno di legge all'esame è composto da 14 articoli e da due allegati. L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, all'articolo 12, il disegno di legge reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114, articolo 1 e allegato B). Gli allegati A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, elencano, rispettivamente, 1 e 6 direttive. In particolare, l'allegato B indica le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il disegno di legge introduce principi e criteri direttivi specifici di delega per cinque direttive e per l'esattezza: 2011/91/UE relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari (articolo 4); 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (articolo 12); 2015/637/UE sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi (articolo 5) 2014/92/UE sulla comparabilità delle

spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche base (articolo 13); 2015/849/UE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (articolo 14). Le ultime tre sono inserite anche all'allegato B, in quanto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo di riferimento.

Le ulteriori direttive per le quali si conferisce la delega per il recepimento, contenute anch'esse nell'allegato B, concernono i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione relativi alla qualità della benzina e del combustibile diesel (direttiva 2015/652/UE del Consiglio, del 20 aprile 2015) e la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (Direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE) nonché la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).

Sottolinea che quest'ultima direttiva merita attenzione in quanto tratta una materia delicata e in parte di interesse della Commissione. La direttiva infatti stabilisce i diritti riconosciuti ai « titolari dei diritti » su opere musicali per l'uso *online*, i principi cui è sottesa l'attività degli organismi di gestione collettiva anche al fine di garantire *standard* elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni e, soprattutto, la disciplina delle licenze multiterritoriali che agevolano la diffusione musicale al di là dei confini nazionali. La direttiva dà seguito alla raccomandazione 2005/737/CE che aveva promosso un nuovo quadro di regolamentazione che risponde meglio alle esigenze di gestione, a livello dell'Unione, dei diritti d'autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali *online* autorizzati. Nella raccomandazione si riconosce che nell'era

dell'uso *online* delle opere musicali, gli utilizzatori commerciali hanno bisogno di una politica di concessione delle licenze che si adatti all'ubiquità del mondo *online* e sia multiterritoriale. Tuttavia, la raccomandazione non è stata sufficiente a favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*. La direttiva è pertanto diretta a stabilire una serie di norme che sanciscano le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d'autore su opere musicali per l'uso *online*, inclusi i relativi testi, da parte di organismi di gestione collettiva.

Oltre al recepimento delle direttive ricordate, fa presente che l'articolato interviene per adeguare la normativa nazionale con riferimento a 12 Regolamenti europei, la cui disciplina, pur essendo di per se stessa direttamente applicabile, richiede ulteriori disposizioni di attuazione da definire da parte dei singoli Stati membri. Si tratta di disposizioni relative a diversi ambiti. Nel settore agricolo si fa riferimento ai regolamenti n. 1143/2014 volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (articolo 3) e n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (articolo 4). Nel settore della difesa e della sicurezza si fa riferimento ai Regolamenti n. 428/2009 e 599/2014 che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, militare e civile; al Regolamento n. 1382/2014, che modifica i Regolamenti (CE) n. 428/2009 e n. 1236/2005, e al Regolamento n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante ulteriori modifiche del regolamento (CE) n. 1236/2005, in materia di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Nel settore finanziario si prevedono interventi di adeguamento al Regolamento 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (articolo 10), al Regolamento 2015/760

relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (articolo 11) e al Regolamento 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (articolo 14).

Sempre al settore finanziario fa riferimento l'articolo 9 che conferisce una delega al Governo per il recepimento di una Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 (raccomandazione CERS/2011/3), relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali che in particolare dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario in particolare la Banca d'Italia, che lo presiede, la Consob, l'Ivass e la Covip, che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario.

Sono inoltre previste disposizioni di adeguamento ai Regolamenti n. 1025/2012 sulla normazione europea (articolo 7) e n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (articolo 8).

Infine la direttiva recepita nell'allegato A concerne determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE) (allegato A).

Evidenzia che le materie trattate dal provvedimento attengono a settori assai diversi. Per quanto riguarda le specifiche competenze della Commissione, pur riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, ritiene comunque importante e condivisibile un intervento volto ad adeguare, su scala europea, la normativa relativa alla protezione del diritto di autore sulla base delle mutate condizioni derivanti dagli sviluppi delle tecnologie informatiche.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, che si terrà nella giornata di domani, la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Ricorda che gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea che concernono materie di competenza della Commissione possono essere presentati successivamente anche presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, che provvederà a trasmetterli alla Commissione, che su di essi esprimerà un parere vincolante.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	142
Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.	
Sulla pubblicità dei lavori	142
Audizione dei rappresentanti di Roland Berger Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143
Audizione dei rappresentanti di BCG – Boston Consulting Group (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	143
Audizione dei rappresentanti di McKinsey & Company (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143

SEDE CONSULTIVA;

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	149
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	144

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 10.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la deputata Marietta Tidei del gruppo Partito democratico ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrata a farne parte la deputata Vero-

nica Tentori del gruppo Partito democratico.

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la

trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dei rappresentanti di Roland Berger Italia.
(Svolgimento e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto CRAPELLI, *amministratore delegato di Roland Berger Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BASSO (PD), Gianluca BENAMATI (PD) Ludovico VICO (PD), Adriana GALGANO (SCpI), Marco DA VILLA (M5S) e Alberto BOMBASSEI (SCpI).

Roberto CRAPELLI, *amministratore delegato di Roland Berger Italia*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di BCG – Boston Consulting Group.

(Svolgimento e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe FALCO, *amministratore delegato di BCG per Italia, Grecia e Turchia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente Guglielmo EPIFANI e i deputati Lorenzo BECATTINI (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Ludovico VICO (PD), Adriana GALGANO (SCpI), Lorenzo BASSO (PD) e Alberto BOMBASSEI (SCpI).

Giuseppe FALCO, *amministratore delegato di BCG per Italia, Grecia e Turchia*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di McKinsey & Company.

(Svolgimento e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gianluca CAMPLONE, *director McKinsey & Company*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Veronica TENTORI (PD), Lorenzo BASSO (PD) e Ludovico VICO (PD)

Gianluca CAMPLONE, *director McKinsey & Company*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente* formula ulteriori osservazioni. Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.50.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, la Commissione di merito ha inviato il nuovo testo del provvedimento in titolo, come modificato dall'esame degli emendamenti approvati, solo nella serata di ieri. Propone quindi di rinviare alla seduta di domani la relazione illustrativa del provvedimento per consentire al relatore Pelluffo il necessario approfondimento delle disposizioni approvate nella Commissione di merito.

Marco DA VILLA (M5S) chiede se sia possibile, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, organizzare i lavori della seduta di domani in modo che i commissari dispongano di un congruo lasso di tempo per approfondire il parere che sarà predisposto dal relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, assicura che il testo della relazione illustrativa sarà trasmesso a tutti i componenti della Commissione nella giornata odierna e che il parere elaborato dal relatore sarà inviato appena disponibile. Accede senz'altro alla richiesta del deputato Da Villa di consentire, compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione e dell'Assemblea, tempi congrui per l'approfondimento del parere proposto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo.

Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni referenti.

La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti, un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva « cementificazione » della superficie agricola nazionale.

Si è evidenziato che ogni giorno in Italia si cementificano 100 ettari di superficie libera e che, dal 1956 al 2010, il territorio nazionale edificato e, quindi, sottratto all'agricoltura, è aumentato del 166 per cento.

Questo fenomeno compromette il suolo, che invece è una risorsa fondamentale non solo dal punto di vista agricolo-alimentare, ma anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. La perdita di superficie agricola, infatti, comporta inevitabilmente una riduzione della produzione agricola, rendendola insufficiente a soddisfare il fabbisogno alimentare nazionale e facendo crescere la dipendenza del nostro Paese dall'estero. Preservare la vocazione agricola del suolo ed evitare di snaturarne e stravolgerne le connotazioni naturalistiche attraverso l'eccessiva urbanizzazione, però, significa anche tutelare sia il paesaggio contro il rischio di deturpamento delle bellezze naturali, sia l'ambiente contro il rischio di disastri idrogeologici.

È necessario, dunque, che sia garantito un preciso equilibrio, nell'assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili, al

fine di non pregiudicare, da un lato, la produzione agricola e la sicurezza alimentare e, dall'altro, le condizioni generali di vita della popolazione.

Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, all'articolo 1 indica le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, che detta i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Il comma 2 stabilisce il principio che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2, al comma 1, reca le definizioni dei principali termini utilizzati dal provvedimento; in tale ambito il comma 2 reintroduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, modificandola rispetto a quella precedentemente abrogata, la definizione di suolo.

L'articolo 3, al comma 1 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione della riduzione progressiva, che ha carattere vincolante, in termini quantitativi, del consumo del suolo a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050. Ai sensi del comma 2, la Conferenza unificata è chiamata a stabilire con propria deliberazione i criteri e le modalità per la definizione della riduzione del consumo di suolo, tenendo conto, in particolare, delle specificità ter-

ritoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricoltura da legno, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati.

L'articolo 4 stabilisce che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono tenute a dettare disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi.

In base al comma 3, le regioni, al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, sono altresì chiamate a dettare disposizioni per la redazione di un « censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti ».

Il comma 5 stabilisce che i comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali previste dal comma 1, procedono all'individuazione delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana. In caso di ritardo il comma 6 prevede che la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune

inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo.

In base al comma 8 i comuni segnalano annualmente al prefetto le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.

L'articolo 5, al comma 1 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi, disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono:

a) forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, la demolizione, la ricostruzione e la sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) che i progetti di cui alla lettera *a)* garantiscano elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica, di informazione e partecipazione dei cittadini;

c) il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo stabiliti dagli articoli 2 e 3 della legge.

Il comma 2 specifica l'*iter* di emanazione dei decreti legislativi predisposti in forza della delega, che sono adottati previo parere della Conferenza Unificata e sui quali si prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 6, introduce l'istituto del compendio agricolo neorurale periurbano. In particolare il comma 1 prevede che, al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela relative alle architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità. Il comma 2 reca la definizione di compendio agricolo neorurale, mentre il comma 3 specifica che gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti e che la demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale. Inoltre viene stabilito che gli interventi edilizi realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della legge.

Ai sensi del comma 4 i nuovi fabbricati devono essere realizzati con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento. In base al comma 5 nell'ambito del compendio agricolo neorurale possono essere previste anche le destinazioni d'uso relative a: *a)* attività amministrative; *b)* servizi ludico-ricreativi; *c)* servizi turistico-ricettivi; *d)* servizi dedicati all'istruzione; *e)* attività di agricoltura sociale; *f)* servizi medici e di cura; *g)* servizi

sociali; h) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali; i) artigianato artistico. Il comma 6 esclude dal compendio le destinazioni d'uso residenziale (ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti), nonché le destinazioni produttive di tipo industriale o artigianale. Ai sensi del comma 7 il progetto di compendio agricolo neorurale deve essere accompagnato da un progetto unitario convenzionato, nonché dall'obbligo a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni, vincolo che è registrato nei registri immobiliari e catastali. Viene precisato che per tale periodo ventennale la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente; nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione. Rivela quindi come il comma 8 specifichi che il progetto di compendio agricolo neorurale deve prevedere interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

L'articolo 7, al comma 1, stabilisce, per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale e per almeno cinque anni dall'ultima erogazione di tali aiuti, il divieto di usi diversi da quello agricolo, fatti salvi gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate previsti dall'articolo 5, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso.

Sono inoltre vietati, sulle stesse aree e per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. La norma specifica che l'autorità competente all'erogazione degli aiuti pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco dei terreni, suddivisi

per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.

L'articolo 8, disciplina le misure di incentivazione, prevedendo che ai comuni iscritti nel registro « di cui all'articolo 8 (*rectius* 9) » è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

L'articolo 9 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'istituzione di un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali nei quali non è previsto consumo di suolo o nei quali è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità prevista dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8.

L'articolo 10 stabilisce, al comma 1, che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 6, nonché delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitiga-

zione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

L'articolo 11, reca, al comma 1, una disposizione transitoria in base alla quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre tre anni, non è consentito il consumo di suolo, tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici e per le infrastrutture strategiche di preminente

interesse nazionale e gli insediamenti produttivi strategici, elencate nel Documento di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi adottati prima della entrata in vigore della legge stessa e le relative opere pubbliche.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura », risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

osservato che, all'articolo 3, con l'introduzione della tipologia di servitù coattiva per l'allacciamento alla rete del gas e per la trasmissione di energia geotermica, si modifica la normativa a fronte della diffusione sempre maggiore del gas metano nei suoi molteplici impieghi per quanto concerne sia le utenze domestiche sia le attività imprenditoriali;

rilevato che l'articolo 8-*quater* reca disposizioni in merito al contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE);

sottolineato che, all'articolo 1, comma 9-*bis*, in materia di tracciabilità biomasse per la produzione di energia elettrica, la modifica al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 2 marzo 2010, consi-

ste nell'imputare i costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse ai destinatari degli incentivi;

valutato positivamente che, agli articoli da 17 a 24, recanti disposizioni per il settore produttivo del pomodoro, si colma un vuoto normativo che si era venuto a creare sul sistema di aiuti ai prodotti trasformati a base di pomodoro;

rilevata la necessità di meglio chiarire la portata applicativa dell'articolo 25-*ter*, recante semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico burro;

preso atto che gli articoli 25-*quinquies* e 25-*sexies* recano disposizioni in materia di produzione della birra artigianale che potrebbero meritare ulteriore approfondimento,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, valuti la Commissione di merito l'impatto che la disposizione potrebbe avere sulle imprese produttrici di olio;

b) all'articolo 25-*ter*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire dopo le parole « imprenditori agricoli » le seguenti: « singoli o associati ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	150
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	150
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	154
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi	153

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016.— Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Vincenzo Amendola, che, in ragione del suo incarico governativo, sarà sostituito in Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento, dal deputato Tiziano Arlotti, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

Comunica, inoltre, che ha cessato di far parte della Commissione il deputato An-

tonio Cuomo, al quale formula, a nome di tutti i commissari, un ringraziamento per il lavoro svolto.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel segnalare che nella seduta odierna la Com-

missione provvederà a esprimere il parere di propria competenza alla XIII Commissione, fa presente di avere provveduto a nominare come relatrice per il seguito dell'esame del provvedimento l'onorevole Chiara Gribaudo, dal momento che il deputato Cuomo, precedentemente nominato come relatore, ha cessato di far parte della Commissione.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia l'astensione del gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si avvia oggi l'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3317, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, e dell'abbinata proposta di legge Atto Camera n. 3345, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VII Commissione, che avverrà nella seduta di domani mercoledì 17 febbraio.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, avverte preliminarmente che, avendo la VII Commissione trasmesso nella serata di ieri il testo del provvedimento come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate nell'ambito dell'esame in sede referente, la relazione assumerà come

riferimento tale ultimo testo. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che il provvedimento consta di cinque articoli ed è volto a riordinare e razionalizzare la materia dei contributi pubblici alle imprese editrici di quotidiani e periodici. In particolare, l'articolo 1 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, in cui confluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Rileva che l'articolo 2 reca, al comma 1, una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e perio-

dici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite. Tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega, segnala che il comma 2, lettera *d*), numero 2) subordina l'accesso ai contributi pubblici al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative. Al riguardo, rileva che potrebbe valutarsi l'opportunità di individuare i contratti collettivi di riferimento con una formula analoga a quella di carattere generale inserita nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, che identifica come contratti collettivi, ai fini dell'applicazione del medesimo decreto, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Inoltre, con riferimento ai criteri di calcolo del contributo pubblico, segnala che il numero 4 della lettera *e*) del medesimo comma 2 prevede l'introduzione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale.

Osserva che il comma 4 dell'articolo 2 reca una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della

legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. In particolare, rileva che, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega, la lettera *a*) del successivo comma 5 prevede la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti. Si richiede altresì di prevedere, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico anticipato.

Nello specifico, la disposizione richiamata prevede che, entro sessanta giorni dall'ammissione ai trattamenti di integrazione salariale ovvero, nel periodo di godimento del medesimo trattamento, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva, per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è prevista l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dalla regolamentazione prevista dal medesimo istituto. L'onere annuale per tali pensionamenti anticipati non può essere superiore a 10

milioni di euro. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI non può essere superiore a cinque anni.

Infine, osserva che la lettera *b*) introduce il criterio della razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e della riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI.

Segnala, quindi, che l'articolo 3, modificando la disciplina vigente che regola la materia dei contributi pubblici all'editoria, introduce una nuova normativa che entrerà in vigore a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016 e che riguarda, tra l'altro, i criteri di commisurazione del contributo, le modalità di erogazione e quelle di presentazione della domanda di ammissione. Il successivo articolo 4, intervenendo nel settore della vendita dei giornali, dispone che i punti di vendita esclusivi a decorrere dall'anno 2017 assicurino la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della

loro prima immissione nel mercato. Rivela, infine, che l'articolo 5 reca norme modificative e abrogative, incidendo, in particolare, sulle disposizioni della legge di stabilità 2016, al fine di coordinarle con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento alla luce di quanto rappresentato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 17 febbraio 2016.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

ALLEGATO

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). (Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3119, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, collegato alla legge di stabilità 2014, già approvato dal Senato della Repubblica;

rilevato che il provvedimento reca una ampia serie di interventi su molteplici aspetti dell'economia agricola, con l'intento di semplificare la filiera e dare nuovo impulso ad un settore che deve tornare ad essere centrale nell'economia italiana;

osservato che diverse modifiche introdotte alla disciplina vigente interessano, anche indirettamente, materie di competenza della Commissione, anche in relazione alle possibili conseguenze sul piano occupazionale delle diverse misure previste;

rilevato, in particolare, che la Commissione di merito ha disposto la soppressione dell'articolo 30 del testo approvato dal Senato, che recava modifiche alla disciplina relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, in vista di una più esaustiva considerazione degli interventi volti a rafforzare gli strumenti di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori agricoli, nel quadro

dell'esame del disegno di legge governativo Atto Senato n. 2217, recentemente presentato presso l'altro ramo del Parlamento, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

considerato che l'esigenza di un più sistematico inquadramento delle disposizioni in materia di contrasto del lavoro nero e del caporalato dovrà coniugarsi con quella di un celere esame del provvedimento all'esame del Senato della Repubblica, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 novembre, al fine di rendere finalmente efficaci le nuove misure;

rilevato che l'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale nonché il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, con la finalità di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo sarà tenuto ad osservare nell'esercizio della delega relativa al riordino degli enti vigilati, è prevista l'ottimizzazione anche delle risorse umane, la ulteriore riduzione del ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e l'utilizzo prioritario delle professionalità esistenti;

osservato che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9 prevede, nell'ambito della

medesima delega, la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e che la successiva lettera *d-bis*) dispone il riordino del sistema dei controlli, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società Agecontrol Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

apprezzato che il comma 7 dell'articolo 9 prevede l'obbligo per gli enti, le

società e le agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di pubblicare nel proprio sito *internet* o, in mancanza, nel sito internet del Ministero medesimo l'organigramma, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi;

osservato che l'articolo 12, modificando l'articolo 31, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 276 del 2003, interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della rete, che passa dal 50 per cento al 40 per cento, affinché sia possibile effettuare tali assunzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	156
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	161
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb. (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	156

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	158
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti del Relatore)</i>	162
<i>ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazioni di emendamenti)</i>	163
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)</i>	165

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.45.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Mariano, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, illustra la proposta di parere sul provvedimento in oggetto, predisposta sulla base delle considerazioni svolte dalla relatrice medesima nella seduta precedente *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) sul nuovo testo della proposta di legge C. 3317 e abbinata, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria», risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito.

Osserva che la proposta di legge in oggetto si compone di cinque articoli (compreso l'articolo 5, che contiene norme modificative e abrogative): l'articolo 1 riguarda l'istituzione del predetto Fondo; l'articolo 2 reca deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'Ordine dei giornalisti; l'articolo 3 contiene nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici; l'articolo 4 reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Affari sociali, evidenzia come l'unica disposizione di qualche rilievo sia quella di cui all'articolo 3, che reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2012, in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, tra cui figurano anche le imprese di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, della legge n. 250 del 1990. Si tratta delle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, che possiedano determinati requisiti.

Entrando nel merito delle modifiche apportate, fa presente che si prevede che il contributo non possa comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede

il contributo, al netto del contributo medesimo (articolo 3, comma 1, lettera *a*)).

Si prevede, inoltre, che il contributo sia erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente; la seconda rata, a saldo, è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento (articolo 3, comma 1, lettera *c*)).

Fa presente che si prevede, inoltre, che a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria sono presentate, per via telematica e con firma digitale, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate da tutta una serie di documenti istruttori o di dichiarazioni sostitutive. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editoriali richiedenti il contributo devono produrre una documentazione certificata, consistente nel bilancio di esercizio, nei prospetti dei costi e delle vendite (articolo 3, comma 3).

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere alla luce delle eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.05.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati accantonati gli emendamenti Fiorio 4.10, Marco Di Maio 4.5 e Marazziti 5.3.

Avverte, inoltre, che la relatrice ha presentato gli emendamenti 6.1 e 10.10 (*vedi allegato 2*). Propone, al riguardo, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 di oggi.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, annunciando il ritiro del proprio emendamento 5.3, precisa che l'intento di tale proposta emendativa è quello di offrire determinate garanzie ai soggetti cessionari per quanto riguarda il corretto trattamento delle derrate alimentari ad essi affidate per essere poi donate.

Consapevole dell'opportunità di evitare di introdurre nel testo in esame disposizioni che porterebbero ad un irrigidimento delle procedure, auspica comunque che ci possa essere un impegno da parte del Governo ad offrire assistenza, magari attraverso il Tavolo istituito presso il Ministero delle politiche agricole, ai soggetti cessionari in ordine alle prassi da seguire con riferimento alle modalità di conservazione, di trasporto e di distribuzione delle eccedenze alimentari.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO manifesta la disponibilità da parte del Governo a fronte della richiesta avanzata dal presidente Marazziti, segnalando al riguardo che è imminente la pubblicazione sul sito del Ministero della salute di un

Manuale che recepisce le prassi prevalentemente seguite nella materia, validato dal Ministero stesso alla fine del 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, preso atto della volontà del Governo di assicurare una certa uniformità nei comportamenti dei vari enti e associazioni, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare, dà la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sulle restanti proposte emendative accantonate nella seduta precedente.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fiorio 4.10 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sull'emendamento Marco Di Maio 4.5

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo FIORIO (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.10.

La Commissione approva l'emendamento Fiorio 4.10 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marco Di Maio 4.5: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Beni 7.5.

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Gregori 7.7, Fiorio 7.15 e 7.16 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è da considerarsi contra-

rio, i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, precisando che gli emendamenti Donati 7.14, D'Incecco 7.3 e Ferrari 7.13 risulterebbero assorbiti nel caso di approvazione dell'emendamento Fiorio 7.16 nella riformulazione proposta.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Marco DONATI (PD) ritira il suo emendamento 7.2.

Massimo FIORIO (PD) ritira il suo emendamento 7.12.

Paolo BENI (PD) ritira il suo emendamento 7.4.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Carrescia 7.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Matteo MANTERO (M5S), compiendo una parziale autocritica rispetto a posizioni assunte in passato, reputa ora inadeguata l'impostazione dell'articolo 7 del provvedimento, sottolineando che il Tavolo istituito presso il Ministero delle politiche agricole dovrebbe contribuire ad individuare progetti efficaci in materia di riduzione degli sprechi alimentari e di e non occuparsi delle distribuzioni delle risorse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zolezzi 7.10 e 7.11 e Nicchi 7.8.

Marisa NICCHI (SI-SEL) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Gregori 7.7, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Gregori 7.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Massimo FIORIO (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 7.15.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fiorio 7.15 (*Nuova formulazione*) e Beni 7.5 (*vedi allegato 4*).

Massimo FIORIO (PD) accetta riformulazione del proprio emendamento 7.16, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Fiorio 7.16 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Donati 7.14, D'Incecco 7.3 e Ferrari 7.13 risultano assorbiti dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Fiorio 7.16 e che, pertanto, non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 7.9.

Marisa NICCHI (SI-SEL) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01, rilevando che, pur essendo stato approvato l'emendamento Gregori, come riformulato, in tema di monitoraggio delle eccedenze alimentari, esso appare tuttavia troppo generico, mentre l'articolo aggiuntivo in oggetto prevede modalità precise per quanto riguarda lo svolgimento del monitoraggio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nicchi 7.01

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 8.1. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Moretto 8.2, Gregori 8.4 e D'Incecco 8.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, quindi, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Matteo MANTERO (M5S) segnala che una serie di emendamenti presentati dal suo gruppo all'articolo in esame mirano a limitare la pubblicità del cosiddetto cibo spazzatura, specialmente a tutela dei minori, in linea con quanto accade in molti Paesi europei. Ricorda che la maggior parte dello spreco avviene a livello familiare, anche a causa degli effetti nocivi provocati da una pubblicità eccessiva. Ritiene che il provvedimento in esame sia una sede opportuna per prevenire la tendenza all'obesità di molti minori.

Edoardo PATRIARCA (PD) ritiene che il tema sollevato dal collega Mantero, pur essendo meritevole di attenzione, vada affrontato in un provvedimento *ad hoc*, avendo il provvedimento in esame come principale finalità la distribuzione di eccedenze alimentari in favore di persone a rischio di malnutrizione.

Marisa NICCHI (SI-SEL) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Mantero, preannuncia il proprio voto favorevole sulle proposte emendative pre-

sentate dai colleghi del Movimento 5 Stelle sul tema.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricordando che il provvedimento in oggetto persegue come obiettivi fondamentali la lotta agli sprechi e l'incentivo alle donazioni, invitando i colleghi a ragionare su come affrontare in una sede diversa le questioni richiamate dal collega Mantero.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 8.13 e 8.9 e Mantero 8.10.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.5, ribadendo l'importanza di contrastare l'acquisto eccessivo di determinati prodotti, considerati nocivi per la salute, condizionato dalla pubblicità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mantero 8.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che l'articolo 5 reca il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno,

escludendo esplicitamente quella relativa ai controlli sanitari;

segnalato che tra i principi e i criteri di delega di tali decreti, la lettera g) del comma 2 del medesimo articolo prevede l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi alimentari facendo salve le competenze del Ministero della salute, delle regioni e delle aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 ».

6. 1. Il Relatore.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, l'articolo 1 è sostituito dal seguente: « ART. 1. (*Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale*). 1. Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. ».

10. 10. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONI DI EMENDAMENTI

ART. 4.

Al comma 3, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti: , la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi,.

4. 10. Fiorio.

ART. 7.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari.

7. 7. (Nuova formulazione) Gregori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti.

7. 15. (Nuova formulazione) Fiorio.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera f) con la seguente: f) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;*

2) *alla lettera h), sostituire le parole: un rappresentante designato dall'industria*

agroalimentare con le seguenti: tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;

3) *sostituire la lettera i) con la seguente: i) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui uno della ristorazione collettiva;*

4) *dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:*

o) *due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;*

p) *un rappresentante della cooperazione agricola.*

7. 16. Fiorio.

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.*

2-ter. *Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo*

altresì al raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

8. 2. Moretto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese

sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e sulle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi.

8. 4. Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

Sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: Promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi.

8. 3. D'Incecco, Capone.

ALLEGATO 4

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 4.**

Al comma 3, dopo la parola: industriali *aggiungere le seguenti:* , la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi,.

4. 10. (Nuova formulazione) Fiorio.

ART. 7.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari.

7. 7. (Nuova formulazione) Gregori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti.

7. 15. (Nuova formulazione) Fiorio.

Al comma 3, sopprimere le parole: permanente di coordinamento.

7. 5. Beni, Carnevali, Grassi, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera f) con la seguente:* f) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;

2) *alla lettera h), sostituire le parole:* un rappresentante designato dall'industria agroalimentare *con le seguenti:* tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;

3) *sostituire la lettera i) con la seguente:* i) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui uno della ristorazione collettiva;

4) *dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:*

o) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;

p) un rappresentante della cooperazione agricola.

7. 16. (Nuova formulazione) Fiorio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	166
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma</i>)	172
ERRATA CORRIGE	167

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Antonio Cuomo e che hanno cessato di farne parte i deputati Luigi Casero e Veronica Tentori. Da il benvenuto al collega Cuomo e saluta i colleghi Casero e Tentori, cui augura buon lavoro nelle nuove Commissioni di assegnazione.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e compe-

titività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, propone alcune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

Mino TARICCO (PD) ritiene necessario un ulteriore approfondimento.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 20.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, presenta alcune proposte emendative (*vedi allegato 1*) tese a recepire condizioni e alcune osservazioni formulate nei pareri ricevuti dalle Commissioni e invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo RUSSO (FI-PdL) rappresenta la difficoltà di procedere a una puntuale disamina dei testi proposti in tempi brevi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, ribadisce che si tratta di recepire le condizioni proposte dalle altre Commissioni.

Luca SANI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, pone ai voti le proposte emendative presentate dal relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative del relatore 1.700, 1.701, 8-ter.200, 8-quater.700, 8-sexies.300, 9.703, 9.701, 13.100, 15.200, 16.704, 25.200, 25-ter.700, 25-quinquies.800, 29.702, 29-bis.700, 29-bis.701 (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, propone alcune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, come modificato nel corso dell'esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 10 febbraio 2016:

a pagina 129, prima colonna, decima riga, dopo la parola « *allegato* » inserire le

seguenti « *e sull'emendamento Schullian 6.2* »;

a pagina 129, prima colonna, ventesima riga, dopo la parola « *(formulazione)* » aggiungere le seguenti « *e Schullian 6.2* »;

a pagina 137, prima colonna, trantadesima riga, dopo la parola « *30.018* » aggiungere le seguenti « *come riformulato* »;

a pagina 137, seconda colonna, ventesima riga, dopo la parola « *30.018* » ag-

giungere le seguenti « *nuova formulazione* »;

a pagina 156, seconda colonna, tredicesima riga, sostituire le parole da « *articolo* » fino a « *selvicoltura* » con le seguenti « *articolo, la paglia, gli sfalci e le potature, provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura* ».

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *con le seguenti:* Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 700. Il Relatore.

All'articolo 1, comma 9-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 701. Il Relatore.

All'articolo 8-ter aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-ter. 200. Il Relatore.

All'articolo 8-quater, comma 1, alle parole: la misura del contributo *premettere le seguenti:* a decorrere dal 2017.

8-quater. 700. Il Relatore.

All'articolo 8-sexies aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-sexies. 300. Il Relatore.

All'articolo 9, comma 2, lettera a), sopprimere la parola eventuale.

9. 703. Il Relatore.

All'articolo 9, comma 2-bis, lettera b), *sostituire le parole:* istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta *con le seguenti:* individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto che costituisca un organismo, da sottoporre.

Conseguentemente,

alla lettera b), sostituire le parole: consentendo l'iscrizione alla Lega ippica *con le seguenti:* consentendo l'iscrizione al medesimo organismo;

alla lettera b), sostituire le parole: la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana *con le seguenti:* la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo;

alla lettera b-bis), sostituire le parole: prevedere, primi cinque anni *con le seguenti:* prevedere, per i primi cinque anni;

alla lettera b-bis), sostituire le parole: dalla costituzione della Lega *con le seguenti:* dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera b);

alla lettera b-bis), sostituire le parole: vigilanza sulla gestione della medesima Lega *con le seguenti:* vigilanza sulla gestione del medesimo organismo;

alla lettera c), sostituire le parole: prevedere che le quote di prelievo *con le seguenti:* compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo;

alla lettera c), sostituire le parole: siano assegnate alla Lega *con le seguenti:* siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b);

alla lettera d), sostituire le parole: siano rideterminati e trasferiti alla Lega *con le seguenti:* siano rideterminati e trasferiti all'organismo di cui alla lettera b);

alla lettera d), sostituire le parole: primo anno successivo alla costituzione della Lega *con le seguenti:* primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo;

alla lettera d), sostituire le parole: dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega *con le seguenti:* dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo.

9. 701. Il Relatore.

All'articolo 13 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. 100. Il Relatore.

All'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « previo parere della » *con le seguenti:* « previa intesa della ».

15. 200. Il Relatore.

All'articolo 16, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni per lo sviluppo di prodotti provenienti da filiera corta, dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale).

16. 704. Il Relatore.

All'articolo 25, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previo parere della *con le seguenti:* previa intesa della.

25. 200. Il Relatore.

All'articolo 25-ter, dopo le parole: gli imprenditori agricoli *inserire le seguenti:* , singoli o associati,.

25-ter. 700. Il Relatore.

All'articolo 25-quinquies, comma 1, capoverso comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: sotto licenza *aggiungere le*

seguenti: di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

25-quinquies. 800. Il Relatore.

All'articolo 29, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 10, comma 1, lettera m), sopprimere la parola protette.

29. 702. Il Relatore.

All'articolo 29-bis, comma 2, premettere la seguente lettera: « 0a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; ».

Conseguentemente al comma 3-bis sostituire le parole: al comma 2, lettere a) e b) con le seguenti: al comma 2, lettere 0a),

a) e b) e al comma 5 sostituire le parole: lettere a) con le seguenti: lettere 0a), a).

29-bis. 700. Il Relatore.

All'articolo 29-bis, comma 3-bis, dopo le parole di cui al comma 2, lettere a) e b) aggiungere le seguenti e al comma 3.

Conseguentemente al medesimo comma 3-bis aggiungere il seguente periodo: Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

Conseguentemente al comma 4 sopprimere la lettera a).

29-bis. 701. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 8-quater:

alla lettera b) aggiungere le seguenti parole: euro 0,0108/Kg;

alla lettera d) sostituire le parole: articolo 1 con le seguenti: articolo 233 e inserire, dopo le parole: comma 3, le seguenti: del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All'articolo 8-quinquies, comma 1, sostituire le parole associazione o associazioni con le seguenti: articolazione territoriale o articolazioni territoriali, e, al comma 3 aggiungere, dopo la parola produttori, le seguenti: e gli utilizzatori.

All'articolo 25-octies, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. Testo unificato C. 275 Bressa e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	173
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	184
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	180
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	186
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.45.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per

l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.

Testo unificato C. 275 Bressa e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame investe in misura non rilevante le competenze della XIV Commissione.

Ricorda quindi che le proposte di legge A.C. 275-A/R e abbinata intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse, sostituendo la vigente normativa recata dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Ricorda altresì che la Commissione Affari costituzionali aveva adottato un testo sul quale si è avviata la discussione in Assemblea; nella seduta dell'11 dicembre 2014, il provvedimento è stato rinviato in Commissione, a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio. Lo scorso 22 dicembre 2015, a seguito del rinvio, la Commissione Affari costituzionali ha elaborato un nuovo testo unificato, approvato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, che procede ad illustrare brevemente.

Il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Affari costituzionali si articola in cinque capi relativi, rispettivamente, a:

le disposizioni carattere generale (articoli 1-3);

le situazioni di conflitto di interessi (articoli 4 -11);

le cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali (articoli 12 e 13);

l'integrazione delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 14);

le disposizioni finali (articoli 15 e 16).

I destinatari della nuova disciplina normativa – che sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati – sono i titolari di cariche politiche, individuati nei: titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice

ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400); titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); membri del Parlamento; consiglieri regionali (articoli 1 e 2).

La competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), la cui composizione muta da cinque a tre membri, per i quali è ridefinita anche la modalità di elezione (due eletti dalla Camera, uno dal Senato, i quali procedono poi all'elezione del presidente alla prima riunione). La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario (articoli 3, 14 e 15).

Le disposizioni in tema di conflitto di interessi sono contenute nel Capo II. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza (articolo 4).

Rispetto alla disciplina vigente, il testo conferma obblighi di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, nel rispetto di un timing più serrato rispetto a quello attuale e con sanzioni precise. Inoltre, viene esteso il novero dei soggetti obbligati: coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado, conviventi non a scopo domestico (articolo 5).

È altresì individuato un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, accertate dall'Autorità, cui segue un obbligo di opzione da parte del titolare della carica di governo, ferma restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. Nel caso di mancata opzione si intende che il soggetto abbia optato per la posizione incompatibile con

la carica di governo e, dalla notizia pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, gli atti compiuti sono nulli (articolo 6).

Il testo prescrive l'obbligo di astensione a seguito delle valutazioni svolte dall'Autorità, che si esprime anche su richiesta dell'interessato qualora dubiti della sussistenza di tale obbligo. L'obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità nel caso in cui sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Nei casi di violazione di tali obblighi il testo prescrive una sanzione pecuniaria commisurata al vantaggio ottenuto oltre che la nullità del voto espresso e l'annullabilità o revocabilità degli atti cui ha preso parte (articolo 7).

Una volta esaminate le dichiarazioni del titolare e degli altri soggetti indicati dalla legge l'Autorità procede – in base alle previsioni relative al conflitto di interesse patrimoniale – qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in determinati settori o quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. In tali casi dunque l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto: contratto di gestione fiduciaria; vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti (articolo 8).

Con la finalità di prevenire i conflitti di interessi, dunque, l'Autorità può disporre che i beni e le attività patrimoniali rilevanti siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria che ha luogo con la sottoscrizione di un con-

tratto di gestione con un gestore, scelto dall'Autorità, tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare; il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Durante la gestione il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge (articolo 9).

Quanto al regime fiscale, si prevede che alle plusvalenze realizzate attraverso operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni della proposta medesima si applichino le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche; si garantisce inoltre la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento di beni in gestione fiduciaria, disponendo altresì l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato (articolo 10).

Le regioni e province autonome sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 11).

Per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali), il Capo III detta nuove disposizioni in materia di ineleggibilità, apportando modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) e alla legge n. 165 del 2004, demandando alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di

autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, di notevole entità economica (articolo 13).

Per quanto riguarda i membri del Parlamento, l'ineleggibilità viene riferita a coloro che, in alternativa risultino vincolati con lo Stato – in proprio o in qualità di rappresentanti – per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica (articolo 10, primo comma, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato); abbiano nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica: la titolarità o il controllo; l'esercizio di un'influenza dominante; la possibilità di disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente; la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette. Restano ferme le altre cause di ineleggibilità riferite ai rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge. È confermata invece l'esclusione dall'ineleggibilità per i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative iscritte nei registri di prefettura. Il testo prevede infine che le cause di ineleggibilità non si applicano: agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno 180 giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni; ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini anzidetti (180 giorni prima della fine della legislatura o i 7 successivi in caso di scioglimento anticipato della legislatura), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino

alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità. È altresì previsto il divieto di cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in questione ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero. Una norma finale riguarda infine coloro che intendono candidarsi, stabilendo che essi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura prevista nel caso di conflitto di interessi patrimoniale e in relazione alle misure tipiche per la prevenzione dei conflitti (contratto di gestione fiduciaria; vendita); nel caso in cui l'Autorità non si pronunci entro il termine di 180 giorni prima della fine della legislatura o nei 7 successivi in caso di scioglimento anticipato della legislatura è consentito il deposito della candidatura alle condizioni prescritte dalla legge e la pronuncia dell'Autorità è trasmessa, in caso di elezione, alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri (articolo 12).

Infine, viene contestualmente abrogata la vigente disciplina di cui alla legge n. 215 del 2004, ad eccezione degli articoli 7 e 9 limitatamente al contingente di personale dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato (articolo 16).

Alla luce dell'illustrazione svolta formula una proposta di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva un parere nella forma del nulla osta.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in oggetto, rinviato l'11 febbraio 2016.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole con osservazioni, che si accinge a formulare.

Michele BORDO, *presidente*, riterrebbe opportuno apportare alcune modifiche alla formulazione delle osservazioni, al fine di renderle maggiormente coerenti. Aniché invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di intervenire, riterrebbe preferibile sottolineare l'utilità e la necessità che la Commissione di merito valuti ed approfondisca i rilievi avanzati.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, condivide la proposta avanzata dal Presidente e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, evidenzia che il provvedimento in esame è volto ad istituire un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nonché a delegare il Governo a provvedere alla ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

L'articolo 1, comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

In particolare, il Fondo è finalizzato:

ad assicurare l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione;

ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita;

ad incentivare la capacità delle imprese di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo;

ad incentivare lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel settore dell'informazione digitale.

Il comma 2 dispone che al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione affluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno dell'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario istituito dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), nonché quelle destinate al sostegno dell'editoria radiofonica e televisiva in ambito locale.

Si stabilisce inoltre che al Fondo affluisce annualmente una quota, fino ad un massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione (*ex* articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (*ex* articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

Il comma 3 dispone che il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del sottosegretario appositamente delegato.

L'articolo 2 – con la finalità esplicita di « garantire maggiore coerenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria » – delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti alla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché mi-

sure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.

Nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato ad attenersi a diversi seguenti principi e criteri direttivi.

Con riferimento ai destinatari dei contributi, si stabilisce una parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, oltre alle imprese editrici che esercitano come unica l'attività informativa autonoma e indipendente, costituite come cooperative giornalistiche, anche gli enti senza fini di lucro e, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, le imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Si prevede altresì il mantenimento del finanziamento delle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, secondo la disciplina vigente; delle imprese editrici di pubblicazioni per non vedenti e ipovedenti; delle associazioni di consumatori e di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana diffusi prevalentemente all'estero. Sono invece esclusi dal finanziamento gli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico.

Quanto ai requisiti per accedere ai contributi, si stabilisce:

la riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di edizione della testata;

il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

l'edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

l'obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione dell'ottenimento del contributo.

Con riferimento quindi ai criteri di calcolo del contributo, viene espressamente previsto il superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale, graduando il contributo in funzione del numero di copie annue vendute (prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso) e, per le testate on line, del numero effettivo di utenti unici raggiunti. Si prevedono inoltre forme di valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, nonché criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale. Viene quindi fissata una previsione di limiti massimi al contributo liquidabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento. In tale quadro saranno inoltre incentivati gli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, e i progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione.

Specifici criteri direttivi sono dedicati alla rete di vendita.

Si prevede innanzitutto l'accompagnamento del processo in atto di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, assicurando agli operatori parità di condizioni e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita. Si prevede inoltre la promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita, nonché la promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali, anche mediante l'informatizzazione delle strutture.

Saranno quindi adottate iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani *on*

line nelle scuole di ogni ordine e grado mediante la previsione di agevolazioni e di accordi con gli editori, e saranno definite forme di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

Il medesimo articolo 2, ai commi 4 e 5, reca quindi disposizioni relative all'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti, al fine di rendere più uniforme la normativa generale in materia e di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

In tale ambito il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

I principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo sono:

la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata;

la razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'ordine, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e la riduzione del numero dei componenti (dagli attuali 156 ad un massimo di 36 consiglieri).

Si prevede infine che gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 3 reca disposizioni dirette per il riordino dei contributi alle imprese editrici.

La disposizione modifica l'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), al fine di modificare gli attuali criteri di calcolo e di liquidazione dei contributi.

Si prevede innanzitutto che il contributo – anziché essere parametrato a quello erogato nell'anno 2010 – non possa comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo. Si stabilisce inoltre (inserendo il nuovo comma *7-bis*) che il contributo sia erogato in due rate annuali. Tali disposizioni si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

Vengono altresì specificate le modalità di presentazione delle domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria.

L'articolo 4 reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali, stabilendo che a decorrere dal 1 gennaio 2016, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.

L'articolo 5 reca infine le abrogazioni e modifiche testuali conseguenti alle disposizioni recate.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ringrazia la relatrice per l'esauriente illustrazione svolta; rileva tuttavia come nella sua relazione abbia fatto un mero accenno alle disposizioni di cui all'articolo 5. Con tale articolo vengono abrogate alcune disposizioni contenute nella Legge di stabilità per il 2016, di recentissima approvazione, che destinavano risorse alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. È trascorso appena un mese da quando il Governo dichiarava la necessità di garan-

tire il pluralismo dell'informazione, e già si provvede a destinare altrove le risorse a tale scopo accantonate, in favore di generici interventi di sostegno all'editoria. Chiede chiarimenti alla relatrice sul punto.

Sergio BATTELLI (M5S) manifesta la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame. Appare innanzitutto contraddittorio il ricorso allo strumento della delega in un testo di legge volto proprio a superare la disciplina in precedenza introdotta dal Governo. Ritiene inoltre assai discutibile la destinazione di parte delle entrate derivanti dalla riscossione del canone televisivo al nuovo Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio. Si dichiara, più in generale, contrario alle forme di finanziamento pubblico all'editoria.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

Atto n. 255.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Michele BORDO, *presidente*, invita i colleghi ad intervenire. Non essendovi intervenuti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Atto n. 256.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.

Atto n. 257.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo

in esame attua nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/62/UE, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro, come richiesto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).

La direttiva 2014/62/UE, del 15 maggio 2014, che riprende e integra la decisione quadro 2000/383/GAI (attuata in Italia con il decreto-legge n. 350 del 2001), stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute; introduce quindi disposizioni uniformi relative alla lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea. Nel preambolo della Direttiva si legge infatti che, dalla sua introduzione nel 2002, la contraffazione dell'euro ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni di euro, imputabili prevalentemente all'attività di gruppi della criminalità organizzata che operano nel settore della falsificazione monetaria.

Quanto al profilo della definizione dei reati e delle relative pene per la falsificazione delle monete:

l'articolo 3 della direttiva individua le condotte che gli Stati dovranno qualificare come reati;

l'articolo 4 invita gli Stati a punire anche l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione alle suddette condotte, così come il tentativo, limitatamente ad alcune di tali condotte;

l'articolo 5 stabilisce i requisiti minimi delle pene da applicare, che dovranno garantire di essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Ricorda in proposito che l'ordinamento italiano già qualifica come illecito penale la falsificazione di monete, prevedendo pene edittali già aderenti alle indicazioni dell'Unione europea. Anche la perseguibilità dell'induzione, del favoreggiamento, del concorso e del tentativo – come richiesto dall'articolo 4 della Direttiva – sono già assicurate nell'ordinamento na-

zionale attraverso l'applicazione di istituti generali del codice penale.

La direttiva contiene poi due disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche (articoli 6 e 7), prevedendo sanzioni di natura interdittiva, di vigilanza o liquidazione giudiziaria, di esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici nonché di chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere i reati.

In merito, il decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati, già prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente a seguito della commissione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis*).

La direttiva richiede inoltre agli Stati membri di affermare la propria competenza giurisdizionale sui reati di falsificazione delle monete e di predisporre « efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità » (articolo 9). Gli Stati devono inoltre assicurare che durante il procedimento penale sia consentito senza indugio, da parte del centro nazionale di analisi e del centro nazionale di analisi delle monete metalliche, l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi (articolo 10).

Nell'ordinamento italiano, la perseguibilità del delitto di falsità in monete, anche se commesso all'estero da cittadino straniero, è pienamente affermata (articoli 7, 9 e 10 del codice penale); gli strumenti di indagine, invece, devono essere parzialmente potenziati in quanto – nonostante i limiti edittali elevati previsti dall'articolo 453 – non è prevista una assimilazione ai delitti commessi dalla criminalità organizzata.

Almeno ogni due anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione dati

relativi al numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e al numero di persone perseguite e condannate per tali reati.

Il termine per il recepimento della direttiva è il 23 maggio 2016.

Quanto ai contenuti dello schema di decreto legislativo, il quadro normativo vigente consente al Governo di dare attuazione alla Direttiva con limitati interventi sul codice penale.

A tal fine, articolo 1, comma 1, modifica gli articoli 453 e 461 del codice e inserisce il nuovo articolo 466-*bis*.

In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 453 del codice penale, relativo al delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. La riforma estende l'applicazione della fattispecie penale anche alla fabbricazione indebita di monete da parte di soggetti autorizzati. Si tratta della condotta di colui che, pur essendo autorizzato a fabbricare monete, vi proceda in violazione delle disposizioni impartite, abusando degli strumenti legittimamente a sua disposizione; in sostanza, è l'eccesso – consapevole e volontario – di produzione di banconote o monete rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea. Si introduce inoltre un'attenuante quando il delitto ha ad oggetto monete non aventi ancora corso legale. La misura ridotta della sanzione si giustifica in ragione della anticipazione della soglia di punibilità ad un momento in cui l'offesa riguarda un bene non ancora compiutamente rivestito di forma legale.

La lettera *b*) modifica l'articolo 461 del codice penale, che punisce il delitto di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Si tratta di interventi di natura lessicale, volti a dare attuazione all'articolo 3 della Direttiva, nella parte in cui chiede agli Stati di prevedere la punibilità delle condotte di falsificazione che abbiano ad oggetto anche « dati informatici ».

La lettera *c*) inserisce nel codice penale l'articolo 466-*bis*, con il quale è disciplinata la confisca obbligatoria delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. Se la confisca non è possibile, il giudice deve ordinare la confisca per equivalente, ovvero la confisca di beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Il comma 2 modifica l'articolo 74 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla perizia nummaria. Si tratta della disposizione che prevede, nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete, la nomina come perito di un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o di un tecnico della direzione generale del tesoro. La riforma aggiunge alla figura del perito quella del consulente tecnico.

L'articolo 9 della direttiva, che richiede agli Stati di rafforzare gli strumenti di indagine, assimilandoli a quelli previsti per il contrasto alla criminalità organizzata, è alla base degli interventi previsti dallo schema di decreto legislativo con riguardo alla confisca, all'ordinamento penitenziario e alle indagini sotto copertura.

In particolare, il comma 3 interviene sul cosiddetto decreto Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992) per estendere l'applicabilità dell'istituto della confisca allargata (o per sproporzione) anche al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di alcuni delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale).

Ricorda che la confisca allargata riguarda denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Il comma 4 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei suddetti delitti di falsità in monete tra

quelli per i quali l'accesso dei condannati ai benefici penitenziari è subordinato alla verifica dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*).

L'articolo 2 dello schema contiene poi la disciplina transitoria.

Il comma 5 consente agli ufficiali di polizia giudiziaria e alla direzione investigativa antimafia di svolgere operazioni sotto copertura, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. A tal fine viene modificato l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006.

Il comma 6 modifica il Codice antimafia per inserire gli indiziati dei reati di falsità in monete previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale tra i soggetti ai quali possono essere applicate le misure di prevenzione, tanto personali quanto patrimoniali (articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011).

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, come già ricordato, introduce una disposizione transitoria relativa alla modifica dell'ordinamento penitenziario:

le limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari, previste dalla nuova formulazione dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, potranno infatti applicarsi solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

In considerazione dei contenuti dell'atto, formula sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

Sergio BATELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

visto l'articolo 9, comma 2-*bis*, che reca una disposizione di delega per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, prevedendo, alle lettere da *b*) a *d*) l'istituzione della Lega ippica italiana e l'assegnazione alla stessa delle quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli e delle risorse pubbliche destinate al settore;

rilevato in proposito che la Lega ippica italiana è definita quale associazione senza finalità di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui sono demandate funzioni di organizzazione degli eventi ippici, nonché di ripartizione e rendicontazione delle risorse di cui alle lettere *c*) e *d*) di cui al medesimo articolo 9, comma 2-*bis*;

preso atto dei contenuti dell'articolo 29, che aggiorna il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee, in particolare intervenendo sulle fattispecie di violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatte salve le

specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi della normativa UE su tale materia), trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima, in violazione della normativa vigente;

ricordato che il recente Regolamento europeo sulla pesca cd. Regolamento «omnibus» (UE)2015/812 ha modificato il regolamento (CE) n. 1224/2009, considerando le violazioni dell'obbligo di sbarco come un'infrazione grave a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, seppure rinviando di due anni l'applicazione delle norme per tale tipo di infrazioni;

evidenziato che l'articolo 29 prevede, conformemente alla nuova disciplina UE, l'obbligo di rigetto degli esemplari di taglia inferiore a quella minima solo nel caso di specie non soggette all'obbligo di sbarco, mentre, al comma 4 prevede, nel caso di cattura accidentale di esemplari inferiori alla taglia minima soggette all'obbligo di sbarco, il divieto di una loro commercializzazione ai fini del consumo umano;

rilevato che la violazione di cui all'articolo 29, comma 4 sebbene sanzionata non è inclusa tra le infrazioni gravi e come tale non risulta sottoposta al sistema sanzionatorio a punti recato dal decreto legislativo n. 4 del 2012;

tenuto conto che l'articolo aggiuntivo 30-*bis* esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o

forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare utile che la Commissione di merito definisca con maggiore chiarezza le modalità di costituzione della Lega Ippica italiana, al fine di garantire che l'affidamento delle attività di sviluppo e promo-

zione del settore ippico nazionale, così come la relativa assegnazione di risorse pubbliche, avvengano nel pieno rispetto della disciplina europea in materia di affidamenti di servizi e concessioni;

b) appare necessario che la Commissione di merito valuti approfonditamente la formulazione dell'articolo 30-*bis* al fine di garantire che sia pienamente coincidente con la previsione della direttiva 2008/98/CE (articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*)), che individua ambiti di esclusione con riferimento ai materiali elencati, al fine di assicurare una complessiva rispondenza della disciplina interna con la normativa europea in materia.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. (Atto n. 256).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 256) per il recepimento della direttiva 2014/17/UE (cosiddetta, direttiva MCD – *Mortgage Credit Directive*) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali;

tenuto conto che lo schema di decreto legislativo è stato presentato il 21 gennaio 2016 alle Camere per il previsto parere parlamentare, nell'esercizio della delega legislativa conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);

ricordato che lo schema attua la citata delega sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge di delegazione europea 2014 e che il termine per l'esercizio della delega è fissato al 21 gennaio 2016, in quanto la medesima direttiva indica come termine per il proprio recepimento il 21 marzo 2016;

tenuto conto che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 1° marzo 2016;

richiamato il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540), presentato alla Camera il 18 gennaio 2016 e assegnato alle Commissioni per l'esame il successivo 5 febbraio, che elenca – all'articolo 12 – principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, delega già conferita dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);

evidenziato che – stante l'avvenuto esercizio della delega e l'imminente scadenza dei termini per il completamento della procedura di emanazione del decreto legislativo, occorrerà chiarire, nell'esame – in sede referente – del disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) la portata dell'intervento dal medesimo previsto all'articolo 12,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

AVVERTENZA	187
------------------	-----

Martedì 16 febbraio 2016.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	188
--	-----

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione della composizione della Commissione	189
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione per la tutela dei minori e della persona vittima di violenza e dell'avvocato Francesco Morcavallo, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	189
Sulla pubblicità dei lavori	189

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazione della composizione della Commissione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera, in data 15 febbraio 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la deputata Valentina Vezzali, in sostituzione del deputato Antimo Cesaro, dimissionario.

La Commissione prende atto.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione per la tutela dei minori e della persona vittima di violenza e dell'avvocato Francesco Morcavallo, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna.

(Svolgimento e rinvio).

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Donella MATTESINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene doveroso scusarsi con gli auditi per il ritardo con cui ha avuto inizio la seduta odierna e comunica che dovrà assentarsi a breve insieme ad altre colleghe del Senato per partecipare ai lavori delle commissioni permanenti.

Maria CARSANA, *presidente dell'Associazione per la tutela dei minori e della persona vittima di violenza*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Donatella ALBANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare l'audizione dell'avvocato Morcavallo ad altra seduta.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, fa presente che l'assemblea della Camera è

convocata alle 13.30 e le votazioni sono previste non prima delle 13.50, mentre l'aula del Senato è convocata con votazioni alle ore 16.30. Pertanto, non ritiene di dover rinviare l'audizione all'ordine del giorno, assicurando che riferirà le esigenze manifestate alla presidente.

Francesco MORCAVALLO, *avvocato nonché ex giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna*, svolge un intervento sui temi oggetto di audizione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, esprime il proprio rammarico per il ritardo con cui è iniziata la seduta, porgendo altresì un indirizzo di

saluto della Presidente Michela Vittoria Brambilla, che non ha potuto partecipare all'audizione.

In considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in assemblea alla Camera, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	191
Audizione del dottor Nicola Rana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

La seduta comincia alle 10.55.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il generale Scriccia di svolgere un approfondimento istruttorio;

incaricare il colonnello Pinnelli di svolgere un approfondimento istruttorio;

incaricare la dottoressa Tintisona di compiere un approfondimento sul tentato furto nell'abitazione della famiglia Moro nell'autunno 1978;

incaricare il colonnello Pinnelli di condurre un approfondimento sulle attività di sorveglianza poste a carico di Prospero Gallinari nella seconda metà del 1977;

autorizzare uno studioso ad acquisire copia di un documento di libera consultazione.

Comunica inoltre che:

nella scorsa seduta dell'11 febbraio, Maria Fida Moro ha depositato un documento, segreto, relativo alle tematiche oggetto della sua audizione;

l'11 febbraio 2016 è stata acquisita una nota, di libera consultazione, inviata da Falco Accame, relative a segnalazioni su progetti di rapimento dell'onorevole Moro giunte prima della strage di Via Fani;

il febbraio 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato il girato integrale, riservato,

dell'intervista a Licio Gelli, di cui alcune parti sono andate in onda su « La 7 » il 18 dicembre 2015;

il 15 febbraio 2016 il senatore Di Biagio ha comunicato il testo di una sua interpellanza, relativa alla sorte di alcuni terroristi, italiani e stranieri, arrestati tra il 1976 e il 1980, e la relativa risposta, dell'11 febbraio 2016;

il 15 febbraio 2016 il dottor Salvini ha depositato atti di procedimenti giudiziari pregressi su materie di interesse della Commissione.

Audizione del dottor Nicola Rana.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, le tematiche oggetto dell'audizione del dottor Nicola Rana, rivolgendogli alcuni quesiti.

Nicola RANA risponde ai quesiti.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, pone ulteriori quesiti. Poiché alcuni di questi si basano su documentazione di natura segreta, propone di formularli in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, con ulteriori quesiti il senatore Federico FORNARO (PD), al quale

risponde Nicola RANA. Interviene successivamente il senatore Miguel GOTOR (PD), che propone di svolgere la prima parte dei suoi quesiti in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con ulteriori osservazioni e quesiti il senatore Miguel GOTOR (PD) e il senatore Gero GRASSI (PD), ai quali replica Nicola RANA. Egli chiede, quindi, di poter proseguire in seduta segreta.

(La Commissione consente. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con ulteriori quesiti, il deputato Fabio LAVAGNO (PD) e il senatore Paolo CORSINI (PD), ai quali risponde Nicola RANA.

Il senatore Federico FORNARO (PD), a cui si associa il deputato Gero GRASSI (PD) chiede di inserire nel programma di audizioni quella di Emidio Biancone. La Commissione concorda.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Nicola Rana e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8
<i>ALLEGATO</i> (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
<i>ALLEGATO 1</i> (<i>Proposte emendative approvate</i>)	50
<i>ALLEGATO 2</i> (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	52

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
<i>ALLEGATO 3</i> (<i>Parere approvato</i>)	53

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
<i>ALLEGATO 1</i> (<i>Emendamento approvato</i>)	63

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3427 Gelmini. Disabbinamento delle proposte di legge C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini</i>)	56
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione</i>)	59
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere)</i>	64
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	66
Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Nulla osta</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame conclusione – Parere favorevole</i>) .	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
AVVERTENZA	62
ERRATA CORRIGE	62
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sul Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia del 20 luglio 2015 (2015-2019). 10897/2015 (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	68
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione svolta a Sofia in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa (8-9 febbraio 2016)	73
<i>ALLEGATO (Comunicazioni)</i>	74
IV Difesa	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.	
Audizione del professor Stefano Silvestri, Past president dell'Istituto affari internazionali (IAI) e membro del suo comitato direttivo, e del dottor Tommaso De Zan, Assistente alla ricerca nell'area Sicurezza e difesa del medesimo Istituto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77
AVVERTENZA	77

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	85

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazioni</i>)	92
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	115

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	122

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	126
------------------------------	-----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 258 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	130
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (C. 3450 Pes), audizione del professor Giuseppe Vacca, presidente della Fondazione Istituto Gramsci	131
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato. (Alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015) 610 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15). (Alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	138
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	142
Indagine conoscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.	
Sulla pubblicità dei lavori	142
Audizione dei rappresentanti di Roland Berger Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143
Audizione dei rappresentanti di BCG – Boston Consulting Group (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	143
Audizione dei rappresentanti di McKinsey & Company (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143

SEDE CONSULTIVA;

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	143
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	149
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	144

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Variazioni nella composizione della Commissione	150
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	150
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	154
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnechchi, C. 1842 Airauda e C. 1896 Tripiedi	153
---	-----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	161
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti del Relatore)</i>	162
<i>ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazioni di emendamenti)</i>	163
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)</i>	165

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

Variazione nella composizione della Commissione	166
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma</i>)	172
ERRATA CORRIGE	167

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. Testo unificato C. 275 Bressa e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	173
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	184
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	180
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	186
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

AVVERTENZA	187
------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	188
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Variazione della composizione della Commissione	189
---	-----

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione per la tutela dei minori e della persona vittima di violenza e dell'avvocato Francesco Morcavallo, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	189
Sulla pubblicità dei lavori	189
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	191
Audizione del dottor Nicola Rana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	192

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,80



17SMC0006060